

RESOCONTO STENOGRAFICO

167.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI
E DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	15837	pubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (691);	
Dichiarazione di urgenza di una proposta di inchiesta parlamentare .	15839	CASINI CARLO: Riforma del codice di procedura penale (196);	
Disegni di legge:		SPAGNOLI ed altri: Riforma del codice di procedura penale (271);	
(Annunzio)	15838	FELISETTI: disposizioni per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (457).	
(Approvazione in Commissione) . . .	15838	PRESIDENTE 15839, 15841, 15842, 15843,	
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	15838	15847, 15848, 15849, 15850, 15858, 15859,	
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	15838	15860, 15861, 15863, 15864, 15865, 15866,	
(Trasmissione dal Senato)	15837	15867, 15868, 15869, 15870, 15871, 15872,	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		15873, 15874, 15875, 15876, 15877, 15878,	
Delega legislativa al Governo della Re-		15879, 15880, 15881, 15882, 15886, 15887,	
		15888, 15889, 15891, 15892, 15893, 15894,	
		15895, 15899, 15900, 15901, 15902, 15904,	

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

PAG.	PAG.
15907, 15909, 15911, 15913, 15915, 15917, 15919, 15921, 15923, 15925	TRANTINO VINCENZO (MSI-DN) 15839, 15841, 15843, 15847, 15850, 15861, 15871, 15872, 15875, 15876
BERSELLI FILIPPO (MSI-DN) 15849	VALENSISE RAFFAELE (MSI-DN) 15858
BOZZI ALDO (PLI) 15866, 15887, 15911	VIOLANTE LUCIANO (PCI) 15860, 15865, 15866, 15869, 15872, 15879, 15894, 15901
CASINI CARLO (DC), <i>Relatore</i> 15859, 15860, 15869, 15872, 15879, 15882, 15887, 15891, 15892, 15894, 15900	Proposte di legge:
CIFARELLI MICHELE (PRI) 15859, 15866, 15881, 15902	(Annunzio) 15837
DELL'ANDRO RENATO (DC) 15923	(Approvazione in Commissione) 15873
FELISETTI LUIGI DINO (PSI) 15867, 15880, 15895	(Assegnazione a Commissione in sede referente) 15838
GARGANI GIUSEPPE (DC) 15881	Proposte di inchiesta parlamentare:
GITTI TARCISIO (DC) 15841, 15873, 15878	(Assegnazione a Commissione in sede referente) 15902
LABRIOLA SILVANO (PSI) 15875	Interrogazioni, interpellanze e mo- zione:
MACERATINI GIULIO (MSI-DN) 15842, 15858, 15867, 15887, 15917	(Annunzio) 15930
MACIS FRANCESCO (PCI) 15902, 15909	Risoluzione:
MARTINAZZOLI FERMO MINO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 15865, 15870, 15874, 15876, 15879, 15880, 15882, 15887, 15892, 15893, 15894, 15901	(Annunzio) 15930
MELLINI MAURO (PR) . 15842, 15863, 15864, 15876, 15888, 15893, 15919	Annunzio della nomina di un Vicepre- sidente della Corte costituzionale:
ONORATO PIERLUIGI (Sin. Ind.) 15848, 15859, 15868, 15913	(Annunzio) 15838
REGGIANI ALESSANDRO (PSDI) 15915	Votazione segreta di progetti di legge 15925
RIZ ROLAND (Misto-SVP), <i>Presidente della Commissione</i> . 15865, 15873, 15874, 15921	Votazioni segrete 15843, 15849, 15850, 15882, 15895
RODOTÀ STEFANO (Sin. Ind.) . . 15901, 15902	Ordine del giorno della seduta di do- mani 15930
RUSSO FRANCO (DP) 15904	
SPAGNOLI UGO (PCI) 15868, 15877, 15902	
TASSI CARLO (MSI-DN) 15841, 15874, 15881	
TESTA ANTONIO (PSI) 15907	

La seduta comincia alle 16,30.

EGIDIO STERPA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Balzamo, Carlotto, Lobianco, Reina, Signorile e Zamberletti sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 17 luglio 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FERRARI MARTE ed altri: «Norme per l'equiparazione dei familiari dei grandi invalidi civili ai familiari dei grandi invalidi di guerra ai fini degli obblighi di leva e delle assunzioni obbligatorie» (1917);

FERRARI MARTE ed altri: «Agevolazioni per la concessione della casa a riscatto od in locazione agli handicappati gravi» (1918).

Saranno stampate distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. In data 17 luglio 1984 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 616. — «Norme per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita dei prodotti siderurgici» (*approvato dalla XII Commissione permanente della Camera e modificato da quella X Commissione permanente*) (1182-B);

S. 277. — «Scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e provvidenze per i lavoratori delle aziende dipendenti dal disciolto ente» (*approvato da quella I Commissione permanente*) (1912);

S. 476. — «Assegnazione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio di entrate supplementari al bilancio operativo per il 1981» (*approvato da quel Consesso*) (1913);

S. 555. — «Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana» (*approvato da quel Consesso*) (1914);

S. 595. — «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva CEE 83/643, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra gli Stati membri» (*approvato da quel Consesso*) (1915);

S. 596. — «Modifica della pianta organica dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

stranieri del Ministero di grazia e giustizia» (approvato da quella II Commissione permanente) (1916).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. È stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro del commercio con l'estero:

«Disposizioni particolari in materia di personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero» (1919).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

«Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» (1911) (con parere della II, della IV e della V Commissione);

IV Commissione (Giustizia):

RIZZI: «Responsabilità disciplinare, civile ed incompatibilità dei magistrati ordinari» (1645) (con parere della I Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

DEL MESE: «Norme per il passaggio dalla qualifica di preside di scuola media inferiore a preside di scuola media superiore» (1814) (con parere della I e della V Commissione);

XIV Commissione (Sanità):

COLOMBINI ed altri: «Norme quadro per l'integrazione sociale e per la tutela dei diritti dei cittadini handicappati» (1604) (con parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XII e della XIII Commissione).

Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente disegno di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

alla II Commissione (Interni):

S. n. 277. — «Scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e provvidenze per i lavoratori delle aziende dipendenti dal disciolto ente» (approvato dalla I Commissione del Senato) (1912) (con parere della I, della V e della XIII Commissione).

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta di ieri della IV Commissione permanente (Giustizia), in sede legislativa, è stato approvato il seguente disegno di legge:

«Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore» (approvato dal Senato) (con modificazioni) (1750) e con l'assorbimento della proposta di legge: GARGANI: «Modifiche delle competenze penali del pretore» (1545) che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Annunzio della nomina di un vicepresidente alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

costituzionale, con lettera in data 16 luglio 1984, ha comunicato di aver nominato vicepresidente della Corte stessa il giudice costituzionale professor Guglielmo Roehrssen.

Dichiarazione di urgenza di una proposta di inchiesta parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:

VALENSISE ed altri: «Istituzione di una commissione d'inchiesta relativa all'accadimento dannoso verificatosi nella miniera di salgemma in Belvedere Spinello, provincia di Catanzaro, alla sua prevedibilità, alla situazione attuale dei luoghi ed alle provvidenze a favore delle popolazioni colpite» (doc. XXII, n. 2).

Su questa richiesta, in base all'articolo 69, secondo comma, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

Poichè nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (691); e delle proposte di legge Casini Carlo (196), Spagnoli ed altri (2171) Felisetti (457).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione

del nuovo codice di procedura penale, e delle proposte di legge Casini Carlo; Spagnoli ed altri; Felisetti.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 12 luglio scorso è stato approvato l'articolo 2 del progetto di legge. Passiamo pertanto alla votazione degli articoli aggiuntivi all'articolo 2 e dei relativi subemendamenti.

VINCENZO TRANTINO. Chiedo di parlare sugli articoli aggiuntivi e sui relativi subemendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Trantino, lei sa perfettamente che la discussione sull'articolo 2, e sui relativi emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi si è conclusa a suo tempo.

VINCENZO TRANTINO. Chiedo allora di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Trantino.

Avverto che, essendo pervenuta richiesta di votazione per scrutinio segreto, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per la votazione segreta mediante procedimento elettronico.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Trantino.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, noi abbiamo presentato il subemendamento 0.2.01.8 di cui sono firmatario all'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, tendente a sopprimerne la lettera a).

Il nostro subemendamento, per una particolare concitazione del momento e per l'incalzare dell'ora nelle sedute precedenti, era stato giudicato dal Governo come inammissibile in quella collocazione, mentre doveva essere inserito in diversa e migliore topografia. Questo certamente non poteva essere addebitato alla nostra volontà. Vediamo ora che il subemendamento è posto nella collocazione

giusta, atteso che l'articolo aggiuntivo del Governo disciplina un orientamento diverso, più civile — verso il quale, tranne alcune perplessità, noi manifestiamo favore — in ordine al trattamento del minore come soggetto penale.

Dobbiamo subito dire che ci eravamo mossi dalla considerazione della posizione di centralità che ha oggi il minore: il vecchio concetto del minore disadattato, alla luce dei migliori trattati, è stato sostituito dall'immagine giuridica del minore non integrato. Cioè, mentre il minore disadattato veniva considerato tale come volontariamente esclusi dall'onesto vivere e dal consorzio civile, il minore non integrato invece trova quasi l'avversione di una società che lo rigetta e questo tipo di comportamento sociale degli altri nei confronti del minore stesso diventa fondamento del delinquere.

I più moderni ed attrezzati trattatisti, Introna per tutti, vedono in questo comportamento nei confronti del minore un segnale di migliore e più puntuale legislazione.

Dobbiamo dare atto che la Commissione ha recepito per intero la filosofia di questo trattamento diverso e lo ha recepito con la ricca ed articolata normativa della direttiva di cui all'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo. In particolare, il nostro subemendamento mira ad aggiornare la legislazione originaria della delega ad un avvenimento sismico verificatosi ad opera della Corte costituzionale.

Ci riferiamo alla sentenza n. 222 del 15-27 luglio 1983, la quale rendeva inoperante l'attrazione processuale che si verificava tutte le volte in cui un minore veniva attratto da un maggiorenne nel processo ordinario. Veniva a sparire, quindi, la figura del suo giudice naturale ed il minore appariva coimputato con il maggiore nel giudizio instauratosi davanti al giudice ordinario.

La sentenza della Corte costituzionale, con una motivazione che fa veramente onore ai giudici della garanzia, ha sapientemente divisato che oggi l'attrazione snaturerebbe il principio del giudice naturale e nello stesso tempo verrebbe a privare il

minore di tutto quel sistema di garanzie e di salvaguardie previsto dal rito minore.

È notorio che presso giudici di merito a volte si è arrivati anche alla perversa conclusione che, nel bilanciamento delle attenuanti e dell'aggravante, vi sono state aggravanti prevalenti persino sulla qualità del minore, vale a dire sull'attenuante della minore età che, essendo una delle attenuanti oggettive, non dovrebbe tollerare comparazioni di sorta.

Si è verificato, in giudizi svolti davanti al giudice ordinario, per reati di rapina in particolare, di ascoltare motivazioni quali quella secondo la quale il minore è soggetto ancor più pericoloso del maggiorenne in quanto si proietta nella platea della vita con una caratura delinquenziale particolare e quindi più pericolosa, sicché l'età minorile diventa stimate e veicolo di infezione per il consorzio dei maggiorenni.

Queste considerazioni, onorevole Presidente, ci hanno spinto a muovere all'attacco del testo originario e a chiedere l'eliminazione del principio di attrazione in accordo con la migliore e prevalente dottrina.

Non eravamo certo in condizioni divinatorie rispetto a ciò che avrebbe fatto la Corte costituzionale, ma dobbiamo dire che siamo stati nel giusto perché la sentenza n. 222 ha stabilito il riscontro alle nostre tesi e ne ha condiviso l'importanza. Non vogliamo certo dire con questo che siamo stati punti di riferimento, ma un giurista moderno, diverso da quello che il novero del «piattume» che oggi si nasconde dietro la cosiddetta dottrina dominante, deve avere l'intuito e la sensibilità di capire che oggi la centralità del minore deve essere ribadita: sicché la eliminazione del principio di attrazione rende giustizia.

Ecco il perché della collocazione del nostro subemendamento nella stesura definitiva. Comunque lo ritiriamo dando atto che esso è stato praticamente recepito dalla Commissione, che ringraziamo per la sua sensibilità (*Applausi a destra*).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

PRESIDENTE. Se ho inteso bene, lei ritira il suo subemendamento 0.2.01.8.

VINCENZO TRANTINO. Sì, signor Presidente, in quanto è stato accolto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Trantino.

Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, sospendo la seduta in attesa del decorso termine di preavviso per la votazione segreta mediante procedimento elettronico.

**La seduta, sospesa alle 16,50,
è ripresa alle 17,5.**

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Trantino ha ritirato il suo subemendamento 0.2.01.8. Chiedo all'onorevole Gitti se mantiene la sua richiesta di votazione segreta sugli altri emendamenti.

TARCISIO GITTI. A nome del gruppo democratico cristiano, non insisto nella richiesta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Dobbiamo votare il subemendamento della Commissione 0.2.01.2. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un atto di respiscenza attiva come quello rappresentato dal subemendamento della Commissione che ci accingiamo a votare, deve essere sottolineato tra l'altro con una dichiarazione di voto favorevole da parte del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

La normativa della direttiva di cui all'articolo aggiuntivo 2.01, lettera e) costruiva una fattispecie assolutamente aberrante, avulsa dal nostro ordinamento giuridico, posto che al superamento (per avvenuta esecuzione della condizione di procedibilità) della querela, aggiungeva la possibilità di una supervisione attra-

verso il cosiddetto servizio sociale territorialmente competente, entità astratta nemmeno facilmente riconducibile alle effettive strutture che nel campo si occupano del minore, per stabilire se il pubblico ministero dovesse procedere o meno, di fronte ad una querela che la parte danneggiata, la parte querelante, aveva già proposta.

Evidentemente, era il risultato della commistione delle più stolide e viete teorie sociologiche, anche perché affidava la valutazione del concetto, della situazione, della fattispecie e, quindi, del destino della procedibilità e promovibilità dell'azione, ad un non meglio identificato ufficio di servizio sociale, signor Presidente, in aperta violazione della norma costituzionale che impone al pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale, anche nel caso di non procedibilità dell'azione stessa, ogni qualvolta vi sia la semplice dichiarazione (anche se non seguita da immediata proposizione) della parte interessata a voler proporre la querela.

Il mantenimento della fattispecie di cui alla lettera e), di cui alla direttiva dell'articolo aggiuntivo 2.01, sarebbe un fuor d'opera incredibile, in una situazione particolarmente delicata come quella della persecuzione dei reati commessi dai minori, non tanto e soltanto nei confronti del minore (che poteva sperare semmai di avere un procedimento in meno), quanto e soprattutto perché avrebbe comportato un'incrinatura dell'intero ordinamento giuridico, nel momento in cui la promozione dell'azione non fosse stata attuata esclusivamente dal pubblico ministero (unico organo costituzionalmente ad essa deputato) ma avrebbe avuto il supercontrollo di un sedicente (e secondo noi fatiscente) servizio sociale territorialmente competente.

Ecco i motivi per i quali il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore di questo subemendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Pongo in votazione il subemendamento 0.2.01.2 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ora al subemendamento 0.2.01.3 della Commissione. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento della Commissione mira alla sospensione della prescrizione durante gli accertamenti che il giudice dei minori dovesse disporre per valutare la personalità del minore. Comprendiamo lo scopo di questa norma ed i criteri ispiratori dell'emendamento, ma a noi sembra che sospendere il corso della prescrizione equivalga a vulnerare principi generali, e questo non ci sentiamo di dividerlo.

La prescrizione è un istituto che nasce dal fatto che il decorrere del tempo attenua le esigenze di applicazione del diritto punitivo dello Stato, nel senso che la collettività, via via che il tempo scorre, perde quell'interesse immediato e legittimo alla punizione dei reati. Se questo è, in estrema sintesi, e con le lacune che la sintesi comporta, il criterio ispiratore dell'istituto della prescrizione, allora noi non pensiamo che questa deroga, che verrebbe introdotta con l'emendamento in questione, sia meritevole di essere accolta.

La prescrizione c'è e rimane; gli accertamenti dovranno essere eseguiti in un arco di tempo che non è incompatibile con tutta l'architettura generale di questo sistema. Non dimentichiamoci che la capacità penale si acquista al compimento del quattordicesimo anno di età e riguarda un arco di tempo che va appunto, dai 14 ai 18 anni. I tempi di percorrenza della nuova giustizia, che questo codice di procedura penale introduce, saranno rapidi ma non rapidissimi, non tali cioè da impedire che in un arco di tempo ragionevole effettuino le indagini psichiatriche sul minore. Far sì che queste indagini valgano nel frattempo a bloccare il corso

della prescrizione, ci sembra un rigorismo non commendevole e pertanto noi voteremo contro questo subemendamento.

PRESIDENTE Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colleghi, questa trovata di sospendere la prescrizione nei processi minorili per il tempo necessario ad accertare la personalità dell'imputato minore è l'ulteriore conseguenza di una norma speciale, di una novella rispetto al codice vigente, che in questa occasione dimostra tutta la sua logica perversa.

Con questa norma si è stabilito che, durante la perizia psichiatrica, si sospende il termine di prescrizione e di carcerazione preventiva, con la sostanziale motivazione che la perizia psichiatrica sarebbe una sorta di sospensione del processo, mentre tale perizia non è altro che l'adempimento di un atto processuale. Quindi si interrompe la prescrizione mentre il processo è in corso e si dà luogo ad un preciso incumbente processuale.

Si trattava allora di un espediente in relazione a difficoltà obiettive di eseguire rapidamente queste perizie e di far fronte a perizie psichiatriche richieste in maniera surrettizia proprio allo scopo di bloccare la decorrenza dei termini indicati dal codice di rito. Quindi, invece di effettuare rapidamente questi accertamenti, vengono sospesi i termini processuali!

Oggi appare chiara questa logica perversa: con questo accertamento (che è normale nel processo minorile, dal momento che l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato dovrebbe rientrare nella normalità delle cose) si sospendono in modo normale i termini normalmente stabiliti. È una contraddizione in termini! Ma non solo! Con questi sistemi viene offerta al servizio sociale la possibilità di sospendere l'azione penale, poiché lo stesso servizio sociale non adempie alle sue mansioni. Infatti

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

sappiamo che queste cose avvengono: chi sa come funziona il tribunale minorile di Roma può rendersi conto che certe volte le cose vanno particolarmente per le lunghe, e non sempre per necessità.

A questo punto, cacciata dalla finestra quella specie di sospensione dell'azione penale imposta in certi casi al pubblico ministero per volontà del servizio sociale, lo stesso servizio sociale, ritardando le indagini, ha la facoltà di bloccare gli effetti sostanziali, attraverso l'impedimento del maturare dei termini di prescrizione.

Credo, colleghi, che vi sia da riflettere molto! In realtà noi ci allontaniamo dai principi non di questo o di quel codice, ma da quelli fondamentali. Le assurdità non hanno denominazione, appartenenza politica a questo o a quel codice: si tratta di una assurdità manifesta. È la manifestazione della viscosità e della pericolosità di altre deroghe già operate. Dobbiamo ritenere che anche tale ulteriore deroga, figlia di quella a cui prima facevo riferimento, finirà col produrne altre, poiché questa è la logica delle cose.

Bisogna interrompere questa spirale delle assurdità imposte da situazioni speciali e particolari. Credo che questa sia l'occasione per farlo.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale chiedo che il subemendamento 0.2.01.3 della Commissione sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Trantino.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.2.01.3 della Commissione accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	397
Maggioranza	199
Voti favorevoli	340
Voti contrari	57

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Aloï Fortunato
 Alpini Renato
 Ambrogio Franco
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Antoni Varese
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Barbalace Francesco
 Barbato Andrea
 Bassanini Franco
 Battistuzzi Paolo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi

Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa

Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Russa Vincenzo
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Melega Gianluigi
Meleleo Salvatore
Melillo Savino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Memmi Luigi
Merolli Carlo
Miceli Vito
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Moschini Renzo
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napolitano Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicoira Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano

Polidori Enzo
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Sanguineti Mauro Angelo
 Sanlorenzo Bernardo
 Sannella Benedetto
 Santini Renzo
 Saretta Giuseppe
 Sarti Adolfo
 Sastro Edmondo
 Satanassi Angelo
 Savio Gastone
 Scaiola Alessandro
 Scàlfaro Oscar Luigi
 Scarlato Guglielmo
 Segni Mariotto
 Senaldi Carlo
 Serrentino Pietro
 Serri Rino
 Silvestri Giuliano
 Sinesio Giuseppe
 Soave Sergio
 Sodano Giampaolo
 Soddu Pietro
 Sospiri Nino
 Spagnoli Ugo
 Spataro Agostino
 Stegagnini Bruno
 Sterpa Egidio
 Strumendo Lucio
 Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
 Tamino Gianni
 Tassi Carlo
 Tedeschi Nadir
 Tempestini Francesco
 Tesini Giancarlo
 Testa Antonio
 Tiraboschi Angelo
 Toma Mario
 Trabacchi Felice
 Trantino Vincenzo
 Trappoli Franco
 Trebbi Ivonne
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Tringali Paolo
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
 Usellini Mario

Valensise Raffaele
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola

Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Visco Vincenzo Alfonso
 Viti Vincenzo

Zampieri Amedeo
 Zanini Paolo
 Zoppetti Francesco
 Zoso Giuliano

Sono in missione:

Astone Giuseppe
 Balzamo Vincenzo
 Carlotto Natale
 Fracanzani Carlo
 Lobianco Arcangelo
 Patria Renzo
 Reina Giuseppe
 Santuz Giorgio
 Sanza Angelo Maria
 Scotti Vincenzo
 Signorile Claudio
 Zamberletti Giuseppe
 Zaniboni Antonino
 Zavettieri Saverio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Onorato 0.2.01.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Il subemendamento Onorato 0.2.01.9 recita testualmente: «esercizio facoltativo del potere di arresto in flagranza o del potere di fermo solo per gravi delitti; potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo se sussiste grave e assoluta esigenza istruttoria ovvero pericolo di fuga;». Ancora una volta si verifica, in questo subemendamento, una irrisolta dicotomia fra società e ordinamento.

Quando, nella prima parte del subemendamento citato, si valuta la possibilità dell'arresto — e quindi si parla di

arresto facoltativo — solo in presenza di gravi delitti, ciò significa che davanti ad uno scippo, che è un reato consumato dal minore con una ripetitività che è diventata moda, il pubblico ufficiale, l'agente di polizia che si trova in presenza della consumazione del reato, non ha potere di intervento. E quindi la società ha motivo di reagire davanti a questa inerzia, che viene ad incidere sull'incapacità dello Stato di utilizzare tutti gli strumenti per assicurare, successivamente, la realizzazione della pretesa punitiva.

Se la nostra opposizione mirasse al «tanto peggio tanto meglio», codesto emendamento a noi andrebbe bene; ma siccome non siamo per la dissoluzione di una società che è anche la nostra e quella dei nostri figli, ci onoriamo di proporre una votazione per parti separate del subemendamento, preannunciando anche la richiesta di votazione a scrutinio segreto su entrambe le parti.

La prima parte del subemendamento, infatti è sicuramente — parlo in termini tecnico-giuridici — eversiva, in quanto vuole legare le mani della polizia in occasione di fatti, come quello che mi sono permesso di indicare, cioè lo scippo, che non sono definiti gravi reati, anche perché il paradigma sanzionatorio non comporta l'obbligatorietà del mandato di cattura. Davanti ad una razionalizzazione obiettiva della definizione di gravi reati...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di fare un po' di silenzio!

VINCENZO TRANTINO. Capisco che i colleghi sappiano tutto ciò che devo dire, perché questa è un'aula di divinatori, ma siccome non so neppure io come devo concludere (*Commenti*), sarei felice di potermi concentrare per essere più utile alla discussione.

Volevo arrivare, signor Presidente, al punto che nella previsione della non obbligatorietà del mandato di cattura rientra il paradigma del furto aggravato. Mi sono permesso di indicare la fattispecie dello scippo, davanti al quale

l'agente di pubblica sicurezza, che pure sia presente al fatto, non ha potere di intervento, nel senso che la facoltà gli è concessa solo per gravi delitti.

La seconda parte del subemendamento ha invece una sua *ratio*, che certamente viene a trovare il nostro consenso, perché queste proposte emendative, anche se recano firme altrui, hanno recepito la sostanza dei nostri interventi nel lungo lavoro della precedente e della presente legge di delega (e quindi non siamo dei manichei che intendono ubbidire soltanto alla vanità del nome, ma ci interessa la sostanza delle cose) e ci trova consenzienti, perché, quando vi è il filtro istruttorio, è il giudice a dimensionare la gravità del fatto, mentre è finita la flagranza e sono cessate le ragioni di «ispezione» della società di fronte al fatto stesso e quindi il diritto non entra più nella cronaca, ma si rifugia nel codice.

Per queste considerazioni, chiediamo la votazione a scrutinio segreto per parti separate e mentre annunciamo voto contrario alla prima parte, dichiariamo anche il nostro voto favorevole alla seconda parte del subemendamento Onorato 0.2.01.9.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, gran parte degli argomenti svolti dal collega Trantino, circa la prima parte del nostro subemendamento, valgono anche per il testo proposto dal Governo alla lettera *i*) del suo articolo aggiuntivo 2.01, perché anch'esso restringe l'esercizio facoltativo del potere di arresto in flagranza o di fermo solo per gravi delitti. A mio avviso questa restrizione, in presenza di indiziati o di autori di reato che siamo minorenni, ha un senso, perché credo che il parametro per restringere la libertà personale dei minorenni debba essere più grave rispetto agli imputati maggiorenni.

La differenza che esiste invece fra il nostro subemendamento e l'articolo ag-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

giuntivo del Governo è che noi sopprimiamo la frase: «esclusione di misure cautelari personali obbligatorie» perché, accogliendo sostanzialmente una nostra proposta, l'Assemblea ha in pratica caducato la cattura obbligatoria. Quindi, non ha senso prevedere l'esclusione per i minorenni.

Per quanto riguarda, poi, la non applicabilità delle disposizioni che escludono la revoca o la sostituzione della custodia in carcere, qui aboliamo questa non applicabilità, così come fa il subemendamento 0.2.01.7 della Commissione.

Spero dunque di essere riuscito a spiegare quale sia la portata del nostro subemendamento, sul quale raccomando ai colleghi di dare un voto positivo.

Un'ultima cosa soltanto desidero aggiungere, in relazione alle preoccupazioni del collega del Movimento sociale italiano che mi ha preceduto. La restrizione della facoltà di arresto riguarda anche la restrizione della facoltà di fermo di indiziati. Non riguarda soltanto il caso di flagranza, ma anche casi di semplici indizi di reato. E, a maggior ragione, credo che la facoltà di carcerazione debba riguardare gravi delitti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla prima parte del subemendamento Onorato 0.2.01.9, dalle parole «esercizio facoltativo» alle parole «per gravi delitti», non accettata dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	417
Maggioranza	209
Voti favorevoli	179
Voti contrari	238

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla restante parte del subemendamento Onorato 0.2.01.9, non accettata dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	418
Maggioranza	210
Voti favorevoli	209
Voti contrari	209

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.2.01.4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione del subemendamento Russo Franco 0.2.01.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Berselli. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la lettera i) dell'articolo aggiuntivo 2.01, del Governo prevede il «potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo per delitti di maggiore gravità e sempre che sussistano gravi ed assolute esigenze istruttorie ovvero gravi esigenze di tutela della collettività». Il subemendamento Russo Franco 0.2.01.10 vuole sostituire le parole «ovvero gravi esigenze di tutela della collettività» con le parole «o se sussiste pericolo di fuga».

Indubbiamente, l'espressione «gravi esigenze di tutela della collettività» è estremamente generica e non assicura all'imputato minore quelle garanzie che devono sussistere. Si assegna al giudice

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

un potere difficilmente esercitabile, in quanto è difficile pensare che il magistrato riesca ad individuare se sussistano in concreto delle esigenze di tutela della collettività da salvaguardare.

Indubbiamente non è agevole pensare che un magistrato, sulla scorta delle emergenze istruttorie ed anche alla luce di quello che potrà essere riferito dallo stesso minore in sede di interrogatorio, possa sostituirsi ad altri poteri dello Stato, per stabilire in concreto se, nella specie, vi siano quelle gravi esigenze di tutela della collettività che, a nostro avviso, è estremamente difficile scorgere ed ipotizzare.

Dopo questa premessa, si potrebbe pensare che noi siamo favorevoli al subemendamento in questione; in realtà non lo siamo, perché esso non tutela a sufficienza il minore imputato. Tale tutela viene invece dal successivo subemendamento Onorato 0.2.01.1, che propone di sostituire l'espressione «gravi esigenze di tutela della collettività» (che abbiamo visto essere estremamente generica in quanto non tutela a sufficienza l'imputato) con l'altra «grave pericolo di fuga». Pertanto il gruppo del movimento sociale italiano voterà contro il subemendamento Russo Franco 0.2.01.10 e a favore del subemendamento Onorato 0.2.01.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

VINCENZO TRANTINO. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale chiedo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Russo Franco 0.2.01.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	405
Votanti	274
Astenuti	131
Maggioranza	138
Voti favorevoli	45
Voti contrari	229

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare il subemendamento Onorato 0.2.01.1.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, anche per questo subemendamento, chiedo la votazione a scrutinio segreto, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Onorato 0.2.01.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	410
Votanti	276
Astenuti	134
Maggioranza	139
Voti favorevoli	62
Voti contrari	214

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellini Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battistuzzi Paolo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto

Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrigiani Giancarla
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano

Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippò Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Melega Gianluigi
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Merolli Carlo
Miceli Vito
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Mundo Antonio

Muscardini Palli Cristiana

Napolitano Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Quarta Nicola
Quattrone Francesco

Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto

Santarelli Giulio
Santini Renzo
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbe Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Ventre Antonio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano

*Si sono astenuti sull'emendamento
0.2.01.10 Russo Franco:*

Alborghetti Guido
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antoni Varese
Auleta Francesco

Barca Luciano
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Bohicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio

Cardinale Emanuele
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Cocco Maria
Colombini Leda
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Curcio Rocco

Danini Ferruccio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moschini Renzo

Nicolini Renato

Olivi Mauro

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Serri Rino
Soave Sergio
Spagnoli Ugo
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario

Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

*Si sono astenuti sul subemendamento
0.2.01.1 Onorato:*

Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baracetti Arnaldo
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Cardinale Emanuele
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Cocco Maria
Colombini Leda
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Piero
Crippa Giuseppe
Curcio Rocco

Danini Ferruccio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Mannino Antonino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moschini Renzo

Nicolini Renato

Olivi Mauro

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Serri Rino
Spagnoli Ugo
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbe Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Balzamo Vincenzo
Carlotto Natale
Fracanzani Carlo
Lobianco Arcangelo
Patria Renzo
Reina Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Scotti Vincenzo
Signorile Claudio
Zamberletti Giuseppe
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.2.01.7 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo ora votare il subemendamento 0.2.01.5 della Commissione. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Dichiaro che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore di questo subemendamento. In effetti, la previsione di un esame dell'imputato minorene ef-

fettuato direttamente dal giudice si inquadra in una tradizione culturale della quale siamo portatori e continuatori (mi riferisco alla tradizione della tutela dei minori) e rispetta una recentissima pronuncia della Corte costituzionale, che ha ritenuto di separare obbligatoriamente i giudizi con imputati minori da quelli in cui vi siano imputati maggiorenni.

È una norma assolutamente necessaria; e non c'è bisogno che io ripeta qui l'antico detto secondo cui *maxima debetur puero reverentia*. È indispensabile che nei confronti del minore che delinque, nei tempi calamitosi che attraversiamo, vi siano cautele anche e soprattutto di carattere processuale, che fin dal momento dell'interrogatorio aprano per il minore stesso la possibilità di emenda e di reinserimento nella vita ordinaria della società. Per queste ragioni, voteremo a favore del subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.2.01.5, della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento 0.2.01.6 della Commissione. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Credo che qualche attimo di attenzione dell'Assemblea sulla norma di cui viene proposta la soppressione con il subemendamento al nostro esame risulterà bene speso. La norma in questione mirava infatti a creare un albo speciale di avvocati e procuratori, abilitati all'esercizio del ministero difensivo davanti al tribunale dei minorenni: ciò secondo quella che pare sia un'antica aspirazione di coloro che operano nel settore della giustizia minore e che sembra si dolgano del fatto che non si trovano facilmente avvocati disposti a difendere minori e sostengano comunque che quelli che sono disponibili non sono all'altezza della situazione.

La Commissione, con una valutazione che noi condividiamo, ha ritenuto di sop-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

primere la norma, soprattutto perché essa è in linea di principio mortificante nei riguardi della categoria degli avvocati e dei procuratori legali italiani, i quali spesso gratuitamente si prestano nei tribunali dei minori, sovente ubicati in zone assai distanti da quelle in cui si esercita la cosiddetta giustizia ordinaria, per adempiere a quel ministero della toga che non ha bisogno solo del compenso materiale, ma che anzi, spesso e meritoriamente, si accontenta di un compenso morale qual è quello derivante dalla gratitudine del difeso e dall'apprezzamento dei magistrati chiamati a giudicare.

In sostanza — e ciò intendevo sottolineare nel mio intervento — la Commissione (e, mi auguro, l'Assemblea) respingono quella che appare come una settorializzazione della professione forense, ritenendo che essa nel suo complesso abbia dei titoli professionali e morali per assistere i minori nei processi che li riguardano.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

MICHELE CIFARELLI. Questa mia breve dichiarazione di voto è di pieno consenso per il subemendamento della Commissione. Perché allora ritengo di aggiungere altre parole alle tante qui dette? Perché mi interessa sottolineare un profilo, che è etico-politico. Non si deve ritenere che nei possibili conflitti di interesse sia unilaterale la soluzione cui si può pervenire.

Senza dubbio, sono preminenti gli interessi etici, e (perché no?) politici, riguardanti le preoccupazioni per le deviazioni dei minori e tutto un ordine di considerazione che non sono soltanto sociali o sociologiche, ma anche umane. Però vi è altresì un interesse generale, che è quello della difesa, che è quello dell'esercizio di questa altissima funzione. Non vi è momento di una tirannia nel quale la toga dell'avvocato, dovunque, non sia stata l'estremo usbergo del diritto e della libertà. Proprio nei regimi peggiori sempre è rimasta o ha potuto avere ingresso la fun-

zione dell'avvocato. Ora, nella specie, quello che noi abbiamo temuto, che in particolare noi repubblicani tendiamo a sottolineare con il consenso su questo subemendamento, è la corporativizzazione sotto specie di specializzazione, in relazione ad un settore della professione forense ed in particolar modo in relazione ad un'attività che finisce in tal caso con l'essere un'attività chiusa ai grandi soffi dell'esperienza umana e della vita del diritto. Ritengo, essendo stato nella mia vita e magistrato e avvocato, che i giudizi superficiali sull'una e sull'altra funzione siano sempre da evitare, in particolar modo in proposito, sia pure indirettamente, si pronuncia il Parlamento della nostra patria. Ecco perché voteremo a favore di questo subemendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento 0.2.01.6 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo ora votare il subemendamento 0.2.01.11 del Governo. Qual è il parere della Commissione?

CARLO CASINI, Relatore. Favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.2.01.11 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Dobbiamo ora votare l'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo.

PIERLUIGI ONORATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, voglio semplicemente far osservare che su questo articolo aggiuntivo, sostitutivo di tutte le direttive in materia di processo penale minorile, bisogne-

rebbe votare per parti separate, la lettera *i*). Più precisamente, bisognerebbe separare la votazione della prima frase «esercizio facoltativo del potere di arresto in flagranza o di fermo solo per gravi delitti;», perché ritengo che la votazione di questa prima frase sia stata preclusa dalla reiezione del mio subemendamento 0.2.01.9, votato anch'esso per parti separate: questo perché, come avevo già detto nella dichiarazione di voto, i due testi sono identici. Mi meraviglio che la maggioranza che sostiene il Governo abbia dato indicazione di voto negativo. Ma a questo punto, per correttezza, mi dispiace — mi dispiace per il Governo e per la maggioranza —, ma credo che la votazione di quella parte sia preclusa.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, chiedo se non sia il caso che nella lettera *i*) dell'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo che stiamo per votare venga eliminato a cura della Commissione l'inciso «esclusione di misure cautelari personali obbligatorie;», perché queste misure non esistono più, in quanto una modifica apportata all'articolo 2 ha escluso la presenza di misure cautelari obbligatorie. Quindi, se restasse tale formulazione, daremmo adito ad equivoci per il legislatore delegato.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vorrei che intanto rispondesse, se può, all'onorevole Violante e poi che esprimesse un parere — anche se la Presidenza si riserva di esprimere il proprio — sull'obiezione dell'onorevole Onorato.

CARLO CASINI, *Relatore*. Intervengo prima su questo secondo punto, sollevato dall'onorevole Onorato.

Non v'è dubbio che nel parere della Commissione non vi era alcuna volontà — e questo è di tutta evidenza — di can-

cellare anche la prima parte della lettera *i*) dell'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo; al contrario, proprio perché il subemendamento Onorato 0.2.01.9 che è stato respinto era complessivamente diverso dal testo del Governo, il parere su di esso è stato contrario.

Questa è la ragione per la quale ritengo che si debba mantenere la prima parte della lettera *i*).

In ogni caso su questo punto, che è di interpretazione regolamentare, mi rimetto a quanto deciderà la Presidenza, fermo restando che in ogni caso l'eventuale cancellazione — su cui, ripeto, esprimo parere contrario — della prima parte della lettera *i*) non è preclusiva per chi redigerà materialmente il nuovo codice di procedura penale.

Quella che poneva il collega Violante è una questione seria perché, nel disciplinare la carcerazione preventiva per quanto riguarda gli adulti, cioè nel quadro della disciplina generale del nuovo codice di procedura penale, abbiamo previsto un meccanismo, già presente nel testo predisposto dal Governo nel 1978, per cui in presenza di delitti gravi (che sono indicati) vi è l'obbligo del giudice di motivare se non ritiene di emettere mandato di cattura.

Il mio dubbio è dunque il seguente. Da un lato l'espressione è impropria, con riferimento alla disciplina che abbiamo precedentemente approvato; d'altra parte è vero che nella disciplina precedente si distingue tra casi di cattura assolutamente facoltativa e casi in cui il giudice, se ritiene di escludere la cattura, deve comunque motivare tale decisione.

In definitiva, mi rimetto al giudizio dell'Assemblea. Ho però l'impressione che lasciando la formula così com'è si dica in fondo ciò che vogliamo, e cioè che per i minori in nessun caso vi debba essere alcuna coercizione, né nella forma attuale, obbligatoria, né in quella di un dovere di motivazione per escludere la carcerazione. Mi pare che questa formula sia più garantista; però mi rimetto all'Assemblea.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

VINCENZO TRANTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Onorevole Presidente, solo per un chiarimento, e quindi, eventualmente, per un intervento.

Di fronte ad un diluvio di stampati, noi vorremmo metterci al coperto. Stiamo discutendo l'articolo 2-bis, indicato come articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, o vi sono altri emendamenti che non sono in nostro possesso, e che non abbiamo potuto esaminare a causa della successione di stampati diversi?

PRESIDENTE. Onorevole Trantino, per quanto riguarda la Presidenza, posso dirle che solo l'articolo aggiuntivo stampato, di cui lei ha parlato, è agli atti.

VINCENZO TRANTINO. Mi permetto allora, a questo punto, di muovere innanzitutto un rilievo di ordine formale: l'articolo 2-bis non rappresenta un emendamento, o un subemendamento, ma piuttosto una diversa formulazione dell'articolo 2.

Le chiedo allora, signor Presidente, di consentirmi l'utilizzazione del tempo necessario previsto dal regolamento, perché si tratta di illustrare l'intera materia dell'articolo 2-bis, per la quale noi non abbiamo ancora preso la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Trantino, lei sa — poiché è una prassi costante: non innoviamo affatto, in questo momento — che la discussione su un articolo comprende la discussione sugli emendamenti, subemendamenti e anche sugli articoli aggiuntivi; in questa fase è possibile intervenire solo per dichiarazione di voto.

Capirei la sua richiesta se fossero stati presentati nuovi emendamenti, sui quali lei potrebbe desiderare un approfondimento; ma essendosi già svolta la discussione sull'articolo 2, le ho dato la parola solo per dichiarazione di voto.

VINCENZO TRANTINO. In questo caso — anche se non vorrei attirarmi l'antipatia

dell'Assemblea — le chiedo, signor Presidente, la votazione dell'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo lettera per lettera, con relativa illustrazione, perché le ipotesi contemplate nel testo sono diverse l'una dall'altra.

PRESIDENTE. Onorevole Trantino, l'illustrazione non è possibile.

VINCENZO TRANTINO. No, signor Presidente, ci mancherebbe! Intendo chiederle di parlare a titolo di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Trantino, vorrei capire, a questo punto, per quale motivo lei ha chiesto la parola.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, credo di essere stato assolutamente esplicito: ho chiesto di intervenire sull'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, e le ho chiesto di poter formulare le dichiarazioni di voto lettera per lettera, perché chiediamo la votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Poiché lei continua a parlare, onorevole Trantino, volevo sapere su che cosa.

VINCENZO TRANTINO. Sto ubbidendo alle sollecitazioni della Presidenza: prendo la parola per dichiarare il voto sulle varie lettere che contiene l'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo.

PRESIDENTE. Va bene.

VINCENZO TRANTINO. In ordine alla lettera a), non spenderemo una sola parola in riferimento alla connessione tra procedimenti concernenti gli imputati minorenni. Però restiamo fortemente preoccupati dell'inciso successivo, relativo alla «non operatività della connessione tra procedimenti per reati commessi dallo stesso imputato, rispettivamente quando era minore e quando era maggiore degli anni diciotto». In pratica codesto inciso è

violatore del favore nei confronti del reo, perché la connessione di carattere soggettivo, prevista dall'articolo 45 del codice di rito, non può trovare deroga né può tollerare inframmettenza con un'ipotesi — quella prevista dalla lettera a) — la quale si risolve negativamente e contro l'imputato.

L'imputato, che un giorno prima degli anni diciotto aveva commesso un reato ed un giorno dopo gli anni diciotto ha commesso altro reato, non può ai fini della connessione soggettiva farsi giudicare per unico contesto quando il caso importerebbe proprio la deroga; e quindi subirebbe due giudizi e due sentenze che non potrebbero essere a questo punto vincolati dal richiamo *ex* articolo 81 ed *ex* articolo 45. Il combinato del reato continuato con la connessione troverebbe un ostacolo insuperabile in questa previsione, che non sappiamo come sia stata partorita dal legislatore in tema di sintesi con il 2-bis.

Circa la lettera b), noi abbiamo trovato la non ammissibilità, nel processo penale, dell'esercizio dell'azione civile. Ci permettiamo di osservare che si verifica con ciò uno stravolgimento delle regole dell'ordinamento, che colpisce una figura estranea al minore; perché nel processo minorile la parte offesa può essere un maggiore. In caso di una violenza carnale commessa in danno di una maggiorenne, l'esclusione dell'intervento della parte civile nel giudizio minorile colpisce interessi penalmente protetti sinora, nel momento in cui si verifica, per altra ipotesi, una dilatazione oltre misura delle figure che possono costituirsi parte civile. Non si capisce come noi prevediamo qui che la lega dei diritti dell'uomo, la lega contro la vivisezione e così via possano costituirsi parte civile, mentre invece il danneggiato diretto ed immediato nel processo minorile non ha questo ruolo.

Mi pare che un insuperabile rilievo di ordine costituzionale si prospetti; e questo quindi contrasta con la previsione generale in tema di allargamento delle frontiere della costituzione di parte civile, per quella cosiddetta diffusività di inte-

ressi protetti, atteso che l'esclusione del danno immediato e diretto, siccome portato da persone estranee al processo minorile, viene largamente compromesso da questa valutazione. I riflessi di ordine costituzionale, a mio modo di vedere sono connessi al tema.

Per la lettera c) l'esclusione della pubblicità delle udienze penali non solo oggi è regola operante, ma richiama anche una lunga battaglia che abbiamo svolto in tema di violenza carnale; vale a dire il *clamor fori* è decisamente negativo e fa strame a volte del buon nome e del decoro, a volte del destino dello stesso imputato, non solo quando esso è minore.

Il richiamo all'articolo 519 e a quella disciplina fuorviante, che si vorrebbe introdurre, conclama ancora l'esattezza del principio, che tutelava il primo come il secondo caso, e quindi un riserbo dovuto al soggetto centrale del processo, al protagonista del processo — nel caso la offesa nella violenza carnale, qui per la parte in discussione — si trova a dover centrare l'attenzione su un punto, cioè che il divieto della pubblicità del processo penale certamente giova a quello che potrebbe essere, in tema di riserbo, il rilancio sociale della figura colpita dal processo penale stesso.

Il punto d), relativo all'obbligo del giudice di illustrare all'imputato minorene il contenuto e le ragioni della sentenza, ci vede assolutamente favorevoli, anche se dobbiamo ammettere che nella pratica, ad opera di magistrati di larga coscienza, questo già si verifica.

Circa il punto e), dobbiamo dire che l'inciso «anche se perseguibili a querela» vanifica strutture legali costituite, perché, nel caso di specie, la perseguibilità della querela viene ad essere incenerita dalla presenza di soggetti estranei territorialmente competenti indicati nella lettera e), che servono come lavoro di *équipe*, ma proprio per la eliminazione della perseguibilità che è stata apportata, il testo ubbidisce ad una nostra sollecitazione in Commissione ed ha recepito largamente le giuste proposte che prospettavamo.

Il «potere del giudice di sospendere il

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

processo per un tempo determinato», e quindi la utilizzazione degli interventi di sostegno, di cui alla lettera *f*), serve a raffigurare una perplessità: quella cioè che l'equità spezzi la griglia del formalismo; ma noi siamo favorevoli perché vogliamo il processo sostanziale in ogni senso e in questo caso il processo tenderebbe proprio alla salvaguardia dell'interesse processuale del minore.

L'«applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive esclusivamente in base alla pena irrogata in concreto», di cui alla lettera *g*), ci trova consenzienti così come la successiva lettera *h*).

Un argomento in più deve essere speso per la lettera *i*). L'«esercizio facoltativo del potere di arresto in flagranza o di fermo solo per gravi delitti» è stato già illustrato...

PRESIDENTE. Onorevole Trantino, la prego di non dimenticare che la sua è una dichiarazione di voto, che ovviamente non può che essere unica, cioè nei termini previsti dal regolamento.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, credevo mi ringraziasse per il ritmo veloce che ho imposto alla mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La ringrazio per il ritmo veloce, ma tenga conto che la dichiarazione di voto è unica ed il regolamento prevede tempi precisi.

VINCENZO TRANTINO. Sto utilizzando, a favore della brevità, la mia abituale velocità di parola, con una marcia in più che ho innestato al fine di non subire questo richiamo, che mi pare ingeneroso, Presidente.

La lettera *l*), cioè la riduzione della durata massima delle misure di coercizione personale, rispetto a quella prevista dalla direttiva n. 54 dell'articolo 2 e l'ulteriore riduzione per gli imputati minori di sedici anni, accoglie le nostre sollecitazioni e le nostre proposte.

Per quanto riguarda la lettera *m*), la eliminazione della separazione degli inter-

venti ci sembra civile e saggia; è certamente una previsione largamente moderna — non diciamo progressista in quanto questo termine è altrettanto largamente inquinato — che ci trova assolutamente favorevoli.

L'«attribuzione al tribunale per i minorenni del potere di concedere la liberazione condizionale», di cui al punto *o*), rappresenta finalmente la risposta ad una nostra solitaria attività emendativa. I conflitti di principi e la coerenza di trattamento impongono codesta valutazione, atteso che spesso le corti minorili, nel momento in cui dovevano attribuire la liberazione condizionale usavano metri e parametri spesso perversi, che non consentivano certamente identità di trattamento per il minore, mentre oggi l'appropriazione della sede, vale a dire quella del giudice naturale, il tribunale minorile, ci lascia largamente al riparo da simili inconvenienti.

Siamo favorevoli alla previsione di cui alla lettera *p*). Dobbiamo in ultimo rappresentare, signor Presidente, una genericità previsionale quando alla lettera *q*) si prevede che la «difesa di imputati minorenni possa essere assunta soltanto da avvocati e da procuratori legali iscritti in un albo speciale». Questo emendamento è stato opportunamente eliminato, ma vorrei cogliere questa occasione per ringraziare il Governo di aver previsto che non vi siano albi speciali che rappresentino un limite all'esercizio del diritto della professione. Non credo che questa occasione di poter ringraziare il Governo da parte dei banchi dell'opposizione non debba essere gradita da chi rappresenta oggi autorevolmente il Governo stesso.

Per queste ragioni richiediamo, ripeto, la votazione per parti separate dell'articolo aggiuntivo, ritenendo di aver chiarito in questa dichiarazione di voto le nostre valutazioni in proposito (*Applausi a destra*).

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

MAURO MELLINI. Signor Presidente, quando si discusse in quest'aula il provvedimento sulla violenza sessuale, mi espressi con molta fermezza contro la introduzione di quella costituzione di parte di cui anche qui abbiamo dovuto in qualche modo occuparci.

È stato già osservato dal collega Trantino come in questo caso, con una strana operazione, si introduce il principio secondo il quale, ad esempio, in un caso di violenza sessuale operato da un maggiorenne, cioè da persona con almeno diciotto anni ed un giorno, si costituisce parte civile — giustamente — la vittima della violenza, poi l'associazione femminista e chissà chi altri; se invece l'imputato ha 17 anni, 11 mesi e 29 giorni, ella non può costituirsi come parte civile, nemmeno se si tratta del caso di una donna violentata. Non lo dico per farmi assolvere da critiche che allora mi furono mosse da certi ambienti femministi, ma non posso non rilevare la gravità del fatto che non possa costituirsi parte civile nemmeno la donna violentata.

Non solo, ma la querela in questo caso viene praticamente abolita, perché si prevede che, se anche la parte propone querela, basta che il servizio sociale dica che vi è stata una violenza sessuale di tipo bonario, caratterizzata in larga misura dal tono fanciullesco del ragazzuolo che l'ha perpetrata, che non è più possibile procedere.

Quindi, la differenza di quattro giorni determina che, da una parte, ci sia un processo con una parte civile e una parte in aggiunta alla parte civile e, dall'altra parte, ci sia non solo l'esclusione della parte civile, ma anche la possibilità di un giudizio del servizio sociale che può determinare l'impossibilità di procedere. Lascio giudicare a voi la coerenza di atteggiamenti di questo genere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo che l'onorevole Trantino ha chiesto che venga votato per parti separate, lettera per lettera.

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, nonché la lettera *a*), fino alle parole «degli anni diciotto», accettate dalla Commissione.

(Sono approvate).

Pongo in votazione la lettera *b*) dell'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, accettata dalla Commissione.

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera *c*) dell'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, accettata dalla Commissione.

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera *d*) dell'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, accettata dalla Commissione.

(È approvata).

La lettera *e*) è soppressa.

Pongo in votazione la lettera *f*) dell'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, accettata dalla Commissione.

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera *g*) dell'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, accettata dalla Commissione.

È approvata).

Pongo in votazione la lettera *h*) dell'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, accettata dalla Commissione.

(È approvata).

Per quanto riguarda la lettera *i*) di questo articolo aggiuntivo, dobbiamo risolvere due problemi. C'è anzitutto la richiesta dell'onorevole Onorato, a proposito della quale devo dire che la Presidenza concorda pienamente con il relatore, poiché non vi è dubbio che la prima

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

parte della lettera *i*) è inserita in un contesto completamente diverso da quello del sub emendamento Onorato 0.2.01.9, già respinto dalla Camera.

Per quanto riguarda invece la questione sollevata dall'onorevole Violante, il relatore sostanzialmente si rimette all'Assemblea. Onorevole Violante?

LUCIANO VIOLANTE. Al fine di chiarire questa parte, propongo di sostituire al punto *i*) le parole: «esclusione di misure cautelari personali obbligatorie» con le parole: «facoltatività in ogni caso delle misure cautelari personali». Mi pare che sia questo lo scopo che si voleva raggiungere con l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Onorevole Riz?

ROLAND RIZ, *Presidente della Commissione*. La Commissione si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. La proposta è accoglibile perché supera le obiezioni del relatore rispetto alla primitiva formulazione: mi dichiaro favorevole a questa soluzione.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Vorrei formalizzare il sub-emendamento (che non posso presentare, ma credo che possa essere presentato dal Governo) nel senso di sostituire le parole: «esclusione di misure cautelari personali obbligatorie» in «facoltatività in ogni caso delle misure cautelari personali».

ROLAND RIZ, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLAND RIZ, *Presidente della Commissione*. Preferisco l'espressione: «facoltati-

vità di misure cautelari personali», senza le parole «in ogni caso», tolte le quali la Commissione è d'accordo.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo modifica allora la lettera *i*) dell'articolo aggiuntivo 2.01 nel senso di sostituire le parole: «esclusione di misure cautelari personali obbligatorie», con le parole: «facoltatività di misure cautelari personali».

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

Pongo in votazione la lettera *i*) dell'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, accettata dalla Commissione, con le modifiche recate.

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera *l*) dell'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, accettata dalla Commissione.

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera *m*) dell'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, accettata dalla Commissione.

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera *n*) dell'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, accettata dalla Commissione.

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera *o*) dell'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, accettata dalla Commissione.

(È approvata — *Commenti del deputato Tassi*).

Pongo in votazione la lettera *p*) dell'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo, accettata dalla Commissione.

(È approvata).

La lettera *q*) è stata soppressa. Risulta quindi approvato l'articolo aggiuntivo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

2.01 del Governo, che consta anche della lettera r) di cui al subemendamento 0.2.01.11 del Governo, precedentemente approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Violante 2.05.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, ritiro l'ultima parte di questo mio articolo aggiuntivo, dalle parole: «potere-dovere del giudice» fino alla fine e chiedo che la votazione avvenga per parti separate — in quanto su tale articolo la Commissione ha espresso un parere un po' articolato —, nel senso di votare la parte dall'inizio fino a tutto il numero 1, quindi la restante parte.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

ALDO BOZZI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Violante 2.05 e quello della Commissione 2.02, sono in dubbio sulla votazione e chiederei un chiarimento al ministro ed al relatore. Vorrei in altri termini sapere se sia possibile procedere alla revisione dell'ordinamento giudiziario soltanto per la parte che riguarda il processo penale, accantonando tutto il resto.

Secondo il mio punto di vista, la revisione dell'ordinamento giudiziario, che una disposizione transitoria della Costituzione richiedeva circa 40 anni fa, è un tutt'uno e non si può scindere. Desidererei infine sapere se questo emendamento possa essere interpretato come volontà di insabbiare e di accantonare i lavori già conclusi della commissione Mirabelli che prevede la revisione generale dell'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

MICHELE CIFARELLI. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto si riferisce ad entrambe le parti dell'articolo aggiuntivo Violante 2.05, che voteremo separatamente secondo la richiesta del proponente. Per quanto riguarda la prima parte, cioè l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario, noi voteremo contro, non già perché non ci rendiamo conto che per attuare il nuovo processo penale si debba adeguare l'ordinamento giudiziario, ma perché riteniamo che il problema dell'ordinamento giudiziario non possa essere considerato soltanto sotto l'aspetto dell'esigenza del processo penale, ed in ogni caso non possa essere oggetto di una parte di questa delega al Governo, che è una delega, per una completa elaborazione di un nuovo codice di procedura penale molto innovatore e molto coraggioso.

Per questi motivi, pregherei il collega Violante di non insistere su questa parte, perché non vorrei che una votazione negativa, alla quale contribuiremo, significasse che la Camera è insensibile a questa esigenza. Si porrebbe la Camera in una luce falsa, in quanto non è che essa non sia sensibile, anzi, proprio perché troppo sensibile ritiene che un aspetto così complesso non possa essere considerato solo in questo capo della legge delega.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'articolo aggiuntivo, noi voteremo a favore per ovvie ragioni. La prima perché l'esame e la nuova sistemazione del patrocinio dei non abbienti non costituisce un problema così vasto e non implica precisazioni molto particolareggiate e dettagliate, in quanto tutto ciò riguarda il processo penale.

Vorrei ricordare quanto ho già detto in sede di discussione generale, e cioè che non è concepibile la piena attuazione di questo nuovo processo penale se non si rende moderno ed efficiente il sistema del patrocinio dei non abbienti. Pertanto, dal momento che i proponenti hanno limitato alla prima parte di questo punto 2) dell'articolo aggiuntivo la loro richiesta di inclusione nella legge-delega, noi repubblicani voteremo a favore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, noi siamo contrari all'articolo aggiuntivo Violante 2.05 dal momento che individuiamo nel punto 1 (cioè quello di cui intendo occuparmi in questo momento) un ampliamento della delega che non ci convince affatto. È vero che per far funzionare il nuovo codice di procedura penale occorrerà una modifica delle leggi sull'ordinamento giudiziario, ma noi non intendiamo in alcun modo rimmetterci ad una facoltà discrezionale — poiché di questo si tratta in sostanza — del Governo ad emanare norme sull'ordinamento giudiziario. Noi riteniamo che il Parlamento possa e debba essere espropriato del potere-dovere di esaminare direttamente le modalità secondo cui l'ordinamento giudiziario sarà reso compatibile con le nuove norme del processo penale. Ecco perché questa delega, che io definirei vagamente illuministica, non ci convince; non ci convince né nell'articolo aggiuntivo 2.05 dei colleghi comunisti né in quello 2.02 del Governo.

Il secondo problema (su cui esiste la nostra ampia disponibilità) riguarda le disposizioni sul patrocinio dei non abbienti. Si tratta di un vecchio problema che, più per pigrizia che per impossibilità, non è mai stato risolto nella nostra Repubblica; è un problema grave perché il diritto della difesa deve essere concretamente assicurato anche mediante la disponibilità di difensori retribuiti per le persone meno abbienti.

Pertanto voteremo contro il primo punto dell'articolo aggiuntivo 2.05, nella divisione che il collega Violante ha prospettato alla Presidenza, mentre voteremo a favore del secondo punto dello stesso articolo aggiuntivo, che riguarda il patrocinio dei non abbienti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI. Parlerò sull'articolo aggiuntivo 2.05 dei colleghi Violante, Spagnoli e Macis. Sul punto 2 sono d'accordo, nei limiti di quanto detto poc'anzi dal collega Cifarelli, e cioè sulle parole: «nuove disposizioni sul patrocinio dei non abbienti con indicazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi per poter godere del beneficio». Infatti si tratta di un argomento di largo e pesante interesse sociale che deve essere finalmente approvato: pertanto mi sembra giusto affidare al Governo in sede di delega la soluzione di un problema eterno e mai risolto. Speriamo che lo sia ora, poiché altrimenti una gran parte della utenza povera della giustizia finirebbe col non trovare udienza.

Su tutto il resto dell'articolo aggiuntivo 2.05 sono contrario. Mi riferisco in particolare al punto 1, là dove si mescolano insieme deleghe in parte già contenute nell'articolo aggiuntivo 2-ter del Governo; a tutto questo si aggiungono altri elementi che sono estranei alla materia della delega, come la ristrutturazione degli uffici del pubblico ministero, perché se per ristrutturazione si intende quello che il termine «ristrutturazione» esprime, questa è una competenza che l'articolo 110 della Costituzione affida già al ministro di grazia e giustizia, relativamente all'istituzione e al funzionamento delle attrezzature e degli uffici per l'amministrazione della giustizia. Inoltre l'«assegnazione in tutti gli uffici degli affari sulla base di criteri predeterminati» appartiene ad una normativa ordinaria, che tra l'altro è già all'esame della Camera dei deputati e del Senato, per cui vi è l'inopportunità di prevederla in questa delega.

Questa è la nostra dichiarazione di voto su questo articolo aggiuntivo, che sarà, riassumendo, favorevole soltanto al primo inciso del n. 2) dell'articolo aggiuntivo Violante 2.05 e contrario al resto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Spagnoli. Ne ha facoltà.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

UGO SPAGNOLI. Signor Presidente, rilevo che sul punto 2) dell'articolo aggiuntivo Violante 2.05 si sia riscontrato un favore generale. Le ragioni sono ovvie ed io mi limito soltanto a dire che questo tipo di processo se non viene accompagnato da una normativa seria sul gratuito patrocinio finirà per essere un processo di classe, perché il tipo di impostazione e la forte presenza del difensore, in mancanza di un sostegno per i più poveri e per i più deboli, finirebbe soltanto per giovare a determinate categorie di cittadini. Di qui l'esigenza di avviare finalmente un discorso serio sul gratuito patrocinio.

Il punto che invece mi sembra più controverso è quello che attiene alla nostra richiesta di concedere al Governo una delega per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario, ma non in termini generali, sia pure con riferimento ai principi adottati dal codice, bensì con riferimento specifico alla ristrutturazione degli uffici del pubblico ministero. Vorrei in proposito rispondere al collega Bozzi, il quale giustamente ci ha ricordato che per quarant'anni non siamo riusciti ad adeguare ai principi costituzionali l'ordinamento giudiziario nel suo complesso: abbiamo connesso, modificato pezzi di ordinamento giudiziario, ma non siamo riusciti, a tutt'oggi, a modificare nel suo complesso l'ordinamento. Tuttavia non possiamo pensare di dilazionare questo momento a chissà quale data, quando avremo la codificazione e la realizzazione di un nuovo processo penale in cui la figura del pubblico ministero è profondamente diversa. Nel nuovo processo penale si assommeranno dei poteri rilevanti nel pubblico ministero, perché egli sarà il *dominus* pressoché assoluto dell'istruttoria, non essendovi più, se non per una funzione in qualche modo di garanzia, il giudice istruttore ed essendo tutto lasciato nelle mani del pubblico ministero.

Allora, onorevoli colleghi, dobbiamo subito pensare ad un ufficio del pubblico ministero in cui — non come avviene oggi — i poteri non debbono assommarsi nei capi degli uffici, perché altrimenti con-

centreremmo nelle figure dei capi degli uffici un potere relevantissimo che potrebbe anche avere conseguenze sulla stessa indipendenza del pubblico ministero. Questo è il punto centrale e la questione è di grande rilievo. Ecco perché noi l'abbiamo voluta sottolineare. Ci si potrà dire che c'è la norma di cui all'articolo aggiuntivo 2.02 del Governo, ma essa è generica mentre per noi l'obiettivo è di tenere presente quella che sarà la figura del pubblico ministero in questo processo, nonché il processo di poteri che noi gli attribuiamo. Non possiamo non riflettere sulle eventuali conseguenze, che questo codice avrà rispetto al potere dei capi degli uffici.

Questo è ciò che volevo sottolineare, onorevole Bozzi. Capisco bene che sarebbe auspicabile che tutto avvenisse in una visione complessiva, sia per il processo civile che per quello penale, sia per il pubblico ministero che per il magistrato giudicante, ma purtroppo l'esperienza di questi quarant'anni è stata negativa e nel momento in cui ci accingiamo a realizzare questo codice non possiamo non farci carico dei riflessi che potrebbe avere sulla stessa indipendenza del pubblico ministero una considerazione, da parte nostra, di questo punto, delicato ed importante e che potrebbe davvero in qualche modo falsare una situazione, se noi non provvedessimo tempestivamente.

Il nostro obiettivo è quello di dare una delega su questo punto specifico dell'ordinamento giudiziario. Certamente avremmo preferito scriverne la normativa con le nostre stesse mani ma, trattandosi di una legge-delega, sentiamo l'esigenza di dare una delega anche su questo punto per specifiche e, credo, profondamente valide e giustificate ragioni (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, desidero esprimere il voto favore-

vole del gruppo della sinistra indipendente all'articolo aggiuntivo Violante 2.05.

Le ragioni del nostro voto favorevole sono quelle indicate da tutti i colleghi che sono intervenuti a proposito del punto 2), e quindi a proposito del gratuito patrocinio per i non abbienti.

Le ragioni del nostro voto favorevole per quanto riguarda il punto 1) sono le seguenti: innanzitutto, ritengo che una delega legislativa come quella prevista nell'articolo aggiuntivo Violante 2.05 o come quella prevista nell'articolo aggiuntivo 2.02 del Governo in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario non sia preclusa dall'esistenza della commissione Mirabelli, che è una commissione ministeriale, che può continuare a fare il suo lavoro. Ma noi riteniamo che l'esistenza di un indirizzo politico parlamentare verso il Governo per esaminare questa riforma dell'ordinamento giudiziario sia un fatto positivo.

In secondo luogo, non è vero che la riforma dell'ordinamento giudiziario o anche la ristrutturazione degli uffici del pubblico ministero siano materie riservate alla competenza del Ministero di grazia e giustizia *ex* articolo 110 della Costituzione, perché tale articolo, erroneamente indicato dal collega Felisetti, riguarda l'organizzazione dei servizi, quindi degli strumenti al servizio dell'organizzazione giudiziaria, e non l'organizzazione giudiziaria, per la quale invece, per un altro articolo della Costituzione, c'è riserva di legge. Quindi, delega legislativa nell'ambito della riserva di legge.

Inoltre (e questa è una ragione molto, molto importante nella nostra determinazione), il nostro voto sarà favorevole all'articolo aggiuntivo 2.02 del Governo, ma a maggior ragione sarà favorevole al nostro articolo aggiuntivo Violante 2.05, perché esso contiene una delega specifica in più: «assegnazione in tutti gli uffici degli affari sulla base di criteri predeterminati; non revocabilità dell'assegnazione del procedimento se non per giusto motivo e con provvedimento motivato».

Questa ulteriore delega, a nostro avviso, è molto importante, perché si riferisce alla materia del giudice naturale, quindi della soggezione della giurisdizione e dell'azione penale soltanto alla legge. Quindi, si tratta di una materia che riguarda i diritti delle parti nel processo penale. Direi che si tratta addirittura di una materia che più che l'ordinamento giudiziario riguarda i diritti civili nel processo penale. E credo che sia importante inserire una delega in questo senso: che predetermini i criteri dell'assegnazione ed i criteri della revoca, proprio perché tutela le garanzie costituzionali del giudice naturale, della soggezione della giurisdizione, e quindi anche dell'azione penale, alla legge.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Violante?

LUCIANO VIOLANTE. Desidererei modificare il mio articolo aggiuntivo 2.05 nel senso di aggiungere, al numero 1) dopo le parole: «uffici del pubblico ministero», le parole: «in attuazione dei criteri indicati nell'articolo 2».

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Violante.

Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Violante 2.05?

CARLO CASINI, *Relatore*. Avevo già espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo Violante 2.05 nel suo insieme. Ora, però, se ne chiede la votazione per parti separate: quindi, credo che il relatore debba esprimersi di nuovo.

Il parere della Commissione è contrario, a maggioranza, per quanto riguarda la prima parte, fino a tutto il numero 1); è favorevole sulla seconda parte, nel testo modificato dal presentatore, con la soppressione delle parole da «potere-dovere» fino alla fine.

Due parole per spiegare questa posizione, che del resto è già stata illustrata

da altri (in particolare dall'onorevole Felisetti). Sulla materia trattata dal primo punto esiste l'articolo aggiuntivo 2.02 del Governo, ed è a questo che facciamo riferimento. Ci sembra che non sia materia di delega l'assegnazione in tutti gli uffici degli affari sulla base di criteri predeterminati, la non revocabilità dell'assegnazione del procedimento se non per giusto motivo. È bene, cioè, che il Governo, dopo adeguati approfondimenti, rifletta su tutta la materia, anche perché personalmente non sono affatto d'accordo con questa impostazione. Magari poteri di indagine (quindi poteri meno controllabili) da parte del pubblico ministero esigono un controllo almeno del vertice dell'ufficio. Il parere della Commissione, quindi, è contrario sulla prima parte dell'emendamento.

Quanto alla seconda, devo dire che la formulazione illustrata dal collega Violante è frutto di un certo dibattito svoltosi in Commissione. Tutti siamo assolutamente d'accordo sull'opportunità, a breve, di un riordinamento del patrocinio per i non abbienti; siamo d'accordo anche con quanto ha dichiarato l'onorevole Spagnoli circa l'esigenza secondo cui il nuovo processo, per funzionare, abbia questo ulteriore supporto. Vorremmo però che la disciplina fosse rimeditata e seguisse ad un dibattito adeguato.

Quali sono, infatti, i criteri in base ai quali disciplineremo in modo diverso il patrocinio dei non abbienti? Dovremmo forse statalizzare questa funzione? Stabilire un raccordo con i consigli dell'ordine per fissare la retribuzione? Temo, in sostanza, che questa richiesta, indubbiamente valida, non sia però frutto di una sufficiente riflessione. Per questo eravamo perplessi anche sul numero 2), il quale, nella seconda parte, conteneva dei vincoli che potevano non essere condivisi da tutti.

Il testo attuale, ancorché generico, fornisce comunque un'indicazione e costituisce almeno una forma culturale di pressione affinché questo punto venga preso in considerazione dal Governo.

In conclusione, la Commissione è contraria alla prima parte dell'articolo aggiuntivo Violante 2.05, fino al termine del numero 1), mentre è favorevole al numero 2) fino alla parola «beneficio», dal momento che la restante parte è stata ritirata. Faccio presente che ciò che di valido è contenuto nel numero 1) si ritrova nel successivo articolo aggiuntivo 2.02 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Credo di dovere una risposta all'onorevole Bozzi, il quale, per altro, ha fatto riferimento all'articolo aggiuntivo 2.02 del Governo. Ritengo che, dato l'andamento della discussione, sia possibile fornire questa risposta in sede di parere sull'articolo aggiuntivo Violante 2.05.

Mi rendo conto delle perplessità espresse dall'onorevole Bozzi e debbo dire che non sono dell'opinione che, in misura surrettizia, si introduca in una legge delega addirittura un'altra delega che riguarda l'ordinamento giudiziario (oltre tutto si tratta di una materia assai complessa e difficile) senza aver definito direttive precise.

Mi sentirei tuttavia, onorevole Bozzi, di difendere l'inevitabile necessità di un riferimento a modifiche dell'ordinamento giudiziario, per altro nei termini contenuti nel citato emendamento del Governo, perché non v'è dubbio che alcune scelte che riguardano il nuovo processo penale inevitabilmente incidano sull'esigenza di un accordo con l'ordinamento giudiziario. Tanto per fare un esempio, il nuovo processo penale prevede la figura del pubblico ministero in pretura, che oggi non esiste. Mi pare chiaro che non potremmo sperimentare ed attuare il nuovo processo penale se, al contempo, non apportassimo questa correzione all'ordinamento giudiziario vigente. So bene che, per strade parallele, si potrebbe raggiungere il medesimo risultato, ma a me pare, essendo il destino nostro nelle mani degli dei, che l'idea di consentire al Governo di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

operare sull'ordinamento giudiziario solo quelle correzioni che siano rigorosamente funzionali all'operatività del nuovo processo penale sia tutto sommato utile, perché altrimenti rischieremmo di trovarci con un modello processuale pronto, ma di non avere gli strumenti per renderlo praticabile.

Questa, per altro, è anche la ragione per la quale intendo ribadire la contrarietà del Governo all'emendamento Violante 2.05, salvo per quanto riguarda la parte residua del punto 2), prendendo atto al riguardo dell'atteggiamento favorevole dei vari gruppi e dell'esigenza, manifestata qui anche dall'onorevole Spagnoli, di individuare strumenti di gratuito patrocinio un po' meno fragili di quelli attuali, in modo da eliminare, con riferimento al tipo di processo che si sta delineando, la disparità che altrimenti si creerebbe in base alle condizioni economiche degli interessati.

Per quel che riguarda il punto 1), per altro, la contrarietà del Governo non si basa certamente su una presunta inammissibilità della delega, né su una supposta genericità dei criteri direttivi, perché soprattutto la seconda parte del punto in questione fissa dei criteri ben precisi: si basa invece sulle stesse ragioni indicate dal relatore.

Non credo, francamente, di poter oggi accettare, su questo tema, una scelta come quella avanzata dal gruppo comunista, del resto contenuta già in un disegno di legge che, se non vado errato, è attualmente all'esame della Commissione giustizia e avrà la sorte che avrà: se per avventura troverà consenso, allora quella scelta sarà concretata. Non di meno la mia opinione tende a sdrammatizzare rispetto ai rischi che preoccupano l'onorevole Spagnoli. Mi pare di sapere che già oggi, di fatto, questi fatti si verificano, e la mia sommissa opinione è che non vi sia da sentirsi affatto assicurati da tali fatti. È ancora tutto da dimostrare che i cosiddetti criteri determinati (e l'esperienza ce lo conferma) siano davvero improntati ad obiettività ed idonei ad impedire artificiose manipolazioni. Inoltre, a

mio parere, non certo una gerarchia di responsabilità, ma sicuramente una unità ed identificazione di responsabilità nell'ufficio del pubblico ministero appare necessaria, tanto più in un processo come quello che noi vogliamo costruire (*Applausi al centro*).

VINCENZO TRANTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Trantino?

VINCENZO TRANTINO. Chiedo di avere, dalla sua cortesia, signor Presidente, disposizioni in ordine alla nostra richiesta di procedere ad una votazione per parti separate dell'articolo aggiuntivo Violante 2.05 nella siffatta maniera: in primo luogo, dall'inizio fino alle parole: «secondo le seguenti direttive»; in secondo luogo, in caso di esito positivo della precedente votazione, il punto 1) fino alle parole: «criteri determinati nell'articolo 2»; quindi, la restante parte del punto 1) e, infine, il punto 2).

PRESIDENTE. Ritengo che si possa votare, in primo luogo, l'alea unitamente al punto 1), in quanto strettamente connessi (con esclusione delle parole: «e di patrocinio per non abbienti»), e, successivamente, il punto 2), con le parole «e di patrocinio per i non abbienti». È d'accordo, onorevole Trantino?

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, io mi permettevo di proporre che si votasse in primo luogo l'alea.

PRESIDENTE. Onorevole Trantino, l'alea come lei sa, in realtà si riferisce ad entrambe le direttive...

VINCENZO TRANTINO. No, signor Presidente, vi è stata una motivazione...

PRESIDENTE. Ho precisato che le parole: «e di patrocinio per i non abbienti» sarebbero state escluse dalla prima votazione.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, mi scusi. Il collega Maceratini nella sua dichiarazione di voto ha inteso formulare una riserva in ordine ai poteri delegati al Governo su questo punto. Nel caso in cui l'articolo aggiuntivo Violante 2.05. venisse reietto dall'Assemblea, evidentemente il problema non si porrebbe più. Ma, potendo essere approvato, vi ribadisco la mia richiesta di votazione per parti separate nel senso prima indicato.

PRESIDENTE. Sta bene, voteremo per parti separate anche il punto 1).

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Non so a questo punto, signor Presidente, come possa sciogliersi questo nodo ingarbugliato. In quanto presentatore dell'articolo aggiuntivo, pongo questo problema: se dovesse essere bocciato l'alinea, verrebbe preclusa la votazione dei successivi punti 1) e 2), nonché dell'articolo aggiuntivo 2.02 del Governo. Ora, poiché credo che questo non sia interesse di nessuno, chiedo alla sua cortesia, se non possa essere votata prima la parte dall'inizio fino alle parole: «nell'articolo 2», escludendo l'espressione «e di patrocinio per i non abbienti».

PRESIDENTE. Sicuramente, soltanto che l'onorevole Trantino, invece, vuole probabilmente perseguire proprio l'obiettivo cui lei si riferisce.

LUCIANO VIOLANTE. Allora, signor Presidente, se vale il principio *prior tempore potior iure*, poiché il mio gruppo ha chiesto per primo la votazione per parti separate, credo che si potrebbe votare nel senso da me indicato. Penso che il collega Trantino sia d'accordo.

VINCENZO TRANTINO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Sono contento, onorevole Violante, che abbia convinto l'onore-

vole Trantino; ciò non era riuscito alla Presidenza.

CARLO CASINI, *Relatore*. Signor Presidente, non credo di aver ben compreso il tipo di votazione proposta e temo che vi possa essere un effetto preclusivo sul successivo articolo aggiuntivo 2.02 del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Casini, l'articolo aggiuntivo del Governo configura una proposta alternativa che comunque metteremo in votazione. Non abbia dubbi. Ora votiamo la prima parte, cioè l'alinea, salvo le parole «e di patrocinio per i non abbienti», insieme al punto 1); il punto 2 lo voteremo successivamente. Ricordo che su questa prima parte la Commissione ed il Governo hanno espresso parere contrario.

CARLO CASINI, *Relatore*. È per questo che ho chiesto il chiarimento, perché, se si dice che vi è questo effetto preclusivo, il parere della Commissione non può essere contrario, ma deve essere favorevole. In caso contrario, se l'articolo aggiuntivo Violante fosse respinto, si dovrebbe dichiarare precluso il successivo articolo aggiuntivo 2.02 del Governo.

PRESIDENTE. Ma non sono stato io, onorevole Casini, a dire che la Commissione è contraria! Lo ha detto lei.

CARLO CASINI, *Relatore*. No, signor Presidente, non è così. Inizialmente è stata proposta la votazione dell'articolo aggiuntivo Violante in due parti, che ora sono diventate tre. Il discorso quindi cambia, ed io devo esprimere il parere su tre parti; e, se si presume che vi sia un effetto preclusivo, il parere è favorevole. È molto chiaro.

PRESIDENTE. Onorevole Casini, io mi rendo perfettamente conto di quello che lei dice; ma io non potevo che riferire ciò che avevo ascoltato durante il dibattito.

Mi sembra comunque che l'onorevole ministro intenda intervenire ulterior-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

mente per chiarire questo punto. Se mi consente, onorevole ministro, vorrei pregarla di esprimere anche la sua interpretazione esatta per quanto riguarda le votazioni successive relative all'articolo aggiuntivo 2.02 del Governo.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Se il ministro mi consente, vorrei parlare prima di lui, perché vorrei fosse reso noto all'Assemblea la differenza che esiste tra una delega al Governo ad emanare norme in materia di adeguamento dell'ordinamento giudiziario, necessarie a seguito della riforma del codice di procedura penale che si dovrà emanare (ciò che è oggetto dell'articolo aggiuntivo del Governo), e la delega al Governo per adeguare l'ordinamento giudiziario in base ai principi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 del presente progetto di legge, oggetto dell'articolo aggiuntivo Violante.

Vorrei allora proporre che il Comitato dei nove proceda alla elaborazione di un testo concordato. Al riguardo, vorrei pregare il presidente Riz di esprimere la sua opinione. Se si decide in questo senso, basterà una brevissima sospensione per formulare un testo concordato.

PRESIDENTE. Onorevole Riz?

ROLAND RIZ, *Presidente della Commissione*. La Commissione è favorevole alla proposta dell'onorevole Gitti. Chiedo pertanto una sospensione della seduta di cinque minuti per consentire al Comitato dei nove di giungere a una nuova formulazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avete ascoltato la richiesta del presidente della Commissione. Se non vi sono obiezioni, procederemo in questo modo.

Sospendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 18,50,
è ripresa alle 19,5.**

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalle Commissioni riunite IV (Giustizia) e IX (Lavori pubblici):

«Norme correttive ed integrative degli articoli 24 e 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392» (*approvato dal Senato*) (1887).

dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali):

FUSARO: «Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici» (789);

«Proroga di talune disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1982, n. 271, recante autorizzazione all'assunzione di personale straordinario da parte dell'Avvocatura generale dello Stato» (*approvato dal Senato*) (1888);

COLONI e REBULLA: «Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche del personale dipendente dai soppressi istituti sperimentali talassografici di Messina, Taranto e Trieste» (1541).

dalla VII Commissione permanente (Difesa):

BARACETTI ed altri: «Norme di riforma del servizio militare di leva e sul volontariato» (66); CRISTOFORI: «Riconoscimento del servizio militare come titolo nei pubblici concorsi» (150); PERRONE ed altri: «Nuove norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata biennale e triennale» (275); AMODEO ed altri: «Norme per la regolamentazione del servizio militare di leva per i giovani iscritti fra la gente di mare» (320); CARLOTTO ed altri: «Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva» (1316); LOBIANCO ed altri: «Modifica

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva» (1349), approvati in un testo unificato con il titolo: «Norme sul servizio militare di leva e sulla forma prolungata biennale e triennale» (66-150-275-320-1316-1349).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Riz, presidente della Commissione, di voler riferire sui risultati della riunione del Comitato dei nove.

ROLAND RIZ, Presidente della Commissione. Signor Presidente, la Commissione presenta il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo Violante 2.05:

Sostituire le parole da: Il Governo sino a: articolo 2 con le seguenti: Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro i termini indicati nell'articolo 3:

1) le norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario ai principi informativi del nuovo processo penale e di quello a carico di imputati minorenni nonché per riordinare le disposizioni sulle corti di assise al fine di semplificare le operazioni di reclutamento dei giudici popolari e di garantire la più ampia partecipazione popolare nella costituzione dei collegi giudicanti.

O. 2. 05. 1.

LA COMMISSIONE.

La Commissione esprime inoltre parere contrario sulla restante parte della prima direttiva recata dall'articolo aggiuntivo Violante 2.05, dalle parole: «ristrutturazione degli uffici del pubblico ministero» alle parole: «con provvedimento motivato».

La Commissione inoltre esprime parere favorevole sul punto 2) dell'articolo aggiuntivo, dalle parole: «nuove disposizioni sul patrocinio», fino alle parole: «per poter godere del beneficio».

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sul subemendamento della Com-

missione e sull'articolo aggiuntivo Violante 2.05?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo accetta il subemendamento 0.2.05.1 della Commissione e concorda, per il resto, con il presidente della Commissione.

CARLO TASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, mi sembra che nel nuovo testo vi sia una patente violazione dell'articolo 76 della Costituzione. In sostanza con tale formulazione si vorrebbe delegare il Governo ad emanare la riforma dell'ordinamento giudiziario secondo — si dice — i principi del nuovo codice di procedura penale: il che è in violazione patente dell'articolo 76 della Costituzione, in base al quale la legge delega deve contenere i principi informativi della legge delegata. Occorre che in questo articolo di delega si fissino i principi in base ai quali il Governo è delegato ad emanare nuove norme sull'ordinamento giudiziario, principi relativi alla riorganizzazione dell'ordinamento giudiziario, non relativi al nuovo codice di procedura penale.

In sostanza, si vorrebbero far discendere dai nuovi principi di delega del codice di procedura penale una sorta di impliciti principi per la riorganizzazione dell'ordinamento giudiziario, il che non è consentito.

L'articolo 76 della Costituzione, infatti, afferma che «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». Qui vi è solo l'oggetto definito, che è l'ordinamento giudiziario, ma non vi sono i principi secondo i quali, in ipotesi, i giudici del tribunale possono essere tre o ridotti ad uno. La riorganizzazione dell'ordinamento giudiziario deve seguire principi informativi precisi, anzi, su questo punto, signor Presidente, vorrei che fosse inve-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

stita la Commissione affari costituzionali per un parere.

In questo caso, infatti, si cerca di gabelare con un articolo aggiuntivo a una legge-delega, senza oggetto preciso e soprattutto senza principi informativi, la riforma dell'intero ordinamento giudiziario, senza chiedere neppure il parere della Commissione affari costituzionali.

Per queste ragioni noi ribadiamo la nostra contrarietà alla nuova come alla vecchia formulazione di tale norma e sollecitiamo la Presidenza a richiedere su questo punto il parere della Commissione affari costituzionali.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Vorrei dal Governo e dal relatore un chiarimento che mi consenta di superare qualche dubbio che nutro circa l'ammissibilità di una delega come quella prevista anche nel nuovo testo formulato dal Governo.

Debbo dire, per la verità, che i dubbi sono diminuiti leggendo l'ultima parte del testo ora presentato. Vorrei attirare l'attenzione del Presidente perché si tratta di un tema di estrema delicatezza: stiamo per concedere una delega non sul codice ma sull'ordinamento giudiziario, che è questione sulla quale lo stesso Governo si riserva di intervenire con una riforma organica.

L'ultima parte del subemendamento 0.2.05.1 della Commissione nel testo manoscritto di cui ora dispongo, parla di un adeguamento dell'ordinamento giudiziario al fine — ma debbo intendere questo come un principio direttivo — di semplificare l'operazione di reclutamento dei giudici popolari e di garantire la più ampia partecipazione popolare nella costituzione dei collegi giudicanti.

Questo mi sembra un principio chiaro, che vincola il Governo nell'esercizio del potere delegato. Meno chiaro, signor Presidente — e su questo punto ritengo necessario almeno un chiarimento prima

della votazione — è quali siano i principi ed i criteri direttivi per la parte che riguarda l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario ai principi informativi del nuovo codice di procedura penale.

Letta così, la questione merita molte riserve, perché non abbiamo nel codice di rito principi e criteri direttivi che riguardino l'ordinamento giudiziario; semmai abbiamo esigenze che si pongono in rapporto all'ordinamento giudiziario, sulle quali, però — il salto logico c'è ancora — mancano i principi ed i criteri direttivi.

Se l'onorevole presidente Riz, o chi altro è in grado di farlo, potranno riferirsi almeno a principi impliciti, ad esempio ai problemi della costituzione del pubblico ministero nei procedimenti pretorili, avremmo maggiore tranquillità nella previsione del futuro esercizio del potere delegato, che allo stato delle cose manca, dell'elemento di collegamento dei principi e criteri direttivi. Spero di essermi spiegato con chiarezza su tale questione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, poichè la questione pregiudiziale e di costituzionalità è stata svolta dal collega Tassi, intervengo nel merito del subemendamento 0.2.05.1 della Commissione all'articolo aggiuntivo Violante 2.05, nella considerazione che tale subemendamento ha raggruppato...

PRESIDENTE. Onorevole Trantino, siamo ormai in sede di dichiarazione di voto, perché sul subemendamento 0.2.05.1 della Commissione è oltretutto già intervenuto per il suo gruppo l'onorevole Tassi. Che l'onorevole Tassi abbia sollevato una questione di natura costituzionale, alla quale ha fatto in parte eco anche l'onorevole Labriola, non rileva; ma è certo che a questo punto non posso darle la parola.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, lei non mi può impedire di interve-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

nire in dissenso dal collega Tassi: intervegno, quindi, legittimato da questo dissenso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VINCENZO TRANTINO. Il mio dissenso consiste in questo, signor Presidente: mentre Tassi ha espresso un voto contrario al testo, io dichiaro la mia astensione su questa prima parte. Devo muovere, invece, dei rilievi in ordine alla inglobazione della disciplina delle corti d'assise.

Mi permetto di richiamare l'attenzione del ministro su una materia che ha già arricchito gli archivi di proposte emendative in ordine alla disciplina della materia della corte d'assise. Mentre qui si incentra l'attenzione sul reclutamento dei giudici popolari, al fine del potenziamento formale e logistico della Corte d'assise, credo che l'occasione sia propizia perché il ministro, nella sua agenda di priorità, annoti l'importanza di quella che dovrebbe essere la riformulazione dell'articolo 29 del codice di procedura penale, con particolare riguardo alla materia dedicata ai sequestri di persona seguiti dalla morte dell'ostaggio.

Nel caso di specie, noi abbiamo una materia controversa, dibattuta con alterne vicende in Cassazione: chi le parla è autore di una sollecitazione...

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Ho presentato un disegno di legge sul sequestro di persona in cui il problema è risolto.

VINCENZO TRANTINO. Grazie, onorevole ministro. Ancora una volta vediamo che siamo confortati sulla bontà della nostra tesi dall'autorità del parere del Governo.

Voglio ricordare onorevole ministro che noi sosteniamo che la competenza, quando il bene primario della vita è in discussione, appartiene alla corte d'assise, giudice superiore, secondo quanto è previsto dalla legge. Sono felice di aver detto cose giuste nella mia proposta di

legge (c'è una proposta di legge a noi intestata); la ringrazio e ne traggo auspici che il Governo sia sempre più sensibile anche alle istanze del mio gruppo politico, a dimostrazione che le sollecitazioni non sono sempre prive di risposte.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI**

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, credo che le questioni già sollevate da altri colleghi in ordine alla correttezza costituzionale di questa delega per adeguare l'ordinamento giudiziario alle nuove formule del codice di procedura penale, meriti la più grande attenzione, perché dal punto di vista costituzionale è estremamente delicata.

È stato ricordato che la Costituzione esige che la delega sia data con criteri specifici. Tale obbligo può essere considerato assolto nel momento in cui si aggiunge alla delega per il codice di procedura penale una delega per una riforma dell'ordinamento giudiziario, sia pure per adeguarlo alle nuove norme del codice di procedura penale, che precisi i mezzi con i quali si intende adempiere alle nuove funzioni che sono previste.

Il giudice dell'udienza preliminare come deve essere? Il criterio informatore non è la norma relativa all'udienza preliminare e ci vuole un'indicazione di criteri informativi per queste modalità. Ma queste cose credevo comparissero nella sostanza degli interventi che hanno preceduto il mio, e faccio un'altra considerazione. È l'oggetto stesso di questa nuova delega che non può trovare ingresso in questa fase della discussione, perché, intendiamoci, qui stiamo per dare non solo una delega al Governo per modificare l'ordinamento giudiziario senza criteri informativi, ma stiamo per conferirla senza dibattito, perché il regolamento non ci consente dibattito! Queste proposte

emendative sono intervenute dopo che si è esaminata la discussione sul complesso dell'articolo 2 e degli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso relativi, con nuove proposte emendative del Governo e della Commissione e con la sola facoltà, quindi, per un oratore per ciascun gruppo, di fare dichiarazioni di voto.

Introduciamo quindi una nuova materia di rilievo costituzionale (come l'ordinamento giudiziario) con delega conferita non solo senza principi informativi (perché i principi sono quelli della finalità cui è improntata la modifica dell'ordinamento: attraverso l'oggetto, quindi), ma addirittura senza un dibattito, perché la proposta modificativa del Governo, cade in un momento nel quale la Camera non può più dibattere sull'argomento.

Si possono fare solo dichiarazioni di voto e una questione simile si ricollega direttamente a quella modifica regolamentare rispetto alla quale noi siamo stati critici. Se noi siamo stati critici rispetto a quella modifica del regolamento della Camera, quanti l'hanno invece sostenuta hanno il dovere — soprattutto a fronte di argomenti tanto importanti e delicati — di farne un uso che non sottolinei i motivi che hanno originato le nostre critiche, bensì le tenga presenti, cercando semmai di svuotarne l'effetto, proprio con l'uso saggio e moderato che dovrebbe esserne fatto.

Rischiamo di introdurre la riforma dell'ordinamento giudiziario senza un dibattito della Camera: lascio ai colleghi, al ministro, se avesse voglia di sentirmi (ma, evidentemente, non ha questa voglia perché sembra che questo argomento non lo tocchi affatto, pago del maggior potere che gli è dato mentre credo che le critiche proprio ai limiti del potere del Governo dovrebbero trovarlo sensibile), una riflessione al riguardo. Se il ministro a questo punto può infischiarci di queste considerazioni e non tenerne conto, credo che tutti i colleghi che sono stati privati della possibilità di intervenire su una delega al Governo di tanta rilevanza, dovrebbero...

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, la prego di concludere: il tempo è esaurito.

MAURO MELLINI. Certo, signora Presidente: il tempo dell'ascolto è finito da molto, e quindi concludo.

UGO SPAGNOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UGO SPAGNOLI. Devo esprimere perplessità e dubbi sulla formulazione del subemendamento 0.2.05.1 della Commissione, relativa alla delega ad emanare le norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario ai principi informativi del nuovo processo penale, di quello a carico degli imputati minorenni, eccetera: se una delega ha come punto di riferimento temi specifici quali possono essere le corti d'assise, i minorenni ed il pubblico ministero, allora può essere ricostruita ed indirizzata, direi, a precisi principi e criteri direttivi, collegata quindi all'articolo 76 della Costituzione.

Ma quando, nella prima parte del subemendamento della Commissione, in maniera pressoché autonoma rispetto agli aspetti più specifici che seguono dopo, vi è un'indicazione che riguarda le norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario ai principi informativi del nuovo processo penale, allora la delega in questo caso rischia di non avere agganci che in qualche modo si possono riferire ai principi ed ai criteri direttivi.

La materia dell'ordinamento giudiziario è assai controversa, contrastata, delicata e complessa: perciò delegare al Governo la possibilità di emanare norme in tema di ordinamento giudiziario, e quindi anche a proposito del pretore del pubblico ministero e via dicendo, senza agganci a criteri direttivi specifici, ci fa correre il rischio di uscire dall'ambito dell'articolo 76 della Costituzione. I problemi sono due: o il subemendamento viene votato nel suo complesso in modo tale che vi sia un aggancio specifico tra il richiamo ai criteri ed ai principi diret-

tivi e le singole questioni — processo dei minori, corti di assise, pubblico ministero, così come lo indichiamo — ed allora la delega, tutto sommato, riesce ad avere una sua ragion d'essere, una sua coerenza ed una sua certezza dal punto di vista giuridico; oppure, se votiamo questo subemendamento per parti separate e votiamo la prima parte, che riguarda la delega ad emanare norme coerenti con i principi informativi del nuovo processo penale, e poi con i principi che attengono al pubblico ministero ed alle corti di assise, allora rischiamo di far rimanere in piedi un troncone di delega assolutamente generica.

Vorrei perciò invitare la Commissione ed il Governo a riflettere sull'opportunità di mantenere questo subemendamento ed a riflettere concretamente, allorché si porranno problemi di riforma dell'ordinamento giudiziario, in ordine all'emanazione di singole e specifiche norme che abbiano il controllo diretto e l'approvazione diretta del Parlamento.

Questo non significa ovviamente che non ci debbano essere in concreto degli aggiustamenti sui singoli aspetti di carattere organizzativo, ma quando si toccano norme dell'ordinamento giudiziario, o la delega è collegata a precisi principi e criteri direttivi che non aprano contrasti e situazioni che potrebbero essere poi non più corrette, oppure si rischia di creare delle situazioni incostituzionali.

Per questi motivi proporrei, data la delicatezza e la complessità della questione, che, ove non si ritenesse di approvare per intero il subemendamento, lo si ritiri. Se non fosse così, noi saremmo costretti a votare contro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gitti. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, confesso che la discussione che si sta svolgendo è, per molti aspetti, sorprendente. Noi ci apprestavamo a votare, su proposta comunista, una delega al Governo in materia di adeguamento dell'ordinamento giudiziario

sulla scorta dei principi e dei criteri determinati dall'articolo 2, che sono esattamente i principi informativi del nuovo processo penale come è stato tradotto nel testo presentato dalla Commissione.

Dico questo in riferimento all'intervento del collega Tassi, ma anche in riferimento all'intervento del collega Spagnoli, il quale in poche parole ci ha detto: accettate tutta la delega che io voglio dare, compresa quella che riguarda il pubblico ministero e gli incarichi direttivi, oppure viene violato l'articolo 76 della Costituzione.

Il collega Spagnoli, di cui apprezzo l'onestà intellettuale, mi consentirà di dire che questo non è un modo logico di ragionare. Infatti o vi è violazione dell'articolo 76 nell'articolo aggiuntivo Violante 2.05 come nel subemendamento della Commissione 0.2.05.1, a prescindere dalla delega sul pubblico ministero, sulle corti di assise e sugli altri punti specifici, oppure tale violazione non c'è. Quindi prendiamo una decisione seria: è disposto il gruppo comunista a ritirare l'articolo aggiuntivo Violante 2.05 in materia di deleghe sull'ordinamento giudiziario? A questo punto mi sento di invitare il Governo, a sua volta, a ritirare il suo articolo aggiuntivo 2.02, sempre in materia di ordinamento giudiziario.

Noi riteniamo — e lo abbiamo fatto presente anche nel Comitato dei nove — che quella sull'ordinamento giudiziario costituisca una delle leggi più delicate, dal momento che disciplina un potere autonomo ed indipendente dalla Costituzione. È giusto che sia l'Assemblea ad intervenire direttamente. Vi sono certo ragioni operative e strettamente funzionali, che correttamente il ministro aveva sottolineato mettendo anche l'aggettivo «necessari» nell'emendamento del Governo, finalizzate al nuovo processo: ora non ci si sente di arrivare a questo. Non me ne dispiace, e credo sia opportuno che gli adeguamenti dell'ordinamento giudiziario vengano definiti dalle Camere con una legge approvata in Assemblea, sia al Senato che alla Camera. Però a questo punto il gruppo comunista ritiri il suo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

articolo aggiuntivo 2.05 ed io, a nome del gruppo della democrazia cristiana, inviterò anche il Governo a ritirare il suo articolo aggiuntivo 2.01, qualora vi sia questa risposta positiva (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro intende aggiungere qualcosa?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Non vorrei aggiungere altre parole ad una discussione che mi è sembrata un pò barocca, con tutto il rispetto per l'Assemblea.

Io sono assolutamente deciso ad assecondare l'invito rivoltomi nel senso di ritirare l'articolo aggiuntivo 2.02 del Governo: ma questo presuppone che anche i presentatori dell'articolo aggiuntivo Violante 2.05 provvedano in maniera analoga.

Per la verità, con un minimo di ostinazione e solo per memoria, dirò: che Dio ce la mandi buona! Se accadrà che le strade della riforma dell'ordinamento giudiziario e quelle nel nuovo processo penale divergeranno troppo nei tempi, rischieremo di avere un nuovo modello di processo penale e di non poterlo far funzionare!

CARLO TASSI. Una volta tanto il Governo farà un decreto-legge!

CARLO CASINI, Relatore. La Commissione ritira il subemendamento 0.2.05.1, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore. Onorevole Violante?

LUCIANO VIOLANTE. Volevo dire che siamo disposti a ritirare le parti di questo articolo aggiuntivo che fanno riferimento alla delega in materia di ordinamento giudiziario, innanzitutto avvertendo l'Assemblea che non è esatto quanto ha osservato il collega Gitti, in quanto nella prima parte del nostro articolo aggiuntivo abbiamo indicato dei criteri specifici facendo riferimento all'articolo 2 e non, complessivamente, al processo penale;

inoltre abbiamo parlato di ristrutturazione degli uffici del pubblico ministero e di assegnazione in tutti gli uffici degli affari sulla base di criteri predeterminati. Tuttavia, trattandosi di una materia assai delicata, basta il dissenso dell'Assemblea per ritenere utile il ritiro di questo articolo aggiuntivo.

Per altro, sarebbe utile che — o con un ordine del giorno o in qualsiasi altro modo — il Governo si impegnasse a presentare con una certa urgenza un suo intervento in questo settore, trattandosi di un intervento assolutamente servente rispetto al codice di procedura penale. Altrimenti lo stesso codice rischia di non poter funzionare senza un ordinamento giudiziario omologo ai contenuti del codice stesso.

Naturalmente quanto ho detto riguarda esclusivamente l'ordinamento giudiziario, mentre resta ferma la parte del mio articolo aggiuntivo 2.05 relativa al patrocinio dei non abbienti.

TARCISIO GITTI. In questa parte è violato palesemente l'articolo 76 della Costituzione!

LUCIANO VIOLANTE. Il testo del mio articolo aggiuntivo è dunque del seguente tenore:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Il Governo della Repubblica è delegato altresì ad emanare, entro i termini indicati dall'articolo 3, norme in materia di patrocinio per i non abbienti secondo le seguenti direttive:

nuove disposizioni sul patrocinio dei non abbienti con indicazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi per poter godere del beneficio.

2.05.

VIOLANTE, SPAGNOLI, MACIS.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Violante.

L'onorevole relatore intende prendere la parola?

CARLO CASINI, *Relatore*. Signor Presidente, su questo punto si è discusso lungamente in Commissione ed io personalmente avevo più volte fatto presente la necessità di rispettare la Costituzione; pertanto non posso che rallegrarmi di questo dibattito. Semmai mi sembrava che solo l'articolo aggiuntivo 2.02 del Governo, testé ritirato, avesse il pregio di tentare un riferimento, sia pure per *relationem*, perché teneva conto delle necessità del processo e dell'adeguamento reso necessario da questo nuovo tipo di processo. Pertanto solo per quell'articolo aggiuntivo si poteva, semmai, parlare di rispetto dell'articolo 76 della Costituzione.

Devo dire che qualche momento fa ho espresso parere favorevole spersonalizzandomi, cioè assumendo la funzione di relatore, sulla seconda parte dell'articolo aggiuntivo Violante 2.05, mentre ho espresso parere contrario alla prima parte nella originaria formulazione. Dopo questo lungo dibattito devo dire, spogliandomi della posizione di relatore, liberandomi di questa autorità ed esprimendo un parere da giurista, che tutte le ragioni che abbiamo qui lungamente sostenute militano, e a maggior ragione, per la seconda parte dell'articolo aggiuntivo, là dove si delega il Governo a riordinare il gratuito patrocinio, precisando semplicemente che si dovranno indicare i parametri per l'individuazione dei non abbienti.

Mi pare che questa sia una delega assolutamente in bianco, tant'è vero che in Commissione abbiamo provato a precisarla e subito sono emersi i contrasti; vi è stata infatti l'ipotesi della statalizzazione del difensore d'ufficio (pubblici impiegati, avvocati, retribuiti dallo Stato), vi è stata l'ipotesi contraria e vi è stata l'ipotesi di un sistema misto.

Abbiamo dunque visto in Commissione che manca una riflessione adeguata su questa decisione, mentre ci è sembrato che fosse comunque un segnale l'indicazione del dovere del Governo di provvedere anche su questo punto, che certa-

mente è un problema verso il quale nessuno di noi è insensibile, e meno che mai il relatore: quindi il relatore ha finito per esprimere il parere della maggioranza della Commissione, che era favorevole alla seconda parte dell'articolo aggiuntivo Violante 2.05.

Siccome in questa sede sono stati introdotti molti altri elementi di riflessione, debbo dire, da giurista, che tutto ciò che è stato detto, per quanto riguarda la violazione della Costituzione in ordine al problema dell'adeguamento dell'ordinamento giudiziario, vale a maggior ragione per la seconda parte. Personalmente, quindi, non voterò a favore neppure di questa seconda parte.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, dopo che l'onorevole Violante ha dichiarato di ritirare una parte del suo articolo aggiuntivo 2.05, lei conferma l'intenzione di ritirare l'articolo aggiuntivo 2.02 del Governo?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. A questo punto, ritengo che si possa dare la parola a chi chieda di parlare per dichiarazione di voto sulla restante parte dell'articolo aggiuntivo Violante 2.05.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI. Signor Presidente, sono in condizioni di poter esprimere molto rapidamente il mio pensiero, anche perché mi rifaccio a quanto ho dichiarato precedentemente.

Sul problema del patrocinio per i non abbienti noi siamo favorevoli alla delega; lo siamo perché si tratta di oggetto monografico, limitato, non attinente alle norme costituzionali che riguardano la figura del giudice; né mi sembra che una tale delega possa essere travolta dalle obiezioni che sono state mosse e che hanno portato tutti i gruppi a ritirare le loro pro-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

poste. Esprimo perciò, a nome del gruppo socialista, parere favorevole all'articolo aggiuntivo concernente la delega in materia di patrocinio dei non abbienti, perché, nel momento in cui con il nuovo codice di rito apriamo larga possibilità alla difesa di essere parte più integrante e più cogente nello svolgimento del procedimento penale, togliere lo strumento della difesa ai non abbienti significherebbe limitare piuttosto pesantemente l'accesso alla giustizia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

MICHELE CIFARELLI. La mia dichiarazione di voto sarà della massima brevità. Io mi sono già pronunciato in proposito quando sono intervenuto, in sede di dichiarazione di voto su tutto l'articolo aggiuntivo. Dico soltanto che, essendo sorte delle questioni sull'ammissibilità della delega in questa materia, in relazione all'articolo 76 della Costituzione, condividendo le argomentazioni espresse dal collega Felisetti, rimando a quello che egli ha detto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gargani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GARGANI. Signor Presidente, io temo che sia inutile questo ulteriore intervento e questa ulteriore richiesta che io rivolgo al gruppo comunista affinché ritiri questo articolo aggiuntivo, perché, per la verità, i lettori del domani del resoconto stenografico di questa seduta credo avranno modo di leggere la contraddittorietà profonda di una discussione che è stata fatta dieci minuti fa e che ha portato ad un esito positivo (c'è stato un ragionamento che ha prevalso e che ha vinto rispetto al ritiro di emendamenti da parte del gruppo comunista e da parte del Governo) in relazione al mantenimento di una norma che, essendo ancora più in bianco, credo sia ancora più distante dalla Costituzione.

Onestamente, l'intervento del collega Felisetti mi sembra abbia aggravato la situazione, dimostrando ancora di più come, essendo collegato il problema del gratuito patrocinio ad una complessiva direttiva in merito al nuovo codice di procedura penale, questa non possa essere individuata in astratto, ma debba essere individuata e votata in concreto.

Devo dire che la discussione che ha avuto luogo in aula, come ha già detto il relatore, è stata la ripetizione di quanto è avvenuto nel Comitato dei nove. Nel Comitato dei nove erano state espresse queste perplessità e si era cercato un punto di mediazione; comunque, tutte le osservazioni e le critiche erano già presenti e sono state anche esposte da chi vi parla in questo momento.

Pregherei ancora il gruppo comunista, che si è fatto carico di questi problemi e che ha distinto, all'interno dell'articolo aggiuntivo, cose che non potevano essere distinte, perché tutte vengono toccate dall'incostituzionalità, di riflettere ulteriormente e di dare una *ratio* complessiva ed unica a tutti i lavori di questa seduta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il Movimento sociale italiano, attraverso chi sta parlando, prende atto con soddisfazione della resipiscenza attiva dimostrata dai gruppi della Camera ed anche dal Governo nel rientrare nell'alveo dell'articolo 76 della nostra Carta costituzionale.

Noi siamo perfettamente d'accordo — lo avevano già dichiarato gli onorevoli Trantino e Maceratini — per una revisione ed una rimodernizzazione dell'antico e benemerito istituto del gratuito patrocinio, anche se non riscontriamo, per la verità, questa modernizzazione nei criteri piuttosto incomprensibili, sotto il profilo logico, della detraibilità di una nota astrattamente autorizzata dal consiglio dell'ordine nei confronti magari di un pe-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

nalista che in quell'anno non ha potuto presentare la dichiarazione dei redditi. Questi erano i principi che erano stati indicati nella proposta emendativa voluta allora dal partito comunista.

Comunque, sul principio della riformulazione del gratuito patrocinio, modernizzato secondo i criteri del nuovo codice di procedura penale e soprattutto attualizzato rispetto a quelle che sono le gravissime ed importantissime esigenze del cittadino, quelle per cui egli deve essere efficacemente difeso ancorché povero, il gruppo del Movimento sociale italiano è d'accordo e, entro questi limiti, voterà a favore dell'articolo aggiuntivo in questione.

PRESIDENTE. Onorevole Casini, vorrei sapere se lei ha espresso parere contrario a nome della Commissione o a titolo personale.

CARLO CASINI, Relatore. L'ho espresso a titolo personale. Al contrario, la Commissione, a maggioranza, è favorevole all'articolo aggiuntivo Violante 2.05.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, quale è il parere del Governo su questo articolo aggiuntivo?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Mi rimetto all'Assemblea!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Violante 2.05, nel testo modificato dai proponenti, accettato dalla maggioranza della Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	400
Votanti	398
Astenuti	2
Maggioranza	200
Voti favorevoli	239
Voti contrari	159

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Aloï Fortunato
 Alpini Renato
 Amalfitano Domenico
 Ambrogio Franco
 Amodeo Natale
 Andreatta Beniamino
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Antoni Varese
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbalace Francesco
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto
 Barca Luciano
 Barzanti Nedo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Bassanini Franco
Battistuzzi Paolo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo

Caria Filippo
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conti Pietro
Corsi Umberto
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
De Carli Francesco
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

De Luca Stefano
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Labriola Silvano
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Masina Ettore
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Mazzotta Roberto
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Mennitti Domenico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micele Vito
Micheli Filippo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Moschini Renzo
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napolitano Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Sastro Edmondo
 Satanassi Angelo
 Savio Gastone
 Scaiola Alessandro
 Scarlato Guglielmo
 Scovacricchi Martino
 Segni Mariotto
 Senaldi Carlo
 Serrentino Pietro
 Serri Rino
 Servello Francesco
 Silvestri Giuliano
 Sinesio Giuseppe
 Soave Sergio
 Soddu Pietro
 Sorice Vincenzo
 Sospiri Nino
 Spagnoli Ugo
 Spataro Agostino
 Staiti di Cuddia delle Chiuse
 Stegagnini Bruno
 Sterpa Egidio
 Strumendo Lucio
 Sullo Fiorentino
 Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
 Tancredi Antonio
 Tassi Carlo
 Tedeschi Nadir
 Tesini Giancarlo
 Testa Antonio
 Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Trappoli Franco
 Trebbi Ivanne
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Trangali Paolo
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio

Viscardi Michele
 Viti Vincenzo

Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zanfagna Marcello
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Rocelli Gianfranco
 Rosini Giacomo

Sono in missione:

Balzamo Vincenzo
 Carlotto Natale
 Fracanzani Carlo
 Lobianco Arcangelo
 Patria Renzo
 Reina Giuseppe
 Santuz Giorgio
 Sanza Angelo Maria
 Scàlfaro Oscar Luigi
 Scotti Vincenzo
 Signorile Claudio
 Zamberletti Giuseppe
 Zaniboni Antonino
 Zavettieri Saverio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2.03, del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo aggiuntivo 2.04 del Governo.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei proporre una modifica dell'articolo aggiuntivo 2.04 del Governo, signor Presidente, nel senso di sostituire le parole: «Entro due anni» con le parole: «Entro tre anni».

PRESIDENTE. L'onorevole relatore?

CARLO CASINI, *Relatore*. Accetto la modifica proposta dal Governo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'articolo aggiuntivo 2.04 del Governo.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

ALDO BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo aggiuntivo 2.04 del Governo esprime anzitutto un atto di sfiducia verso il lavoro che stiamo compiendo, perché presuppone che, in futuro, si potranno avere modificazioni e correzioni. Ma, più che un atto di sfiducia, si tratta forse di un atto di precauzione, prevedendosi che, dopo l'emanazione da parte del Governo della normativa delegata (cioè del nuovo codice di procedura penale), si possa sentire, in base all'esperienza, la necessità di qualche aggiustamento, di qualche modificazione. E questa mi sembra una cosa ovvia.

Non mi pare però che lo strumento adottato sia congruo. Innanzitutto ho qualche dubbio di costituzionalità, onorevole ministro, perché con questo articolo aggiuntivo concederemo una delega eventuale, ipotetica. In esso si dice infatti: «Il Governo potrà...». L'articolo 76 della Costituzione, invece, impone un obbligo giuridico e politico al Governo: quello di emanare norme in conformità ai principi e ai criteri direttivi dettati dalle Camere.

Il peggio è che noi fissiamo, oggi, i criteri direttivi in base ai quali il Governo potrà, domani, apportare aggiustamenti e correzioni. Ciò è incongruo, perché

l'esperienza potrebbe dimostrare che è necessario modificare proprio i criteri direttivi. Ci vincoleremmo perciò indicando oggi i criteri direttivi rispetto ad una situazione futura che non conosciamo e che potrà essere in contrasto con essi.

Per queste ragioni, di costituzionalità e di opportunità, consiglieri di meditare su questo articolo aggiuntivo e pregherei il Governo di ritirarlo. Vuol dire che, dopo l'esperienza, vedremo se e come concedere una delega.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Credo che la norma in esame rappresenti l'ultimo problema delicato che si pone nella discussione di questo provvedimento. Debbo dire che il nostro gruppo è al riguardo estremamente perplesso, come è stato fatto rilevare anche in Commissione. Anche questo articolo aggiuntivo, infatti, fa nascere (anche se in modo diverso rispetto all'articolo aggiuntivo che ha fino a poco fa impegnato l'Assemblea, ma in maniera forse costituzionalmente più pericolosa) il problema dell'ampiezza, direi della capacità espressiva, della delega che il Parlamento può conferire al Governo della Repubblica. Io non voglio escludere che vi sia in concreto la necessità per il Governo di emanare, nel triennio successivo all'entrata in vigore del nuovo codice, disposizioni integrative e correttive.

La storia della procedura penale nel nostro paese, almeno in questo dopoguerra, coincide con la storia delle novelle e delle modifiche: ma queste sono state introdotte, a seguito di un dibattito politico, dal Parlamento. Ora, una volta che le Camere hanno delegato il Governo a redigere il testo del nuovo codice di procedura penale, secondo le 88 direttive indicate nell'articolo 2 e nell'articolo 2-bis, quando il Governo ha completato la redazione di tale testo, ha in tal modo esaurito senza residui il potere che la delega gli ha attribuito.

Lasciare in vita il potere di delega in vista di norme integrative e correttive mi sembrerebbe costituzionalmente dubbio e comunque pericoloso. Ciò, inoltre, priverebbe il Parlamento della possibilità — che non può ritenersi riservata alla Commissione prevista dalla legge — di valutare autonomamente le esigenze di integrazione o di modifica. Altrimenti, questa delega rischia di configurarsi come una cambiale, che nel tempo il Governo si riserva di non pagare o di pagare a rate, e che a tutto serve meno che a dare quella certezza di cui c'è bisogno: la certezza del diritto, che è fatta anche di norme stabili, pur se al limite opinabili e quindi suscettibili di successive modifiche.

Concludendo, dichiaro che voteremo contro l'articolo aggiuntivo 2.04 del Governo, perché crediamo che il Governo abbia tutti gli elementi per procedere alla redazione di un buon codice di procedura penale, sulla base delle direttive impartite. La riserva del più e del meglio, lasciamola — credo sia giusto — al Parlamento nazionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Credo che con la massima attenzione e pazienza le Camere debbano affrontare i problemi relativi alla correttezza formale della delega. È una materia, quella dei codici, anche se di procedura, che è destinata al più intenso contenzioso: anzi, si tratta della delega «per il contenzioso». Se cominciamo con i dubbi di costituzionalità sulla delega e sulle sue modalità, rischiamo di seminare delle mine vaganti all'interno di questo codice, con il rischio che comincino le eccezioni. Io non so, ad esempio, come si andrà ad una verifica della costituzionalità di questa delega, quando un relatore si è espresso, «da giurista», quale certamente e autorevolmente è, sulla correttezza costituzionale della delega stessa.

Adesso stiamo per affrontare un'altra tipica manifestazione di incostituzionali-

tà, perché inventiamo un nuovo tipo di delega e, lasciatemi dire, un nuovo tipo di violazione della Costituzione in ordine alla delega. Il problema è questo: può il Parlamento conferire delega al Governo per provvedere in una certa materia, allo stesso tempo conferendogli delega a modificare, e quindi parzialmente abolire e parzialmente sostituire, le norme che nell'esercizio del potere delegato il Governo avrà emanato? Mi dicono che c'è qualche precedente. Non mi meraviglio, c'è di tutto, purtroppo, nella nostra legislazione. Ma qui probabilmente affrontiamo un problema che avrà il suo riscontro poi negli esami di costituzionalità molto più puntuali e molto più intensi, signor ministro. Una prima considerazione appunto è questa: la delega una volta esercitata si esaurisce, la delega una volta esercitata non può mantenersi in vigore in ordine alla modificazione di quella norma entrata nell'ordinamento giuridico in forza della delega stessa esercitata dal Governo, senza bisogno di una nuova delega, senza bisogno di un nuovo atto legislativo da parte del Parlamento. Ma non basta questo, signor ministro!

La realtà è che, se andiamo a mettere a fronte questo articolo aggiuntivo del Governo con le norme relative alle modalità dell'esercizio della delega, ci accorgiamo che non ci siamo. Non ci siamo, signor ministro, perché per l'esercizio della delega il Governo è vincolato ai pareri della Commissione con tempi che sono posti non soltanto all'esercizio della delega, ma anche alla vigenza di questi organismi, al cui intervento è subordinata la legalità dell'esercizio della delega da parte del Governo. Quindi il Governo deve legiferare, tenuto conto della Commissione. E sappiamo che in materia di codici queste commissioni, ad alto valore, con grande tecnicismo dei propri componenti, hanno un'importanza determinante.

Poi in realtà questa Commissione si scioglie, non sembra per la collocazione, e che poi il Governo sia tenuto a ricostituirla, dovrà ricostituirla, dovrà ricostituire la Commissione parlamentare. Ci sa-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

ranno questi interventi. Come potrà esercitarsi nel tempo fissato questo potere di revisione del proprio operato da parte del Governo? Di più: se è previsto che per il nuovo codice debbono essere posti al Governo degli obblighi in ordine alle norme di attuazione e alle norme transitorie, che cosa avverrà in ordine alle norme di attuazione e alle norme transitorie relative alle modificazioni del codice che interverranno per l'esercizio di questo residuo della delega?

Ritengo, signor ministro, che la Costituzione non consenta per questa norma, che nella Costituzione, nell'ordinamento costituzionale, ha di per se stessa un carattere, se vogliamo, particolare, quella cioè della delega al Governo per l'esercizio del potere legislativo; non consenta, di certo, che questo potere sia esercitato per approssimazioni successive. Qui si sta creando la nuova fattispecie dell'esercizio del potere di delega legislativa per approssimazioni successive. Signor ministro, io ritengo che il Governo possa fare altro. Il Governo certamente sarà sollecito, me lo auguro (non dico il suo perché certamente non sarà più il suo, perché chi sa di qui a là quale Governo avremo), nel tener conto delle esperienze ed eventualmente nel sollecitare nuove deleghe e comunque nuovi provvedimenti legislativi, che ci auguriamo non siano della mole del nuovo codice e quindi non necessitino di una delega da parte delle Camere. Il Governo potrà provvedere. Ma provvedere in questi termini (concordo una volta tanto con il collega Bozzi), mi sembra innanzitutto un atto di sfiducia in se stesso, che il Governo farà bene a non mettere in atto, anche perché ciò darebbe un carattere di precarietà a queste norme, togliendo la certezza del diritto, e del diritto processuale, che è il più delicato, signor ministro; tutti infatti saprebbero che si tratta di norme provvisorie, con le conseguenze che tutti conosciamo, ad esempio, per quanto riguarda l'interpretazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo

2.04, nel testo modificato dai proponenti, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

«Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere il testo del nuovo codice di procedura penale ad una Commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni.

Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere di cui ai precedenti commi, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, il testo del nuovo codice alla Commissione parlamentare per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.

Il Governo procede all'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura penale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo col seguente:

Il testo del nuovo codice di procedura penale è emanato entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro di grazia e giustizia e con il ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su conforme parere di una Commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni.

3. 9.

BASSANINI, RODOTÀ.

Sostituirlo col seguente:

Il testo del nuovo codice di procedura penale è emanato entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro di grazia e giustizia previa deliberazione del Consiglio dei ministri nel rispetto del parere di una Commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante, per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni.

3. 10.

BASSANINI, RODOTÀ.

Sostituirlo con il seguente:

Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere il testo del nuovo codice di procedura penale e delle nuove disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni ad una Commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Il parere deve essere espresso entro novanta giorni.

Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere di cui ai precedenti commi, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla Commissione parlamentare per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.

Il Governo procede all'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura penale e delle nuove disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 14.

LA COMMISSIONE.

All'emendamento 3.14 della Commissione è stato presentato il seguente subemendamento:

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

La Commissione esprime il proprio parere entro 90 giorni indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge delega.

0. 3. 14. 1.

VIOLANTE, ONORATO, SPAGNOLI.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.

3. 1.

GOVERNO.

Al primo comma, dopo le parole: codice di procedura penale aggiungere le seguenti: e delle nuove disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

3. 2.

GOVERNO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Al secondo comma, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

3. 6.

VIOLANTE, MACIS, SPAGNOLI.

Al terzo comma, sostituire le parole: il testo del nuovo codice con le seguenti: i testi.

3. 3.

GOVERNO.

Al quarto comma, dopo le parole: nuovo codice di procedura penale aggiungere le seguenti: e delle nuove disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

3. 4.

GOVERNO.

Al quarto comma, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.

3. 8.

PEDRAZZI CIPOLLA, BOTTARI, MACIS,
CURCIO, SPAGNOLI.

Al quarto comma, dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: nel rispetto del parere definitivo della Commissione.

3. 7.

SPAGNOLI, GRANATI CARUSO, VIOLANTE, BASSANINI, ONORATO.

Al quarto comma aggiungere, in fine, le parole: in conformità al parere definitivo di cui al comma precedente.

3. 11.

BASSANINI, RODOTÀ.

Al quarto comma aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto del parere definitivo di cui al comma precedente.

3. 12.

BASSANINI, RODOTÀ.

Al quarto comma aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto delle indicazioni contenute nel parere definitivo di cui al comma precedente.

3. 13.

BASSANINI, RODOTÀ.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

I testi indicati nel comma precedente entrano in vigore decorso un anno dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

3. 5.

GOVERNO.

Poiché nessuno ha chiesto di parlare sull'articolo 3 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti.

Avverto che gli emendamenti Bassanini 3.9 e 3.10 sono stati ritirati.

CARLO CASINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sul subemendamento Violante 0.3.14.1 e raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento 3.14 della Commissione.

La loro approvazione comporterebbe la preclusione o l'assorbimento degli altri emendamenti presentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Questo nell'ipotesi che l'emendamento 3.14 della Commissione sia approvato. Lei però dovrebbe intanto esprimere il parere della Commissione su tutti gli emendamenti.

CARLO CASINI, *relatore*. È esatto. Esprimo dunque parere contrario sull'emendamento Violante 3.6, e favore-

vole sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 del Governo; parere contrario sull'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.8. L'emendamento 3.5 del Governo è stato ritirato.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il parere del Governo è identico a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Ricordo che gli emendamenti Bassanini 3.9 e 3.19 sono stati ritirati.

Pongo in votazione il subemendamento Violante 0.3.14.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 3.14, accettato dal Governo, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato, ed interamente sostitutivo dell'articolo 3.

(È approvato).

Con l'approvazione dell'emendamento 3.14 della Commissione risultano preclusi o assorbiti i restanti emendamenti presentati all'articolo 3.

Passiamo all'articolo 4, che è del seguente tenore:

«Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare fino a tre mesi prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché le norme previste dalle direttive nn. 86 e 89 dell'articolo 2 relative alla modifica dell'ordinamento giudiziario.

Si applicano la procedura ed i termini previsti dall'articolo 3, ma il termine di cui al secondo comma del predetto articolo è ridotto alla metà.

Le norme previste dal presente articolo entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Entro quattro mesi dall'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura penale il Governo invia per il parere il testo delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter e 2-quater alla Commissione indicata nell'articolo 3. Si applica, successivamente, la procedura prevista nel predetto articolo 3, ma il termine di cui al secondo comma di esso è ridotto alla metà.

Le disposizioni indicate nel precedente comma sono emanate non oltre tre mesi prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ed entrano in vigore contestualmente allo stesso.

4. 1.

GOVERNO.

A questo emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: di cui agli articoli, aggiungere la seguente: 2-bis,.

0. 4. 1. 1.

VIOLANTE, FRACCHIA, SPAGNOLI.

Al primo comma, sostituire le parole: ma il termine di cui al secondo comma di esso è ridotto alla metà con le seguenti: ma il primo parere deve essere espresso entro sessanta giorni.

0. 4. 1. 2.

MACIS, VIOLANTE, FRACCHIA, SPAGNOLI.

Passiamo alla discussione sull'articolo 4 e sugli emendamenti e subemendamenti ad esso presentati. Nessuno chiedendo di parlare, qual è il parere della Commissione sugli emendamenti e subemendamenti presentati?

CARLO CASINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo 4.1 e sui subemendamenti Violante 0.4.1.1 e Macis 0.4.1.2.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

PRESIDENTE. Il Governo?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda con il relatore. Vorrei chiarire che al secondo comma dell'emendamento 4.1 del Governo le parole: «Entro quattro mesi» sono sostituite con le seguenti: «Entro due mesi».

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole ministro. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento Violante 0.4.1.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Macis 0.4.1.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.1 del Governo, nel testo modificato dai subemendamenti testè approvati e con la modifica proposta dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, interamente sostitutivo dell'articolo 4, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

«La Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 3 resta in carica fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle norme previste dall'articolo 4».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: previste dall'articolo 4 *con le seguenti:* previste dall'articolo 2-quinquies.

5. 1.

LANFRANCHI CORDIOLI, GRANATI
CARUSO, MACIS, SPAGNOLI.

Aggiungere il seguente comma:

La Commissione ha inoltre il compito

di accertare, previa conoscenza dello stato attuale delle strutture dell'amministrazione della giustizia, la congruità degli interventi predisposti per adeguare tali strutture alle necessità imposte dal nuovo codice di procedura penale.

5. 2.

VIOLANTE, FRACCHIA, MACIS, SPAGNOLI.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

La Commissione elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

5. 01.

SPAGNOLI, VIOLANTE, MACIS.

Passiamo alla discussione sull'articolo 5 e sugli emendamenti, nonché sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, credo che l'esame di questo articolo dia pienamente ragione delle preoccupazioni espresse a fronte dell'emendamento del Governo approvato poco fa, per cui il Governo è autorizzato a modificare il codice, dopo averlo emanato, senza quei controlli che sono posti da questa stessa legge di delega per l'esercizio della delega medesima. Il Governo, quindi, è sottoposto a condizioni e a controlli per emanare il codice, ma non è sottoposto a condizioni e a controlli per modificarlo entro tre anni.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Qui si legge che la Commissione parlamentare — in cui si sostanzia la possibilità del Parlamento di controllare il Governo in un settore così importante come quello dell'emanazione del codice — resta in carica solo fino all'emanazione del codice e delle norme di attuazione, che devono essere emanate ai sensi dell'articolo 4. È vero che il Parlamento potrà sempre inserirsi per limitare in realtà la delega che poco fa voi avete dato al Governo votando quell'emendamento; ma la Commissione parlamentare, istituita per controllare l'operato del Governo nella fase dell'esercizio della delega, si scioglie una volta emanate le norme transitorie.

Si sottolinea che il Governo è liberissimo, senza vincoli e senza condizioni, di effettuare queste modifiche. Di conseguenza, attraverso l'esame dell'articolo 5, constatiamo la gravità del voto precedentemente espresso. Ma se l'articolo 5 dovesse essere approvato nell'attuale testo e non si provvedesse fin d'ora a dare una delega al Governo per il dopo-codice e per la modifica del codice, il controllo della Commissione finirebbe con l'emanazione del codice stesso. Il Parlamento sarebbe così doppiamente menomato; non eserciterebbe la sua funzione così come dovrebbe, a mio avviso, esercitarla correttamente secondo il dettato costituzionale, perché esso stesso, con questa norma, si priva della possibilità di effettuare domani quei controlli sull'attività e sull'esercizio del potere di delega da parte del Governo che oggi, invece, per la parte di delega correttamente conferita al Governo, il Parlamento si è preoccupato di stabilire.

Senza un'opportuna modifica di questo articolo, la sua approvazione determinerebbe un grave inconveniente che si aggiungerebbe a quello che comunque, a mio avviso, si è verificato con l'approvazione di quell'emendamento del Governo al precedente articolo 4.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo al parere del relatore e del Governo sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo presentati.

CARLO CASINI, Relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Lanfranchi Cordioli 5.1 e sull'articolo aggiuntivo Spagnoli 5.01; parere negativo, invece, sull'emendamento Violante 5.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Lanfranchi Cordioli 5.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento Violante 5.2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Violante ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, ho chiesto di parlare non per dichiarazione di voto, dal momento che mi sembra vi sia stata una interpretazione secondo la quale il primo firmatario di un emendamento non potrebbe intervenire per dichiarare il proprio voto su di esso.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, ho espresso altre volte la mia preferenza che il primo firmatario di un emendamento non intervenga per dichiarazione di voto, ma si tratta solo di una preferenza personale, e non, purtroppo, di una norma regolamentare.

LUCIANO VIOLANTE. Non voglio abusare della sua cortesia, signor Presidente. Ho chiesto di parlare, dicevo, per modificare il mio emendamento 5.2 che, nella

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

nuova formulazione, risulta del seguente tenore:

Aggiungere il seguente comma:

La Commissione nella fase precedente alla entrata in vigore del codice di procedura penale ha inoltre il compito di accertare, previa conoscenza dello stato attuale delle strutture dell'amministrazione della giustizia, la congruità degli interventi predisposti per adeguare tali strutture alle necessità imposte dal nuovo codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Violante.

LUIGI DINO FELISETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto contrario all'emendamento Violante 5.2. La ragione è molto semplice. Quella di cui discutiamo è la Commissione bicamerale che deve esprimere il parere sul testo che il legislatore delegato presenterà. Il compito di ispezione e verifica della congruità degli interventi predisposti per adeguare le strutture alle necessità imposte dal nuovo codice di procedura penale è completamente estraneo e contrario agli scopi assegnati alla Commissione stessa dal provvedimento.

Aggiungo che, ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione, il diritto-dovere di provvedere a che le strutture funzionino, siano sufficienti e gli uffici dell'amministrazione della giustizia siano congrui, appartiene solo ed esclusivamente alla responsabilità del ministro di grazia e giustizia, il quale ne risponde davanti al Parlamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, passiamo alla votazione segreta dell'emendamento Violante 5.2, nella nuova formulazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Violante 5.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	372
Maggioranza	187
Voti favorevoli	163
Voti contrari	209

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alpini Renato
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Angelini Vito
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barca Luciano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battistuzzi Paolo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio

Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columba Mario
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michael

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto
Fusaro Calo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredi
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Mattarella Sergio
Mazzone Antonio
Mazzotta Roberto
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Mennitti Domenico
Micheli Filippo
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napolitano Giorgio
Nenna D'Antonio Anna

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Prete Luigi
Proietti Franco

Quarta Nicola
Quietani Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni

Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Saretta Giuseppe
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Scovacicchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Soddu Pietro
 Sorice Vincenzo
 Sospiri Nino
 Spagnoli Ugo
 Staiti di Cuddia delle Chiuse
 Stegagnini Bruno
 Sterpa Egidio
 Strumendo Lucio
 Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
 Tamino Gianni
 Tancredi Antonio
 Tassi Carlo
 Tedeschi Nadir
 Tesini Giancarlo
 Testa Antonio
 Tamo Mario
 Torelli Giuseppe
 Trantino Vincenzo
 Trappoli Franco
 Trebbi Ivanne
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Tringali Paolo
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore

Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Vernola Nicola
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Viscardi Michele
 Viti Vincenzo

Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zanfagna Marcello
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zolla Michele
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Balzamo Vincenzo
 Carlotto Natale

Fracanzani Carlo
 Lobianco Arcangelo
 Patria Renzo
 Reina Giuseppe
 Santuz Giorgio
 Sanza Angelo Maria
 Scalfaro Oscar Luigi
 Scotti Vincenzo
 Signorile Claudio
 Zamberletti Giuseppe
 Zaniboni Antonino
 Zavettieri Saverio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione l'articolo aggiuntivo Spagnoli 5.01, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

«È autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 50 milioni e per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 270 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: È autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 50 milioni e per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 270 milioni *con le seguenti:* È autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 50 milioni e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 la spesa di lire 270 milioni per ciascun anno.

6. 1.

GOVERNO.

Nessuno chiedendo di parlare su questo articolo e sul relativo emendamento, qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

CARLO CASINI, *Relatore*. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

«La spesa prevista nel precedente articolo graverà, per l'anno 1983, sul capitolo n. 1107 e, per l'anno 1984, sui capitoli nn. 1094 e 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: per l'anno 1983 e per l'anno 1984 rispettivamente con le seguenti: per l'anno 1984 e per gli anni 1985 e 1986.

7. 1.

GOVERNO.

Nessuno chiedendo di parlare su questo articolo e sul relativo emendamento, qual è il parere della Commissione?

CARLO CASINI, *Relatore*. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione:

«La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

(È approvato).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo agli ordini del giorno presentati, che sono del seguente tenore:

«La Camera,

a conclusione del dibattito sui progetti di delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale,

impegna il Governo

ad esporre alla Camera entro il 31 marzo 1985 le proprie linee d'intervento per adeguare alle esigenze poste dal nuovo codice di procedura penale: a) la distribuzione delle circoscrizioni giudiziarie sul territorio; b) l'assetto dei servizi giudiziari, con particolare riferimento alla informatizzazione delle registrazioni di cancelleria, e alla informatizzazione dei casellari giudiziari.

(9/691/1)

«MACIS, SPAGNOLI, VIOLANTE»;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

«La Camera,

a conclusione del dibattito sui progetti di delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale,

impegna il Governo

a presentare alla Camera entro il 31 marzo 1985 una relazione sull'andamento della giustizia penale nell'anno 1984 con particolare riferimento: *a*) alla produttività dei diversi organi giudiziari; *b*) agli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine all'alleggerimento dei carichi di lavoro e alla riduzione dei tempi medi di durata del processo pretorile; *c*) alle questioni di maggior rilievo poste dalle interpretazioni giurisprudenziali della citata legge n. 689.

(9/691/2)

«SPAGNOLI, VIOLANTE, MACIS»;

«La Camera,

impegna il Governo

a presentare, entro il 31 dicembre 1984, una stima dei mezzi (personale, strutture, mezzi finanziari) necessari per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale, con puntuale indicazione dei relativi provvedimenti legislativi ed amministrativi.

(9/691/3)

«RODOTÀ, FERRARA, ONORATI, BASSANINI, RIZZO».

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta come raccomandazione gli ordini del giorno Macis 9/691/1 e Spagnoli 9/691/2.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Rodotà 9/691/3, vorrei chiedere ai firmatari se non ritengano che la data del 31

dicembre 1984 (per una stima che sia seriamente approssimata, con riferimento alle esigenze) non risulti un po' intempestiva per difetto; non sarebbe più utile per tutti quanti spostarla, ad esempio, al 31 maggio 1985?

PRESIDENTE. Onorevole Rodotà?

STEFANO RODOTÀ. Presidente, condivido il suggerimento del ministro e lo accoglierei se il Governo accettasse il nostro ordine del giorno non come raccomandazione, ma come impegno. Comunque, quale che sia la sorte dell'ordine del giorno, accetto l'indicazione governativa, che mi pare molto seria; non vogliamo provocare agitazione e, se il Presidente lo consente, si può intendere che la data del 31 dicembre 1984 sia sostituita da quella del 31 maggio 1985.

PRESIDENTE. Non sarebbe meglio il 30 giugno 1985, cioè la metà dell'anno?

STEFANO RODOTÀ. No, signor Presidente, per la ragione che, se andiamo al 30 giugno, può risultare difficile una discussione parlamentare. La data cui ha fatto riferimento il ministro non è stata indicata a caso.

PRESIDENTE. D'accordo onorevole Rodotà. Onorevole ministro?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto l'ordine del giorno Rodotà nella nuova formulazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dei loro ordini del giorno?

LUCIANO VIOLANTE. Presidente, non capisco una cosa: mi va benissimo che il ministro abbia accettato come impegno l'ordine del giorno Rodotà...

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro allora di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

accettare tutti gli ordini del giorno presentati, impegnativamente! (*Si ride*).

UGO SPAGNOLI. Non insisto per il mio ordine del giorno.

FRANCESCO MACIS. Non insisto, signor Presidente.

STEFANO RODOTÀ. Non insisto.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Assegnazione di proposte di inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 140 e del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte d'inchiesta parlamentare sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla II Commissione (Interni):

PIRO ed altri: «Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sulle vicende che hanno determinato la morte dello studente Pier Francesco Lorusso, l'11 marzo 1977, a Bologna, e sugli sviluppi giudiziari della vicenda» (doc. XXII, n. 1) (*con parere della I e della IV Commissione*);

alla XII Commissione (Industria):

VALENSISE ed altri: «Istituzione di una Commissione di inchiesta relativa all'accadimento dannoso verificatosi nella miniera di salgemma in Belvedere Spinello, provincia di Catanzaro, alla sua prevedibilità, alla situazione attuale dei luoghi ed alle provvidenze a favore delle popolazioni colpite» (*urgenza*) (doc. XXII, n. 2) (*con parere della I, della IV e della XI Commissione*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul progetto di legge nel suo complesso.

Avverto che, subito dopo le dichiarazioni di voto, si procederà alla votazione segreta finale del provvedimento in discussione e quindi alla votazione segreta di un disegno di legge di conversione, per il quale non sono previste dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

MICHELE CIFARELLI. Signor Presidente, ho dato parecchie volte prova di essere economo del mio tempo e soprattutto della Camera e ritengo che la dichiarazione di voto non sia un vuoto rituale, ma rappresenti una maniera di precisare (se non altro, per i funzionari stenografi e quindi per gli *Atti parlamentari*) il giudizio che si dà per ciò che è nuovo, vivo e morto nella riforma che è stata rimessa all'esame dell'Assemblea.

La valutazione di insieme, quindi, non deve ricalcare quello che è stato detto in sede di discussione sulle linee generali, ma deve trarre un po' le conclusioni del dibattito. Per quanto riguarda me che ho l'onore di parlare in quest'aula per il gruppo repubblicano, devo constatare che la valutazione di insieme risulta positiva e quindi il nostro voto sarà favorevole. La valutazione è positiva in quanto anche emendamenti che non condividevamo non hanno stravolto l'insieme del provvedimento; in particolare, alcuni di essi sono discutibili in senso positivo, perché sono emendamenti volti ad estendere certe guarentigie ed a far valere meglio uno spirito di apertura alle libertà ed ai diritti dei cittadini!

Si intende che talvolta la nostra preoccupazione, che si è riflessa nelle valutazioni degli emendamenti, derivava dal fatto che ci sembrava un po' avveniristica la speranza di far valere questo codice in un'Italia assolutamente migliore, una Italia lontana dal terrorismo, lontana

dalla grande criminalità imperversante e fornita di un apparato giudiziario efficiente e di una possibilità di attuazione dell'ordinamento giuridico sotto specie di legge penale adeguata non solo ai nostri impegni internazionali, circa i diritti della persona umana, non solo ai principi della Costituzione, ma alla validità di una nazione civile e di uno Stato democratico moderno.

Devo dire che, al di là di queste precisazioni sulla vicenda degli emendamenti, noi repubblicani sottolineiamo con un giudizio positivo quello che è stato oggi deliberato dall'Assemblea per quanto riguarda il processo dei minorenni. Argomento, questo, estremamente preoccupante, argomento scottante nel quale noi ci siamo riconosciuti, in norme che non sono demagogiche bensì ispirate al tentativo di comprendere al meglio possibile la criminalità minorile e di fare in modo che l'attuazione della delega non abbia un significato di chiusura verso l'avvenire di questi giovani cittadini, ma possa consentire l'emenda, il recupero, la loro valorizzazione per l'avvenire.

Devo aggiungere che siamo convinti di risultati ottimamente perseguiti e validamente ottenuti per quanto riguarda la garanzia circa il funzionamento del nuovo processo penale. Ci sembra che, in sostanza, in questa fase, dopo tanti travagli, il codice di procedura penale si avvii ad essere costruito su una validità dei reperimenti degli elementi di accusa e su una concretezza delle possibilità di svolgimento del processo penale in un paese come l'Italia, con le nostre esigenze, con il nostro passato, con i nostri giudici, con i nostri avvocati.

Noi riteniamo che nell'attuazione del nuovo codice man mano la situazione possa migliorare; siamo dell'opinione però che quello che è stato conseguito, soprattutto in relazione alla determinazione della nuova figura del pubblico ministero e nello stesso tempo nella nuova figura del giudice (al quale si può adire per gli incidenti di esecuzione o per l'incidente istruttorio, che è una specie di regolatore dell'ulteriore corso del pro-

cesso) costituisca un vantaggio per l'efficienza del sistema che il Parlamento ha voluto.

Da questo punto di vista, vorrei sottolineare che i repubblicani hanno votato a favore di una concezione più vasta, per quanto riguarda l'applicabilità, del cosiddetto patteggiamento. Noi riteniamo che esso potesse estendersi anche a reati importanti, comportanti cioè fino a due anni di reclusione, che è il termine della sospensione condizionale della pena.

Il fatto che non si sia giunti fino a questo punto, e che quindi nella delega sia prevalso il criterio della compressione fino ad un anno, a noi è sembrata una limitazione. Si intende che ci inchiniamo al voto democratico dell'Assemblea, ma non possiamo non sottolineare che questo ha rappresentato un passo indietro rispetto alla maniera coraggiosa e lungimirante con la quale bisogna considerare questo istituto, dal quale è condizionato il funzionamento del processo accusatorio, di cui dovrà comportare la scelta e l'attuazione in processi di notevole importanza, onde il dibattito non sia soffocato dall'incalzare del tempo e dall'ingorgo degli atti e dei procedimenti che attendono di essere decisi. Per quanto riguarda l'ulteriore corso di questo provvedimento, noi oggi abbiamo condiviso una lunga discussione che si è svolta e che ci ha fatto ritenere che non potesse essere compresa *sic et simpliciter* nella delega quella previsione di modifica dell'ordinamento giudiziario in relazione alle direttive approvate in sede di delega.

Noi siamo rispettosi delle esigenze indicate in proposito dalla Costituzione: ecco perché, come eravamo esitanti nel valutare l'emendamento proposto da parte comunista, così siamo stati soddisfatti nel condividere il criterio del ritiro di questa norma. Siamo altrettanto convinti di aver fatto bene ad approvare la previsione, in sede di delega, delle norme necessarie per l'attuazione del gratuito patrocinio.

Non si tratta di fare uno di quei ragionamenti facilmente comprensibili dalla base, specie di quella più debole, nel nostro paese, ma si tratta di rispondere ad

un quesito fondamentale e cioè se possa attuarsi questo nuovo processo penale senza il potenziamento, lo sviluppo e la concreta realizzazione del gratuito patrocinio.

Al riguardo possono sollevarsi vari problemi: noi riteniamo che, con l'affidamento al legislatore delegato della precisazione dei criteri oggettivi e soggettivi per avere accesso al gratuito patrocinio, abbiamo fatto ossequio alla Costituzione, aprendo la strada a realizzazioni che noi, ancora una volta, sottolineiamo essere importanti.

Condivido il giudizio di uno scrittore francese, il quale ha detto che la vita è soprattutto coraggio: coraggio nelle circostanze ordinarie ed in quelle eccezionali. L'onestà — insegnava Benedetto Croce — è il coraggio della vita di ogni giorno; l'eroismo è il coraggio delle circostanze eccezionali. Evidentemente un codice vuole riferirsi alla vita di ogni giorno! Noi ci auguriamo che questa vita per lo Stato italiano sia una vita senza scosse e senza tragedie come quelle che abbiamo vissuto. Purtroppo noi riteniamo che si debba fronteggiare questa esigenza senza ulteriore spreco di tempo, tenendo i piedi sulla terra e cercando, quanto più è possibile, di concretizzare questo codice nei termini che il legislatore ha previsti e nei modi di attuazione che anche la scienza giuridica, oltre che l'esperienza, ci consentirà di porre a disposizione della nuova legge, fondamentale per il processo italiano.

È con coraggio che noi guardiamo a questa legislazione ormai avviata alla sua realizzazione; è un coraggio politico e civile che si sostanzia in una grande fiducia nei confronti del popolo italiano, ancora una volta!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Come si è visto, anche nel corso della discussione sulle linee generali e di quella sugli articoli e sugli emendamenti, noi abbiamo molto apprez-

zato lo sforzo che la maggioranza, il Governo e tutta la Camera hanno fatto per dare al paese il nuovo codice di procedura penale. Abbiamo apprezzato soprattutto il fatto che siano state superate le più preoccupanti ambiguità contenute nella legge-delega della passata legislatura.

Le novità che noi abbiamo apprezzato riguardano il fatto che sparisce il giudice istruttore e sparisce l'istruttoria lunga e segreta: essa ha arrecato tanti danni nel sistema penale italiano ed ha avuto i suoi maggiori fasti proprio negli ultimi anni, grazie alla legislazione speciale, quando il giudice istruttore non solo è diventato il *dominus* del processo, ma ha anche avvicinato le sue funzioni, in maniera surrettizia, agli organi inquirenti, costruendo fior di processi su decine e decine di persone.

Proprio con la legislazione speciale abbiamo visto quali gradi di degenerazione poteva raggiungere l'istruttoria segreta: per questo vediamo come l'elemento più positivo di questa legge-delega — e speriamo anche del prossimo codice di procedura penale — l'abolizione di questa figura.

Abbiamo altresì apprezzato il fatto che il pubblico ministero non ha più i poteri che gli vengono tuttora attribuiti, soprattutto quello di emettere mandati di cattura.

Gli altri punti di fondo che volevamo potenziare con i nostri emendamenti riguardano la creazione del cosiddetto giudice del processo e tutta la strumentazione che esso dovrà avere.

Consideriamo anche un passo avanti la costruzione di modelli differenziati di processi, perché non si possono fare i processi alla grande criminalità organizzata e a singoli individui rei di furti nello stesso modo, impiegando le stesse procedure e le stesse strutture.

Detto questo sulle parti positive del progetto di legge, che ci hanno indotto ad un giudizio di consenso alla delega, noi dobbiamo dire, tuttavia, che non solo la bocciatura dei nostri emendamenti più qualificati, ma anche lo spirito con cui si è

proceduto in questi giorni nell'esame e nella votazione di tutti gli emendamenti, ci inducono alla astensione dalla votazione su questo progetto di legge di delega.

Voglio, rapidamente, indicare i motivi di questo nostro atteggiamento. Innanzitutto ricordo che uno dei nostri emendamenti tendeva a differenziare la figura del pretore — un emendamento analogo abbiamo presentato in Commissione durante l'esame del progetto di legge sull'ampliamento in campo penale dei poteri del pretore — che conduce le fasi preliminari dal pretore giudicante. Queste indicazioni non sono state accettate e noi riteniamo ciò un fatto assai grave e lesivo dello spirito del nuovo sistema accusatorio.

Analogamente non è stato accettato un nostro emendamento, che ritenevamo fondamentale per evitare il facile ripetersi di incidenti istruttori. Anche questo è un fatto grave per la costruzione del nuovo codice di procedura penale, perché all'interno del nuovo processo penale può reintrodursi la figura del giudice istruttore che, attraverso gli incidenti istruttori, può avocare a sé tempi, modi e parti dei procedimenti per condurre le indagini. E quindi noi ci troveremo ancora una volta con un'istruttoria che ripeterà l'istruttoria attuale.

Sono stati inoltre respinti emendamenti, sia della nostra parte, sia dei compagni del gruppo comunista, che tendevano ad abbassare i livelli della carcerazione preventiva, con la giustificazione, assai semplicistica, che stiamo per discutere la nuova legge sulla carcerazione preventiva, non comprendendo l'opportunità — come ha anche detto il ministro Martinazzoli più volte — che siano effettivamente ridotti i termini della carcerazione preventiva con un processo rapido, che sia in grado di accorciare i tempi dell'iter processuale.

Non essendo stata accettata tutta una serie di emendamenti correttivi, rischiamo così di avere un processo lungo, lento, inframezzato da continue richieste di incidenti istruttori, che possono ri-

creare la vecchia struttura processuale, ma che soprattutto non garantiscono allo imputato tempi rapidi, né di non essere preventivamente ristretto in carcere.

Noi richiamiamo l'attenzione sui tempi lunghi della carcerazione preventiva, non solo per rifarci a convenzioni internazionali e a richiami che il nostro paese ha avuto su questo punto, ma perché riteniamo che al centro del nuovo processo e del nuovo codice di procedura penale doveva esservi la libertà personale. Bisognava quindi costituire un sistema fortemente garantista per gli imputati.

Non aver accettato una riduzione drastica della carcerazione preventiva, non aver imposto ai giudici modalità e strutture per portare avanti rapidamente i processi, provocherà, onorevoli colleghi, la ripetizione degli attuali processi e mi riferisco soprattutto ai processi-inchiesta. Certo una correzione vi è stata, con la differenziazione dei riti, dei modelli, appunto, che è stata approvata. Però, onorevoli colleghi, non si è avuto il coraggio, cui pure si richiamava l'onorevole Cifarrelli poco fa, di dire che i processi-inchiesta non vanno fatti. Nella differenziazione dei riti, in verità, c'è ampio spazio proprio per le maxi-inchieste. Quindi, si è razionalizzata una pratica oggi corrente nell'ambito dei processi.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, noi riteniamo che questa sia la parte più negativa e più deleteria della nuova legge delega. Noi avremmo preferito stralciare una serie di processi per quanto riguarda le maxi-inchieste, proprio per mettere a fuoco le responsabilità più profonde e più vere degli organizzatori riguardo ai problemi della criminalità organizzata.

Avremmo preferito che per ogni fatto venisse celebrato un processo, ciò che, invece, questa delega non permette. Non voglio dire che avrebbe dovuto essere sempre così, ma il principio ispiratore avrebbe dovuto essere quello di «un fatto, un processo», anche per perseguire quella che è una direttiva costituzionale. Mi riferisco alla responsabilità personale che, attraverso i maxi-processi e le maxi-inchieste, viene assolutamente meno. Rite-

niamo che, se avessimo seguito questa linea, avremmo potuto mettere a fuoco il cuore delle organizzazioni più criminali, facendo via via i processi a coloro che sono meno coinvolti nelle pratiche della criminalità organizzata.

Abbiamo accettato il principio del patteggiamento, che per noi avrebbe dovuto restare nell'ambito della legge del 1981, che aveva introdotto questo istituto nella nostra procedura. Abbiamo visto, invece, che c'è una tendenza a ritenere (e questo è per noi il pericolo peggiore) che la grande criminalità organizzata (a proposito della quale si dice che sono opportune le maxi-inchieste ed i maxi-processi) può essere sconfitta soltanto attraverso il patteggiamento, sul modello dei pentiti. Quindi, si va ad una trattativa con i grandi poteri, che vengono sanzionati, riconosciuti e legittimati nella loro esistenza.

Questi sono i motivi per cui il gruppo di democrazia proletaria si asterrà dal voto su questa legge-delega.

Onorevoli colleghi, vorrei infine ricordare due questioni, che non sembrano strettamente attinenti a questa legge, ma che invece fanno parte integrante della cultura, del tipo di civiltà entro cui questo codice si viene ad inserire. Anche se conosciamo bene le difficoltà e la complessità della materia, pensiamo che a promuovere un'azione di difesa di determinati beni all'interno della società debbano essere anche le associazioni.

Siamo, cioè, dell'avviso che si debba andare più avanti in termini di difesa degli interessi diffusi. Non sono d'accordo su quanto hanno sostenuto molti colleghi, compresi quelli del Movimento sociale italiano, relativamente al fatto che ci sarebbe soltanto il pubblico ministero come strumento idoneo a difendere determinati beni pubblici. Avremmo una ben stretta concezione di bene pubblico, di bene comune se ne limitassimo la difesa ad un organo dello Stato, tanto più ridotto oggi, giustamente, a parte del nuovo processo penale. Abbiamo visto che, anche a questo proposito, ci sono state molte titubanze e molte oscillazioni,

mentre avremmo preferito che ci fosse una scelta più netta. Per altro, dovremo affrontare ancora questi argomenti con nuovi provvedimenti, soprattutto con la legge sulla violenza sessuale.

Il secondo punto al quale volevo fare riferimento riguarda lo smantellamento della legislazione d'emergenza. Su questo punto batteremo a fondo, fino a quando non arriveremo ad un vero e proprio smantellamento, senza aspettare i tempi di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Anzi — e lo dicevo prima — siamo fortemente preoccupati perché alcune procedure, alcune strumentazioni che la legislazione di emergenza ha messo a fuoco potranno essere avvalorate nella loro perversione.

Mi riferisco soprattutto al problema del pentitismo e alla lotta alla grande criminalità. Su questo insistiamo ed abbiamo le carte in regola per farlo; non abbiamo mai trattato con la camorra o con altro potere criminale, sia esso politico, sia esso prettamente mafioso o camorristico. Per questo possiamo dire che non ci convince affatto una cultura — che va avanti — secondo la quale bisogna differenziare i processi al punto di creare una legislazione speciale. Anche se abbiamo valutato positivamente la differenziazione dei riti, dobbiamo dire che questo è il rischio che dobbiamo assolutamente combattere nella stesura delle nuove norme. Non vorremmo che si creasse una supermagistratura, una magistratura speciale, quale quella che in questi anni ha preso il sopravvento.

Infine riteniamo che la magistratura debba essere un potere autonomo e indipendente. Per questo avremmo accettato una serie di emendamenti, presentati dai nostri colleghi comunisti, che abbinavano alla costruzione del nuovo codice di procedura penale anche la riorganizzazione dell'ordinamento giudiziario. E speriamo che il Parlamento possa occuparsi quanto prima di questo argomento.

Perché diciamo questo? Perché non vogliamo una magistratura subalterna al potere esecutivo (e in tal senso avevamo presentato un emendamento, che

tendeva a rendere funzionale alla magistratura la polizia giudiziaria, appunto per garantire anche in questa fase strettamente esecutiva l'indipendenza della magistratura stessa), né una magistratura che difenda il cosiddetto ordine pubblico e bene comune al di fuori e al di sopra della dialettica politica e sociale del paese.

Noi dobbiamo richiamarci ai principi garantisti, ed il primo è proprio quello secondo il quale il giudice amministra la legge rispondendo, ovviamente, soltanto alla sua coscienza e all'opinione pubblica.

PRESIDENTE. Onorevole Russo, le ricordo che lei ha superato il tempo a sua disposizione di ben quattro minuti e mezzo.

FRANCO RUSSO. Mi consenta, signor Presidente, data l'importanza...

PRESIDENTE. Eh no! Mi scusi, ma deve chiudere in pochi secondi, non di più.

FRANCO RUSSO. In trenta secondi, signor Presidente. Volevo soltanto ricordare che un documento dei cosiddetti 36 magistrati ha mal interpretato — o forse ben interpretato — la legislazione d'emergenza, configurando un potere al di sopra delle parti, nel senso che si è arrogato il diritto di indicare quello che il Parlamento e il Governo dovevano fare.

Nel dichiarare nuovamente che ci asterremo dal voto, mi auguro di aver esposto dettagliatamente le nostre ragioni e spero che con il nuovo codice vengano smantellati i peggiori principi e la cultura della legislazione di emergenza (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Testa. Onorevole Testa, la prego di non prendere esempio dall'onorevole Franco Russo, che ha parlato 16 minuti.

ANTONIO TESTA. Io credo che lei mi interrompa al momento giusto.

PRESIDENTE. Lei ha ragione; questo è un rimprovero al Presidente — meritato — anche se di solito sono molto attenta. In questo momento, tuttavia, poiché parlavo di una questione importante non mi sono resa conto che il tempo per la dichiarazione di voto era trascorso.

ANTONIO TESTA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, annuncio il voto favorevole dei deputati socialisti a questo disegno di legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Non posso non sottolineare come il Governo presieduto dall'onorevole Craxi abbia posto al primo punto della politica giudiziaria la riproduzione e l'attuazione in termini brevi di un nuovo codice di rito per l'accertamento della verità processuale e come questo adempimento sia stato compiuto, certo in uno spirito di collaborazione con il Parlamento, al quale noi socialisti riteniamo di aver dato il nostro fattivo e costruttivo apporto.

Non possiamo però non ricordare, mentre sottolineiamo che questo impegno del Governo è stato adempiuto, la storia di questa delega; sono già dieci anni che se ne parla: nel 1978 era stato elaborato un testo che, poi, non fu mai sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri. Ci rendiamo cioè conto dell'alto rischio connesso a questa speranza di nuova giustizia, in mancanza di un quadro politico che ne permetta l'entrata in funzione. Non vorremmo che, ancora una volta, dopo aver lanciato, certo con coraggio, come diceva poco fa il collega Cifarelli, una speranza di nuova giustizia nel paese, e quindi di nuova credibilità della stessa vita democratica, non raccogliessimo altro che un nulla di fatto, e quindi ci trovassimo di fronte ad una speranza non realizzata.

Ci vorranno infatti tre o quattro anni per vedere questo disegno diventare praticabile, attuabile, per sentirne gli effetti benefici: ci vorrà tutto il tempo di questa

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

legislatura, e quindi sarà necessario un quadro politico che assista e completi l'opera e ne renda possibile la sua attuazione.

Credo che nel nostro paese si sia abusato del termine «emergenza». Ebbene, se c'è una situazione spaventosa, è quella del settore della giustizia. Tutti dovremmo, ad esempio, considerare un dato preoccupante la perdita di infamia della carcerazione. Qualche anno fa, entrare in carcere rompeva uno schema di onore: oggi tale valutazione, nella *opinio communis*, si è perduta; e questo perché vi sono stati troppi abusi, perché abbiamo assistito a troppe carcerazioni ingiuste, e un sospetto diffuso permane anche quando non avrebbe ragion d'essere.

Siamo, cioè, in una situazione in cui il sistema processuale, e quindi il modo di far giustizia in questo paese, non funziona, è bloccato, è intasato; e le ragioni dell'intasamento sono tante, normative, strutturali, burocratiche, spesso strumentali. Abbiamo quindi bisogno di compiere un grande salto di qualità. Dobbiamo convincerci fino in fondo che la stessa credibilità della vita democratica coincide con la credibilità che avrà il sistema giudiziario, con il modo cioè di rendere concreti i diritti che con la legge attribuiamo ai cittadini, essendo la giustizia l'applicazione delle leggi al caso concreto, leggi che spesso non vengono invece applicate.

Questa legge, in particolare — perché il codice di rito è codice di tutela di verità e di libertà —, acquista dunque un valore preminente nel giudizio di civiltà, riguardo alla nostra vita associata. Non possiamo dimenticare che, accanto a qualche caso clamoroso, che tutti conoscono, vi sono migliaia di casi oscuri, che però sono stati sofferti da chi ne è stato vittima: persone ingiustamente incarcerate o ingiustamente indicate dai *mass media* come colpevoli alla pubblica opinione, e poi dopo mesi e mesi assolte, senza che nessuno se ne accorgesse, persone che hanno sofferto la perdita della propria credibilità, della propria onorabilità e spesso anche della propria vita affettiva.

Dunque, il mancato funzionamento del sistema e le sue deviazioni impongono questo salto di qualità. Io non so se abbiamo fatto tutto il possibile per rendere sollecito il nuovo sistema processuale nell'accertamento della verità, non so cioè se abbiamo la certezza che vi sarà una giustizia più rapida.

So, però, che abbiamo fatto molto, so che abbiamo cominciato a percorrere anche strade totalmente nuove nella nostra cultura giuridica, come quella del cosiddetto patteggiamento, che probabilmente avrà bisogno di una fase di verifica per riscontrarne l'esito in termini concreti di giustizia; si tratta però di una strada vincente, perché decongestiona il sistema e rende più facile la giustizia.

Non so se, riguardo ad uno degli elementi principali dell'intasamento, che è caratteristico del nostro paese, quello cioè dell'impugnazione di tutte le sentenze, anche delle più eque, sia stata fatta una sufficiente riflessione; ma so che si sono fatti passi da gigante con questa legge su problemi importanti, acceleranti l'accertamento della verità, quindi dando una risposta concreta alla domanda di giustizia. Mentre si rendono le indagini più brevi, si priva il pubblico ministero del potere di incarcerazione, che è uno dei poteri più devianti, si sottopone al controllo del cosiddetto, giudice del processo la valutazione degli elementi probatori acquisiti, si danno termini più brevi, si rende centrale nel processo la cosiddetta udienza preliminare, istituito nuovo ma importante e basilare della riforma: ebbene, noi introduciamo un metodo di accertamento della verità, e quindi di valutazione del diritto dei cittadini di essere giudicati subito, importante. Per cui sicuramente uno dei primi risultati che avremo sarà un cambiamento su quello che forse è oggi l'errore, volevo dire il cancro, della nostra giustizia, le megainchieste, queste inchieste che si cominciano e si dilatano, che coinvolgono tutti, colpevoli e non; io penso ai non colpevoli.

Oggi abbiamo letto sui giornali che è stata terminata un'inchiesta famosa. fa-

mosa perché ha coinvolto personaggi, come dire, noti nel paese. Ebbene, si è scritto che sono stati rinviati a giudizio oltre 600 persone. Ricordavo che, quando fu aperta, le incarcerazioni, le persone messe dentro erano 820; c'era quindi un 20 per cento di persone che sono uscite dal processo, molte incarcerate per omnia, molte non colpevoli. E una delle ingiustizie più grandi della nostra vita attuale, della nostra vita civile è quella di restare nelle istruttorie e quindi di essere indicati continuamente, ripetutamente, negli atti, riportati nella pubblica opinione come indiziati di reato, e poi, dopo mesi e mesi, qualche volta anni, vedersi assolti.

Ebbene, oggi con questo sistema di controllo, con la brevità dei termini, con indagini più valutate nel concreto, noi sicuramente cerchiamo di dare una risposta a questa che è una delle deviazioni più grandi di inciviltà, barbarie più grandi del nostro sistema processuale. Noi pensiamo che lo stesso divieto di pubblicità fino all'udienza preliminare sia importante, sia un giusto equilibrio fra le esigenze democratiche di conoscenza della pubblica opinione in relazione agli interessi di riservatezza e di tutela della dignità del cittadino, che deve avere un suffragio di una prima valutazione di prove a suo carico, di una prima disamina degli elementi di colpevolezza perché continui l'iter processuale, senza essere subito scoperto solo con la comunicazione giudiziaria o con una notizia trafugata o data magari anche da chi compie le indagini, come spesso è avvenuto, e indicato come colpevole; e poi questa ignominia da dosso uno non se la toglie più.

Questa è una delle cose che dà una risposta concreta ai problemi di oggi, ai problemi urgenti. Però ci domandiamo: le strutture sono pronte? Le strutture tecniche, le strutture edilizie, le strutture di polizia, le strutture professionali, che già nelle passate deleghe vennero portate come elementi perché non potessero entrare in funzione subito. E la difesa, questa difesa su cui c'è stata una delega al Governo, senza per la verità che fossero

indicati chiaramente i principi; e noi diciamo subito che intendiamo il difensore come servizio, ma non come difensore all'insegna del medico della mutua o all'insegna della dipendenza dal magistrato che giudica, che deve poi liquidargli gli onorari. Questi sono due parametri fissi: la difesa come servizio e la responsabilità dei magistrati.

Sappiamo però che non possiamo aspettare fino in fondo i quattro anni per non fare niente nel tragitto, perché se questa legge serve per superare l'emergenza, diciamo che nel frattempo faremo dei provvedimenti che tengano presenti questi valori e che saranno anche di parametro per le leggi parziali che nel frattempo noi andremo a costruire (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MACIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'affrontare la legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, il gruppo comunista è partito da una valutazione positiva del lavoro svolto nella precedente legislatura, anche se fino da allora erano maturate le esigenze di modificare il testo approvato dalla Commissione. Si trattava e si tratta di evitare che la posizione di maggior equilibrio tra l'accusa e la difesa, e soprattutto la concentrazione della raccolta delle prove valide ai fini del giudizio nella fase dibattimentale, finissero per paralizzare l'azione penale e vanificare l'opera degli apparati di polizia e di quelli giudiziari.

Abbiamo voluto e vogliamo evitare che il legislatore delegato si trovi a dover scegliere tra la possibilità di emanare un codice che risponde ad un modello astratto, magari perfetto ma non adatto a far fronte alla realtà quotidiana e alla necessità di mantenere l'apparato strumentale e normativo esistente che, per quanto degradato, permette di conservare livelli minimi di sicurezza sociale.

È stato questo, in buona sostanza, il

dilemma davanti al quale ci si è trovati nel corso degli anni '70, stretti tra l'incalzare del terrorismo e un tipo di processo — quello ipotizzato nella vecchia delega — che non serviva, anzi rischiava di essere controproducente nella lotta contro le organizzazioni eversive. Vi era il pericolo che tale situazione potesse riprodersi di fronte all'estendersi della criminalità organizzata, e che ancora una volta ci trovassimo a dover scegliere tra questo processo e la lotta alla criminalità.

In realtà, il nuovo processo deve porsi come primo obiettivo quello di migliorare il meccanismo processuale, di rendere giustizia più rapidamente, punendo i colpevoli e riconoscendo sollecitamente gli innocenti.

Da qui la rinuncia — da parte nostra, ma mi pare anche da parte degli altri gruppi — a quegli ideologismi di cui erano intrise la cultura e le ipotesi di riforma elaborate negli anni '60; rinuncia agli ideologismi e sforzo di concretezza. A questo criterio ci siamo attenuti proprio per evitare di trovarci di fronte a quella che viene chiamata la «schizofrenia» del legislatore, il pendolarismo ora in un senso ora in un altro, secondo la necessità da cui si è stretti. A questo criterio ci siamo attenuti anche quando abbiamo avanzato proposte più garantiste. Vi è stato, da parte nostra, uno sforzo per una maggiore attenzione ai diritti individuali; le modifiche — migliorative, a nostro avviso — che sono state introdotte (termini minori per la carcerazione preventiva, termini per l'interrogatorio dell'imputato, segreto istruttorio, segreto del giornalista; cito soltanto queste) sono frutto, mi sia consentito, del nostro sforzo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIUSEPPE AZZARO

FRANCESCO MACIS. Ma non abbiamo mai voluto introdurre alcun elemento di forzatura della realtà: soltanto un elemento di fiducia per un codice che ci auguriamo operi e sia all'altezza dei decenni futuri.

D'altra parte abbiamo avuto eguale attenzione alle esigenze di sicurezza della collettività. È venuto proprio dal nostro gruppo un richiamo per evitare una dilatazione eccessiva dell'istituto del patteggiamento. Quindi una costante ricerca di equilibrio tra esigenze di garanzia dei cittadini ed esigenze di sicurezza collettive; maggior equilibrio che credo si sia trovato anche in quello che era il punto cruciale della legge di delega, cioè il problema dell'incidente istruttorio, che è stato configurato, nella soluzione adottata, come straordinaria ed eccezionale anticipazione del momento della raccolta della prova.

In questo modo, nella soluzione che è stata adottata, a mio parere non viene alterato il ruolo del giudice, né tanto meno quello del pubblico ministero, che rimane l'unico organo inquirente; mi pare anzi che proprio la soluzione che è stata adottata in un certo qual modo sottolinei la netta divaricazione sancita dalle direttive tra il giudice e il pubblico ministero, distinzione che diventa più incisiva.

Ecco quindi che sono state trovate soluzioni con grande equilibrio, così come si è affermato con il nuovo codice il principio della pluralità dei riti, che mi pare sia l'altro obiettivo fondamentale che si è raggiunto con le nuove direttive. Un principio questo che deve cominciare a trovare attuazione fin d'ora.

Il provvedimento sulla competenza del pretore, alla cui approvazione da parte della Commissione giustizia nei giorni scorsi il gruppo comunista ha dato un contributo determinante, si muove in questa direzione; costituisce una premessa necessaria, indispensabile per una maggiore funzionalità dell'apparato giudiziario, per una nuova distribuzione del lavoro tra le diverse magistrature. Ho ricordato l'approvazione della legge sulla competenza del pretore ed il contributo determinante del gruppo comunista soltanto per svolgere due considerazioni conclusive.

La prima è di carattere metodologico. Noi concepiamo l'emanazione del nuovo

codice di procedura penale come la conclusione di uno sforzo riformatore, fatto di anticipazioni, di aggiustamenti, di adeguamenti, di innovazioni anche profonde nelle strutture giudiziarie. Per questo non ci sentiremo liberati dal voto che ci apprestiamo ad esprimere; incalzeremo il Governo perché assolvà alla delega che oggi il Parlamento gli conferisce, senza attendere la scadenza; incalzeremo il Governo perché si impegni negli emendamenti delle strutture giudiziarie, che hanno costituito anche richieste precise di nostri ordini del giorno. Da parte nostra ci impegneremo anche ad operare perché le anticipazioni, che a mano a mano si appaleseranno mature, vengano introdotte via via nel nostro ordinamento.

Una seconda considerazione, che io vorrei svolgere, è di natura politica. Mi pare che nel settore della giustizia cominci a delinearsi un bilancio positivo ad un anno di distanza dall'avvio della nona legislatura (approvazione delle norme sulla carcerazione preventiva, norme sulla competenza del pretore, norme sull'arresto facoltativo per i reati di competenza del pretore). Sono tutte leggi che possono essere agevolmente approvate — e credo che questo sarà impegno del Governo e l'impegno del Parlamento — entro questo mese, prima dell'interruzione feriale.

Ritengo che nei prossimi mesi si possa contare sulla definitiva approvazione della legge di delega per l'emanazione del codice di procedura penale e di altri importanti provvedimenti che sono all'esame del Parlamento. Dico questo perché mi pare che ci troviamo non di fronte ad un dato statistico, ma di fronte ad un dato politico. Intanto ciò dimostra che le Camere non si occupano soltanto di problemi secondari, e che da parte del gruppo comunista, da parte del maggior gruppo di opposizione, non vi è nessun atteggiamento di opposizione pregiudiziale.

Credo di poter aggiungere — senza accedendo ad autoesaltazioni che sarebbero del tutto fuor di luogo — che il contributo

del nostro gruppo è stato essenziale, per le iniziative e per le proposte che sono venute su questi temi (penso alla prima proposta sulla carcerazione preventiva), ma anche per l'equilibrio che abbiamo cercato di mantenere in questo momento e che risale all'atteggiamento che abbiamo mantenuto nella fase più acuta dell'attacco terroristico; equilibrio tra esigenza di difesa dell'ordinamento democratico e della convivenza civile e quella della salvaguardia dei principi costituzionali e dei diritti individuali.

A questo principio continueremo ad attenerci con la credibilità che ci deriva dall'essere una forza che non ha avuto nessun tentennamento nella lotta contro l'eversione e la criminalità politica, come non lo ha contro la criminalità comune; con la credibilità che ci deriva dall'essere una forza che non ha avuto rapporti di alcun genere con organizzazioni eversive e criminali. Proprio questo patrimonio ideale e culturale ci colloca nella posizione più favorevole per contribuire ad accelerare la fase di uscita dall'emergenza, che non è più un miraggio, ma un traguardo che si può perseguire concretamente.

Per raggiungere questo obiettivo mi pare che abbiamo lavorato in questi giorni. A questo obiettivo ci siamo ispirati nel lavoro della riforma del codice di procedura penale ed è per queste ragioni che dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

ALDO BOZZI. Signor Presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, dobbiamo amaramente constatare che le ingiustizie della giustizia in Italia sono molte: una carcerazione preventiva che tutti conosciamo, che si protrae per anni, lungaggini nelle procedure, un numero assai elevato di assolti dopo lunghi periodi di reclusione: siamo ad un punto tale di crisi che dobbiamo rallegrarci del fatto che la carcerazione preventiva sarà

ridotta a sei mesi, un arco di tempo obiettivamente eccessivo.

Il codice di procedura penale tuttora vigente ha perduto ogni sua logica interiore, ogni sua coerenza e ciò per una normazione novellistica che è stata imposta in parte dalla offensiva della delinquenza organizzata, politica e comune, in parte della Corte costituzionale, dalle sue sentenze dichiarative della incostituzionalità di questo o quell'articolo, di interpretazione condizionata ad un certo tipo di interpretazione.

Il nuovo progetto che ci accingiamo ad approvare ha un buon impianto generale. I pregi del rito accusatorio possono essere incentrati in due punti. Innanzitutto la rapidità della risposta di giustizia che la società attende. Il rito accusatorio offre poi più adeguate garanzie all'imputato, in conformità ai principi della nostra Costituzione e, quindi, in definitiva, anche una migliore difesa della società, che è sempre coinvolta ed offesa dalla commissione di un reato.

Certo, dobbiamo convenire che le innovazioni nel progetto di nuovo codice di procedura penale sono profonde e radicali ed io rilevo, onorevole ministro, come aleggiano anche qualche dubbio di costituzionalità.

Mi riferisco soprattutto al patteggiamento della pena. Di questo si è discusso forse un po' troppo fuggelvolmente in quest'aula ed io ho il rammarico di non aver potuto partecipare al dibattito.

In sostanza, con il patteggiamento della pena, onorevoli colleghi ed onorevole ministro, la funzione del giudice è ridotta ad un ruolo notarile. Il giudice svolge una funzione di garanzia estrinseca, ma non ha più potere decisorio. Al centro è il pubblico ministero, titolare del consenso, del «sì» e del «no» ai fini della concessione del patteggiamento e ciò può apparire in contrasto con l'articolo 25 della Costituzione che affida al giudice il potere decisorio. Qui, invece, nella sostanza, ripeto, la funzione di dire «sì» o «no» al patteggiamento è riservata al pubblico ministero ed il giudice ha solo un ruolo estrinseco e meramente formale.

Mi auguro che un esame più approfondito di quello che io in questa sede posso fare porti a superare tale dubbio di costituzionalità; tuttavia, bisogna riconoscere che il patteggiamento della pena è un meccanismo alternativo per realizzare l'obiettivo principale della riforma improntata, secondo il modello anglosassone e tuttavia con qualche temperamento squisitamente italico, al rito accusatorio.

Questo patteggiamento — dobbiamo riconoscerlo — presenta anche dei vantaggi: consente la migliore conoscenza della personalità del reo e risponde meglio alla funzione della pena quale è individuata nella nostra Costituzione, cioè sanzionatoria e rieducativa.

Auspico, signor ministro, che la legge delegata ripeta ciò che è già nella legislazione vigente a proposito della competenza dei giudizi pretorili, nei quali il patteggiamento è conosciuto; cioè, il principio della non ripetitività dell'esperimento di patteggiamento anche per i casi che esulano dal processo pretorile.

In sostanza, onorevoli colleghi, da questo disegno di legge emerge (forse poi gli studiosi di diritto e procedura penale scriveranno delle belle monografie e prenderanno anche delle cattedre) una influenza del processo sul diritto sostanziale penale; cioè, per dirla con una brutta parola, una accentuazione della processualizzazione sul diritto sostantivo penale. È una tendenza già in atto, per esempio, con la legislazione sui pentiti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VITO LATTANZIO

ALDO BOZZI. Vorrei sottolineare un altro punto all'attivo della proposta di riforma: l'eliminazione della formula assolutoria per insufficienza di prove, dietro la quale si nasconde spesso la pavidità del giudice o la tendenza al lassismo, o un falso pietismo.

Credo che sia un atto di civiltà l'aver proposto questa eliminazione. L'assolto per insufficienza di prove nella realtà è

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

una specie di meticcio, che si dibatte nel limbo, tra la colpevolezza e l'innocenza; e la società non lo considera, di fatto, un assolto, ma un semicondannato, con tutte le conseguenze, non soltanto di ordine morale, che da questa valutazione conseguono.

Onorevoli colleghi, è una riforma importante: voteremo a favore. Certo, ci sono resistenze da superare, ci sono mentalità, culture, una lunga applicazione del rito inquisitorio; ci saranno resistenze della magistratura, resistenze forse della classe forense; nella riforma dell'ordinamento giudiziario, sulla quale oggi pomeriggio ci siamo tanto a lungo intrattenuti, bisognerà addivenire anche alla specializzazione del giudice, come era una volta, ai tempi giolittiani, tra magistratoquirente e magistrato giudicante; si renderanno poi indispensabili misure di adattamento tecnico.

Se vogliamo che questa riforma non sia un'utopia, ma cali nella realtà e la modifichi sostanzialmente e profondamente, occorre rivedere innanzitutto l'ordinamento giudiziario, apprestare tutti gli strumenti di ausiliarità, far conoscere ai giudici, agli avvocati stessi, le nuove modifiche, prima che il codice venga applicato.

Per queste considerazioni noi voteremo a favore del provvedimento e seguiremo con attenzione l'iter successivo della procedura di legge-delega. Credo, onorevoli colleghi, che oggi la Camera dei deputati compia un atto assai importante approvando questo disegno di legge: forse uno degli atti più rilevanti fino ad ora della nona legislatura (*Applausi dei deputati del gruppo liberale e al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Non tutte le direttive che abbiamo approvato incontreranno il nostro completo sostegno, né tutte le direttive e gli emendamenti da noi non approvati, trovano il nostro diniego, come gruppo della sinistra indipen-

dente, non possiamo nascondere il grande favore che merita la riforma che abbiamo sino ad ora approvata!

Pensavo che dieci anni sono trascorsi dalla prima delega: sarà la volta buona? — mi chiedevo — perché il problema reale è che si faccia una delega cui veramente credano tutti coloro che ad essa dicono di sì. Ebbene, consentitemi una nota di ottimismo: credo che rispetto alla prima delega, questa abbia maggiori possibilità di arrivare in porto, per le ragioni che in fondo accompagnavano anche la presentazione in Parlamento dell'altra delega; sottolineo soltanto quattro punti che rappresentano una novità positiva rispetto alla prima delega.

In primo luogo, con la nuova delega è stata restituita la funzionalità propria, con l'efficacia che deve avere, alle indagini preliminari, eliminando la strozzatura dei sessanta giorni per cui il pubblico ministero aveva la possibilità di svolgere le sue indagini; tale strozzatura è stata unanimemente criticata perché effettivamente rendeva poco funzionale la fase delle indagini preliminari.

Seconda modifica positiva è l'eliminazione del giudice istruttore; la terza è rappresentata dall'introduzione di riti differenziati che permettono il cosiddetto sfolgimento dei processi: in modo che al rito accusatorio si dovrebbe riservare solo il 20 per cento dei carichi processuali, mentre per la minutaglia dell'80 per cento resterebbero riti accelerati che, pur nel rispetto delle garanzie delle parti, dovrebbero consentire uno svolgimento molto più rapido.

Il quarto punto è rappresentato dalla disciplina della carcerazione preventiva che, pur non andando sotto il tetto massimo di sei anni, prevede tuttavia un computo dei termini di carcerazione preventiva per fasi autonome processuali e quindi un sistema molto più garantista rispetto al passato.

Queste quattro modifiche (ve ne sono tante altre) restituiscono al rito accusatorio, in un certo senso, la sua purezza concettuale e la sua pregnanza culturale perché introducono una maggiore distin-

zione di ruoli fra pubblico ministero e giudice, una maggiore distinzione fra fase preliminare e fase dibattimentale, restituendo a quella preliminare la sua funzionalità in modo che il pubblico ministero — con una polizia alle sue dirette dipendenze — sia in grado di raccogliere fonti di prova per versarle nella fase dibattimentale, recuperando quindi una funzionalità delle indagini preliminari ed una funzionalità del dibattimento, come strumento di accertamento della verità o di verifica della dialettica processuale.

Vi sono indubbiamente questi effetti positivi, che sono appunto il contraddittorio processuale non solo come strumento endoprocessuale di accertamento della verità o, anzi, di verifica appunto della pretesa punitiva da una parte e della pretesa alla libertà dell'imputato, dall'altra, ma anche come principio di civiltà giuridica e politica, perché il contraddittorio è insieme strumento di efficacia processuale e strumento di garanzia dei diritti di libertà.

Anche positivo è restituire al pubblico ministero la sua funzione di parte liberata dalle pastoie processuali dell'istruttoria, ma resa libera nella fase delle indagini preliminari; proprio per questo, il pubblico ministero deve avere alle sue dipendenze un'efficiente polizia giudiziaria.

È stato notato che nei grossi processi di criminalità terroristica o mafiosa il pubblico ministero ha recuperato una funzione reale di direzione verso la polizia giudiziaria, proprio perché in fondo ha svolto, nella maniera più compiuta, questa sua funzione di indagine. Svolgerla però in questo rito inquisitorio comportava delle distorsioni che noi tutti conosciamo. Svolgere invece tale funzione nella fase del rito accusatorio, che noi ci accingiamo a varare, secondo me restituisce al pubblico ministero, cioè all'organo che esercita l'azione penale sulle deviazioni non soltanto degli agenti sociali, ma anche del potere politico ed economico, una sua funzione propria. Ma la cosa ancora più importante è che restituendo al pubblico ministero la sua funzione di parte, noi restituiamo al giudice

il suo ruolo di terzo, noi recuperiamo la terzietà della giurisdizione del giudice superando quindi alcune distorsioni che il rito inquisitorio, nella fase dell'emergenza terroristica e mafiosa, ha prodotto.

Infatti questo rito inquisitorio, nell'emergenza della criminalità, ha caricato la giurisdizione di compiti di difesa sociale che non erano propri. Abbiamo visto carcerazioni preventive adottate non solo per fini di prevenzione speciale sull'imputato, ma addirittura per fini di prevenzione generale, cioè per controbilanciare l'allarme sociale, per garantire, con un effetto di immagine nei confronti dell'opinione pubblica, la cosiddetta efficienza delle istituzioni repressive che sono una delle distorsioni più pericolose del processo.

Ebbene, questo rito accusatorio permette, a mio avviso, che si recuperi la funzione della terzietà attribuendo ad un pubblico ministero l'efficacia del suo ruolo proprio, che non è quello della restrizione della libertà personale dell'imputato, bensì è quello di compiere delle indagini agili ed efficienti.

Il codice di procedura penale non è solo un codice per una società pacificata, no, è un codice di procedura penale per una società complessa che non vuole vedere ridotta la propria complessità, non vuole veder ridotta, anche attraverso lo strumento del rito inquisitorio, la sua ricchezza sociale e pluralistica.

Signor Presidente, mi rendo conto che questo rito accusatorio incontra due grandi problemi. È un rito accusatorio compatibile con l'obbligatorietà costituzionale dell'azione penale? Io credo di sì. L'obbligatorietà dell'azione penale è compatibile, a mio avviso, con il rito accusatorio ed una delle compatibilità passa attraverso il patteggiamento della pena. Tale patteggiamento non espropria il giudice della sua funzione giudicante, come dice il collega Bozzi, in quanto il giudice, anche con l'emendamento che abbiamo approvato, ha la facoltà di accogliere o meno il patteggiamento. Se l'accoglie deve accettare anche la pena concordata.

Ma vi è un secondo nodo importante: questo rito accusatorio, con il pubblico ministero-parte, è compatibile con l'indipendenza del pubblico ministero stesso? Anche qui io dico di sì. Non sta scritto da nessuna parte che, se il pubblico ministero è parte del processo penale, egli debba dipendere dall'esecutivo. Il pubblico ministero, proprio perché esercita un'azione penale obbligatoria, deve essere svincolato dalle dipendenze politiche, da controlli sia dell'esecutivo sia del Parlamento.

Questa concezione del processo risponde, a mio avviso, ad un criterio di pluralismo istituzionale che è scritto nella nostra Costituzione e che vuole — proprio in omaggio al principio del *checks and balances* — che un pubblico ministero, che è organo dell'azione penale, sia indipendente proprio perché quell'azione penale è obbligatoria.

Il principio del pluralismo sociale e costituzionale giustifica anche la legittimazione processuale degli enti esponenziali di interessi diffusi e collettivi, perché fa parte proprio di questo pluralismo sociale il fatto che questi enti entrino nel processo e che, in qualche modo, siano istituzionalizzati i loro interessi. È anche questa una scelta di integrazione della società. Si parla di società frantumata, per cui credo che anche attraverso queste cose passi un principio di unificazione della società attorno alle sue istituzioni.

Certo, per fare una riforma del genere e così importante abbiamo bisogno di una cultura politica, sociale e professionale adeguata; abbiamo bisogno delle riforme di sostegno sull'ordinamento giudiziario, sul gratuito patrocinio, sulla polizia giudiziaria, ma credo che abbiamo bisogno soprattutto di avere una convinzione culturale profonda a favore di questa riforma processuale.

Ecco perché noi diciamo «sì» a questo disegno di legge; lo diciamo per rafforzare questa cultura riformatrice che ha bisogno di essere rafforzata non soltanto adesso ed in questa sede contro motivazioni ambigue, anche da parte di coloro che votano per il «sì», ma che ha bisogno

di essere rafforzata soprattutto nella fase di esercizio della delega prima della redazione del testo ed anche durante la fase della seconda lettura presso il Senato della Repubblica.

Per questo ritengo che ci sia bisogno di dire un «sì» convinto e di diffondere socialmente questo sì a livello degli operatori culturali, giudiziari e sociali che si interessano alle sorti del rapporto esistente tra libertà e potestà punitiva.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo che, accingendomi alla dichiarazione di voto, mi sia consentito scendere nei particolari. Pertanto, mantenendomi sul piano generale, debbo dire subito che sono dolente di non essere in grado di unirmi al coro di entusiasmo che sta accompagnando l'approvazione di questo disegno di legge. Con ciò non intendo dire che questo disegno di legge non sia assolutamente condivisibile, ma voglio osservare che — tenendo conto della situazione in cui si trova il processo penale oggi in Italia e della situazione in cui si trova l'ordine pubblico, con la possibile persecuzione dei reati attraverso la individuazione delle prove — il fatto di parlare di processo accusatorio significa andare contro la realtà dei fatti.

Deve essere chiaro per ognuno di noi che la celebrazione del processo di Napoli (che potremo chiamare «di Tortora» o della sua scarcerazione in ragione della immunità parlamentare) con più di 700 imputati, con rito accusatorio, con la istruttoria e l'indagine preliminare del pubblico ministero, limitata a pochi giorni, e con l'udienza preliminare senza che siano state raccolte prove davanti al giudice istruttore, ebbene la celebrazione di un processo di questo genere possa mettere di fronte a previsioni allucinantanti.

Per arrivare ad una primissima conclusione, debbo dire che sarebbe assai op-

portuno che il Governo che farà entrare in vigore il nuovo codice di procedura penale (sia questo o un altro) pensi seriamente alla utilizzazione dell'articolo 3 ed a quei tre anni che gli consentiranno di creare aggiustamenti attraverso l'esperimento di tutte quelle misure che sarà opportuno adattare per non creare situazioni non solo allucinanti, ma anche paradossali.

Un processo accusatorio con centinaia di imputati è una contraddizione nei termini che denota o scarsità di informazioni o scarsità di riflessione o la consapevole volontà di andare allo sbaraglio.

Ho ritenuto opportuno fare questa premessa di carattere generale, dal momento che non sono certo i processi ordinari a creare la difficoltà della giustizia. Non sono affatto d'accordo con la tendenza, che mi pare di aver colto anche nel corso di questa discussione, secondo la quale sostanzialmente lo Stato italiano è forcaiolo e persecutore, incombe su tutti i cittadini, i quali sono trascinati in ceppi non appena scalfiscono gli ambulacri e le anticamere del processo penale.

MAURO MELLINI. Come i ministri!

ALESSANDRO REGGIANI. Pensare che il nostro Stato sia di questo genere, vuol dire volersi divertire o esorcizzare dei paradossi.

Nel nostro paese — non mi stancherò mai di ripeterlo — in dieci anni si è triplicato il tasso della criminalità: dal 1968 al 1978 i reati sono passati infatti da 800 mila a 2 milioni e 300 mila. In una situazione di questo genere, acclamare con enfasi il processo accusatorio come l'inizio di un'era di liberazione e di riconoscimento dei diritti del cittadino significa chiudere gli occhi davanti alla realtà.

Ma c'è un'altra osservazione da fare per quanto riguarda il funzionamento della giustizia, e cioè che circa il 90 per cento dei reati che si consumano in Italia viene ascritto ad ignoti e per esso vi è una preventiva sentenza di archiviazione (*Commenti del deputato Mellini*). Calmati,

io poi ti ascolterò, ma tu ora devi rassegnarti ad ascoltarmi! Tu sei il *defensor libertatis* ed io sono il *defensor incolumitatis* di coloro che non violano il codice e dei quali, qui dentro, molto pochi si interessano.

Quindi non è che non funzioni la giustizia penale; ma il modo con il quale affluiscono alla giustizia penale i materiali che costituiscono gli elementi probatori, senza i quali non si può fare un processo, è estremamente difficile, perché è di arduo controllo il funzionamento dell'ordine pubblico, che è poi, in poche parole, il funzionamento dell'acquisizione della prova.

In situazioni di questo genere trasferire al momento dell'udienza preliminare la fase centrale del processo vuol dire fare una magnifica affermazione di principio, senza però domandarsi quali siano i mezzi che ci consentiranno di utilizzare correttamente l'innovazione che andiamo concependo.

Con questo non voglio dire che il codice di procedura penale del 1930 fosse il migliore dei codici possibili; era, però, tecnicamente, un documento estremamente rispettabile, me lo devi consentire, caro Mellini (*Commenti del deputato Mellini*). Devo anche dirti che per l'esperienza che abbiamo come modesti avvocati, sappiamo anche che con quel codice la difesa del cittadino era estremamente agevole, estremamente puntuale ed era possibile discutere a ragion veduta delle tesi della innocenza, quando queste erano individuabili (*Applausi a destra*). Infatti, attraverso l'utilizzazione della sentenza di rinvio a giudizio o proscioglimento, era possibile individuare e mettere a fuoco le linee di una difesa seria. Anche il difensore d'ufficio poteva fare il suo dovere, se diligente, era in grado di procurarsi i documenti e le copie che gli servivano per avere un'immagine (qualche volta affrettata, se volete, ma sufficientemente precisa) della difesa che doveva svolgere.

Mi domando che cosa avverrà. Voglio citare una carenza — ma poi mi fermo, perché se dovessi scendere nei particolari le osservazioni dovrebbero essere infinite

— riguardante il pubblico ministero. Noi ci sentiamo dire che il pubblico ministero deve essere indipendente, però vogliamo il processo accusatorio e ci dimentichiamo che là dove esiste il processo accusatorio il pubblico ministero è il rappresentante del Governo. Vorrei sapere esattamente quale armonia e quale tipo di processo accusatorio dovrebbe derivare dalla attenta (mi auguro) utilizzazione delle norme contenute nella legge-delega.

Nello stesso tempo, non abbiamo il coraggio di dire che l'azione penale è obbligatoria né che il pubblico ministero è il *dominus* di quella parte iniziale del processo in cui si determina il destino del processo. Ho letto attentamente i 90 punti di questa legge-delega, ma non ho trovato un punto in cui si dica espressamente che l'azione penale è obbligatoria.

Un'ultima osservazione fondamentale desidero fare, relativamente alla prova. Ho tentato di trovare all'interno di questo complesso di norme qualche chiarimento sul fatto che l'interrogatorio venga svolto e i testimoni vengano ascoltati dal pubblico ministero e dalla parte, ma non ho trovato niente che mi dicesse quando, in quali limiti e come siano ammissibili le prove.

Pertanto, se non ci saranno le opportune e necessarie correzioni, ci troveremo di fronte ad un processo nel quale il giudice del dibattimento — che per forza di cose, dovendo conoscere più processi, conosce meno i particolari di ciascuno di essi — si troverà nelle condizioni di ammettere tutte le prove che gli vengano richieste dal pubblico ministero e dalle parti, comprese le parti civili nonché i rappresentanti degli enti e delle associazioni, oppure sarà costretto a chiedere quale sia il fine per cui viene fatta questa domanda. In questo modo, colui che dirige il dibattimento, cioè il giudice, sarà costretto a palesare le finalità della domanda, mettere il testimone o l'imputato nelle condizioni di sapere quello che deve dire e quello che non deve dire.

In una situazione di questo genere, signor ministro, io ho apprezzato molto

l'impegno che lei svolge in questa come in tutte le altre attività. Mi affido anche alla sua saggezza, perché in questo modo, in un modo che in questo momento io non so suggerire, la commissione che sarà incaricata di redigere il progetto avverta la necessità di determinare in modo preciso i limiti e le modalità nel cui ambito possa essere svolto l'interrogatorio del testimone e dell'imputato.

Pur riconoscendovi molti limiti, formuliamo l'augurio che, nonostante le carenze, con gli sforzi di tutti, un codice migliore dell'attuale, più aggiornato e più moderno possa uscire dai lavori della commissione; voteremo, pertanto, a favore di questo disegno di legge (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, sembra che, dopo dieci anni, da quell'aprile del 1974, il Parlamento si accinga nuovamente a votare la delega al Governo per riformare radicalmente il codice di procedura penale.

Che tipo di processo stiamo varando? Un processo accusatorio? Un processo che ancora mostra i caratteri del vecchio processo inquisitorio, anche se qualcosa è stato cambiato? Un processo misto? Dico subito che io propendo per quest'ultima tesi, e mi pare che questa tesi coincida con alcuni punti di equilibrio che esistono nelle direttive al Governo che stiamo per votare, perché la ripetizione nel nostro ordinamento giuridico di sistemi e di archetipi che appartengono ad altre civiltà e ad altre organizzazioni statuali non mi ha mai convinto, nel senso che mutuare tali quali sono certi istituti significa dimenticare che si tratta di paesi che non hanno costituzioni rigide, nei quali il pragmatismo consente soluzioni che noi, indubbiamente, definiremmo aberranti; nei quali, infine, il meccanismo di produzione legislativa è profondamente diverso dal nostro.

Abbiamo inoltre colto alcuni elementi che, a nostro avviso, vengono da ciò che già apparteneva alla vocazione, alle aspirazioni, alle richieste degli operatori della giustizia italiana, i quali avevano potuto sperimentare che l'attuale codice di procedura penale, che è ormai fatto ad immagine e somiglianza dello Stato italiano del dopoguerra (perché le novelle che sono via via intervenute hanno sostanzialmente stravolto il vecchio codice del 1930), non era più all'altezza dei tempi, né rispondeva all'ansia di giustizia che saliva da tutto il paese.

Comprendo le preoccupazioni che, anche in quest'aula, sono state manifestate da alcune parti, direi minoritarie, in questa circostanza, tuttavia sono convinto che il cittadino italiano sia oggi consapevole che le attuali strutture del processo debbano essere cambiate.

Leggevo tempo fa che a Firenze, dopo anni di ricerca del mostro che aggrediva ed uccideva le coppie di amanti, per poi barbaramente infierire su di esse, sono stati finalmente trovati due colpevoli, sui quali peserebbero prove gravissime. Naturalmente ciò ha comportato la scarcerazione di altri due cittadini, uno dei quali era stato in carcere per un anno, mentre l'altro vi era stato per quattro mesi. Tutto questo di fronte al dubbio che quella vicenda potesse ricondursi a tali personaggi, ma anche nella consapevolezza, da parte di tutti gli italiani, che le attuali strutture del processo penale consentono fatti del genere.

Ed allora, ben venga il cambiamento, ma che sia un cambiamento equilibrato, diciamolo pure, anche se non tutto ci soddisfa (secondo gli angoli visuali dai quali si guarda questo processo). Vi sono infatti luci ed ombre. Quanto alle seconde, desidero qui riaffermare la posizione nettamente contraria del nostro partito a quella strana configurazione della presenza, nel processo, di parti civili che tali non sono e che, a mio avviso, danno luogo all'opposto di quel processo rapido, a contraddittorio diretto tra pretesa punitiva e pretesa di libertà, che dovrebbe costituire il cardine del nuovo rito, dal

momento che si introducono nel dibattito processuale elementi divaricanti ed estranei che vulnerano il principio secondo cui l'interesse della collettività è, e deve essere, rappresentato da chi nel processo persegue, con l'accusa, tale interesse.

Siamo altresì nettamente contrari alla soluzione, che vuole essere, e dichiara di essere, civile e progressista, secondo la quale la formula dell'insufficienza di prove viene fatta scomparire dal processo. Ebbene, questo atteggiamento è, a nostro avviso, superfluo ed arrogante, perché il dubbio fa parte della condizione umana, dell'umiltà e della consapevolezza che il giudice, prima di tutti, deve avere nei confronti della realtà. Vi sono infatti elementi che, se non si vogliono assumere atteggiamenti da superuomo, possono indurre il giudice medesimo a dubitare e, proprio per un principio antico ma sempre valido, a credere che il dubbio debba essere risolto a favore dell'inquisito.

Ma, accanto a questi, che sono taluni e non i soli elementi che non ci convincono in questo disegno di legge, ve ne sono altri, che meritano di essere segnalati rapidamente. La posizione della difesa e i diritti dell'inquisito vengono rafforzati dai criteri direttivi rivolti al legislatore delegato: basti pensare al diritto del cittadino arrestato di essere rapidamente interrogato, di essere messo in contatto con il proprio difensore e di potersi incontrare con i familiari; basti pensare alle sanzioni previste per l'eventuale mancato rispetto di tali principi da parte di chi inquisisce il cittadino. Si tratta di avanzate conquiste del nostro costume giuridico, che non possono essere pretermesse. Altro elemento positivo è l'affermazione del criterio secondo cui la prova si raccoglie in contraddittorio. La prova è l'elemento portante del processo; la sua acquisizione nel contrasto dialettico e concettuale tra l'accusa e la difesa assume un significato assai più rilevante, rispetto ad altri sistemi di acquisizione, tali da non garantire questa doverosa dialettica tra le parti. La rapidità della fase

delle indagini dovrebbe consentire poi l'eliminazione — almeno per quanto è possibile nelle umane cose — dell'errore giudiziario, perché è semmai suscettibile di risolversi a favore dell'inquisito: ma ciò non deve scandalizzarci, poiché riteniamo che vi sia da scandalizzarsi per il fatto che un innocente si veda privato della libertà in quanto le strutture giudiziarie non consentono alla sua innocenza di essere rapidamente evidenziata.

È però necessario che al nuovo codice di procedura penale si accompagnino altri atti concreti da parte dell'esecutivo. Non possiamo infatti dimenticare che, con gli attuali organici dei magistrati, con il vigente ordinamento giuridico, con i mezzi e le strutture di cui oggi dispone la giustizia, nessun codice di procedura penale potrà essere realizzato. Noi questa sera facciamo — diciamolo con chiarezza — una scommessa con l'avvenire, perché se queste ulteriori condizioni non saranno realizzate, ci troveremo ad avere fatto soltanto un esercizio teorico.

Speriamo che così non sia, onorevoli colleghi. Siamo favorevoli a questo provvedimento, poiché sappiamo che il processo è forma che diventa sostanza e che, nel sostanziare il modo di procedere della giustizia, dà la misura della civiltà di un popolo. Siamo quindi favorevoli per ragioni antiche ed attuali, perché la destra sociale che qui rappresentiamo ha fatto della partecipazione del cittadino alla vita dello Stato un punto centrale della sua vocazione e della sua predicazione politica; e non vi è partecipazione se il ruolo del cittadino si svilisce e si umilia in quello di suddito. Siamo favorevoli, perché crediamo fortemente che l'Italia debba giungere ad una palingenesi degli istituti, che noi abbiamo definito «nuova Repubblica» e nella quale la trasparenza, l'efficienza e l'assoluta imparzialità dell'apparato giudiziario siano presupposti e, insieme, obiettivi indeclinabili. Siamo favorevoli perché ci sentiamo forza di avanguardia e di rinnovamento, fedeli interpreti di un popolo che aspira a riconoscersi nelle proprie leggi, per colmare così, anche in questo modo, il pau-

roso divario che separa il paese legale dal paese reale.

Per queste ragioni, signor Presidente, ho l'onore di annunciare il voto favorevole del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale al disegno di legge delega per il nuovo codice di procedura penale (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colleghi deputati, signor ministro (non quello della giustizia, come al solito), mi rimarrebbe difficile cominciare questa dichiarazione di voto senza riprendere una battuta poc'anzi rivolta al collega Reggiani, il quale si mostra molto dubbioso nei confronti del rito accusatorio e si chiede se esso sia idoneo a far fronte a questa situazione della giustizia nel nostro paese, ai tanti delitti impuniti.

Vorrei rispondere al collega Reggiani, ma anche al ministro Martinazzoli, se invece non debbano dubitare per caso dei riti, delle prassi, delle abitudini della giurisprudenza della Commissione inquirente o magari della Giunta per le autorizzazioni a procedere, per quello che riguarda soprattutto la rapidità. Lo dico non soltanto per amore della battuta e della polemica, ma perché certamente, nel paese, alla classe dirigente, alla classe politica, che ha questo suo foro, quello della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, nonché quello della Giunta per le autorizzazioni a procedere, sale certamente una domanda di garanzie che si è espressa chiaramente anche in voti popolari, che credo abbiano avuto la loro influenza per alcune prese di posizione, per alcuni segni che il Parlamento e la classe politica hanno cominciato a dare.

Non so quale sarà l'efficacia pratica delle norme sulla carcerazione preventiva che ci si avvia a varare per far fronte a questo primo, più grave, più manifesto, più palese cancro della nostra giustizia

penale, e non so nemmeno quale sarà la sorte del codice di procedura penale, che oggi la Camera delega al Governo a contraddire e a manifestare tendenze opposte rispetto ad un'opera di imbarbarimento delle leggi, che hanno portato la nostra giustizia alle condizioni che tutti quanti oramai nel paese possono constatare. Certo, delitti impuniti, ma anche cittadini che vengono scarcerati dopo giorni, mesi e forse anni di carcerazione preventiva, privati della loro libertà personale per omonimia.

Signor Presidente, colleghi, signori ministri, credo che senza che il Parlamento e le forze politiche chiaramente, manifestamente redigano un bilancio — l'ho detto nella discussione generale e credo che sia mio obbligo ripeterlo adesso in questa dichiarazione finale di voto — di questo imbarbarimento delle leggi; senza che si incominci a chiedersi se sia mai possibile che, in un paese in cui frequente è il caso di cittadini incarcerati per omonimia, nessuno abbia mai pagato per questa mostruosità.

In una situazione di questo genere, le uniche grida che si levano contro la facilità dei sacrifici della libertà dei cittadini sono quelle che si levano nella Giunta per le autorizzazioni a procedere e in Parlamento e quando la giustizia colpisce magari amministratori e uomini politici, anche rispetto ai quali certamente tutte le stesse garanzie debbono essere assicurate, e vogliamo che siano assicurate come a tutti gli altri cittadini; è certo allarmante che soltanto in questo frangente la classe dirigente mostri motivi di allarme.

Perché bisogna dirlo: non basta varare nuovi codici, bisogna che rispetto a questa cultura che si è imposta nel paese si abbia la capacità di prendere posizione. Certo, siamo convinti che la principale responsabilità di questo imbarbarimento del nostro sistema, della nostra giustizia, risieda nelle forze politiche, nei legislatori, in noi stessi, ma dobbiamo dire che essa si è manifestata, ha sviluppato le sue logiche perverse nell'atteggiamento di certi magistrati, nelle prassi quotidiane,

nella stessa abitudine dei cittadini a soggiacere a certi sistemi, nella nostra incapacità di reagire di fronte a fatti come quelli che la cronaca quotidiana ci ammannisce.

Io non so, signor Presidente, onorevoli colleghi, se questo codice arriverà in porto; vi sono ancora delle domande da porsi a questo riguardo; né so se le scelte compiute siano state le più opportune. Non credo che sia quello della dichiarazione finale di voto il momento per ritornare all'analisi del provvedimento che si è varato. Voglio segnalare alcuni fatti politici.

Io ho molto apprezzato, colleghi comunisti, il vostro atteggiamento, che ha segnato, con alcuni voti, dei momenti significativi nella discussione di questo provvedimento di legge. Sono profondamente convinto che al partito comunista compete una tra le maggiori responsabilità di quell'atteggiamento, di quella cultura che ha portato alle leggi speciali ...

MARIO POCETTI. Tu come voterai?

MAURO MELLINI. Stammi a sentire. Quella cultura, dicevo, che ha portato alle leggi speciali e a questa situazione della giustizia. Proprio per questo sono più lieto di poter prendere atto che da coloro che sono gli interlocutori naturali di un'opera di ristabilimento di condizioni accettabili della giustizia nel nostro paese provengano questi segni.

Io non so quanto questi segni siano destinati ad estendersi a tutti i problemi della giustizia nel nostro paese. Io non so, per esempio, cosa accadrà nei confronti di problemi che sono stati posti anche da altri, anche dal collega Reggiani, il quale diceva che con questo codice non potremo fare i maxiprocessi. Io dico che con questo codice non dobbiamo fare i maxiprocessi, perché non si debbono fare i maxiprocessi, perché è ridicolo — o sarebbe ridicolo, se non fosse tragico — che in un paese si pretenda di fare dei processi-retata, e poi si parli di garanzie dei cittadini. Le retate sono le retate: si esauriscono nei campi di concentramento,

nemmeno nel carcere; nella civiltà che si esprime nel campo di concentramento.

Dobbiamo respingere questa civiltà; dobbiamo respingere la mentalità dell'emergenza (ché, poi, si tratta sempre di emergenze quotidiane). Il codice sarà un buon codice se riuscirà a non consentire che si continui ad amministrare quel tipo di giustizia: la giustizia delle retate, la giustizia dei pentiti, la giustizia delle carcerazioni preventive fatte per fabbricare pentiti, per fabbricare le prove, per sopperire a una esigenza, come si dice, di difesa sociale attraverso la carcerazione preventiva.

Siamo perfettamente d'accordo che ben altri debbano essere gli obiettivi; non so però se siano d'accordo altre parti politiche; non so se i segni che sono intervenuti significhino la volontà di respingere fuori dalla realtà attuale queste situazioni di fatto a cui è stato portato il paese. Certamente, per altro, noi sottolineiamo oggi questo dato di fatto, che varie forze politiche hanno finito per assumere questo atteggiamento nei confronti di aspetti fondamentali come quello della carcerazione preventiva.

Appreziamo il voto del quale sono stati protagonisti i colleghi del gruppo comunista, con il risultato di dimezzare i termini di carcerazione preventiva. Signor Ministro, questo codice non diventa non credibile se vengono dimezzati quei termini, perché bisogna intendersi. Bisogna sapere a che cosa debbono servire questi termini di carcerazione preventiva. Diciamo subito che se debbono servire a consentire i processi così come si svolgono e si fabbricano oggi nel nostro paese, è bene che questi termini non bastino: non debbono bastare, signor ministro! Ci auguriamo che non bastino. Ci auguriamo anche che le forze politiche che oggi sembrano voler cavalcare l'effetto anche di quel voto popolare che ha segnato una autentica rivolta contro certi metodi e certi sistemi vogliano essere coerenti fino in fondo. Ma non è di questa coerenza che ci preoccupiamo oggi. Prendiamo atto di questo voto, prendiamo atto di questi atteggiamenti; incalzeremo cer-

tamente con la nostra azione politica tutte le altre forze politiche, per vederle poi alla prova dei fatti. Le aspettiamo a una verifica della giustizia dei pentiti, dei maxiprocessi, della responsabilità dei giudici, dei mandati di cattura facili. Solo allora potremo dire che è cambiata quella civiltà giuridica, che ne avremo una diversa della quale ci auguriamo che questo codice di procedura penale sia veramente degno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Riz. Ne ha facoltà.

ROLAND RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, dopo anni di intenso lavoro, la Commissione giustizia porta al voto di questa Assemblea il nuovo testo della riforma del codice di procedura penale. È un atto normativo importante perché la legislazione processuale e penale è indice di civiltà di un paese. I parlamentari sanno che questa legge è frutto di una lunga ricerca, tutta protesa a ritrovare un'adeguata tutela dei nuovi valori di una società moderna. E questa ricerca non affrettata fa onore al Parlamento, poiché essa è lungamente meditata per creare un nuovo modello ed un nuovo ordine di vita.

La Commissione giustizia, nella globalità dei suoi componenti, è convinta che il lavoro svolto con l'individuazione dei criteri e delle direttive da seguire valga a conseguire quella morale nel rapporto tra giudice penale e cittadino che è il fondamento della vita individuale e sociale ed è il presupposto di una realtà sociale ordinata. Per noi è un nuovo, coraggioso atto di delega legislativa, chiaramente delineato; e noi speriamo che l'organo delegato lo realizzi presto, attenendosi ai principi e alle direttive fissate dal Parlamento.

I punti salienti li conosciamo: posizioni di parità tra pubblico ministero e difensore; eliminazione del potere coercitivo del pubblico ministero, salvo in casi di urgenza; eliminazione dell'istruttoria formale e del giudice istruttore; patteggiamento al posto del pubblico dibattimento

per chi si dichiara colpevole ed accetta la pena restrittiva della libertà, cosciente della funzione rieducativa che essa assolve; assunzione delle prove al dibattimento; previsione di un incidente istruttorio che costituisce una sede anticipata rispetto a quella del dibattimento, e che deve svolgersi davanti al giudice poiché appunto anticipa la formazione della prova.

In sostanza, noi riteniamo, un processo celere, rapido, efficiente, giusto, finalizzato all'accertamento della verità; un processo penale aderente ai principi fondamentali dell'ordinamento, al rispetto del diritto inalienabile della persona umana: questi sono i punti più salienti, i punti fermi, i punti nuovi della riforma.

Alcune direttive sono state modificate in Assemblea, però devo dire subito che nel complesso inviamo al Senato un testo valido, nel quale noi tutti crediamo. Certo, alcune modifiche sono discutibili: tra esse, a mio modo di vedere personale, la riduzione del termine del patteggiamento.

Ho già detto in quest'aula che un processo nuovo, accusatorio, basato sulla *cross examination*, ha bisogno di pochi processi in aula; ha l'esigenza del patteggiamento, del riconoscimento di colpevolezza, della accettazione della pena restrittiva della libertà o della pena pecuniaria. Questa è la sostanza del processo con una *cross examination*, come noi abbiamo previsto. Purtroppo il patteggiamento è stato limitato ad un anno solo. Io lo ritengo un errore. Ma nella sostanza, onorevoli colleghi, noi ci sentiamo di accettare e di votare il testo della legge di riforma del codice di procedura penale così com'è.

Un punto di critica è che questo codice sarebbe ispirato da troppo garantismo, da eccesso di tutela del cittadino che ha violato il codice penale. Così si dice nei confronti di questa nostra riforma. Però, onorevoli colleghi, ci chiediamo: veramente troppa libertà?

Quando queste persone che criticano sono coinvolte in un caso giudiziario, quando tocca a loro subire la restrizione

della libertà personale, quando si tratta della loro sicurezza, allora riescono a comprendere che cosa significhi la tutela della libertà umana, solo allora afferrano i valori di una procedura penale basata sulla prova e non sul sospetto, basata sulla salvaguardia della libertà dell'uomo e non solo sulle esigenze di accertamento giudiziale o di accertamento immediato da parte della polizia giudiziaria.

Onorevoli colleghi, qui la riforma tocca la nostra libertà, la nostra sicurezza, la nostra possibilità di vivere nella società senza il pericolo di subire eccessi ed ingiustizie. Ho affermato in Commissione che un punto che mi preoccupa è la difesa dell'imputato. È forse questo l'unico punto debole, a mio modo di vedere, del nostro progetto di riforma. L'imputato si trova di fronte al pubblico ministero in una posizione ugualitaria, ma si trova anche di fronte una parte civile che è stata allargata in determinati casi ad associazioni ed enti. E inoltre l'imputato si trova sottoposto — non dimentichiamolo — ad una *cross examination*, con tutti i pericoli dell'interrogatorio incrociato. Chi non è difeso bene in questo processo è senza tutela, chi non è difeso bene subisce l'aggressione altrui: è un «suddito» e non certamente un «soggetto» in questo processo.

Oggi, quando abbiamo discusso della tutela dei non abbienti, ho riflettuto molto, non ho saputo come votare perché personalmente — debbo dirlo sinceramente — avrei preferito che la materia fosse regolata con una legge organica dal Parlamento e non demandata con una delega al Governo. Questa è la mia convinzione. Si doveva realizzare subito un atto normativo del Parlamento in questa direzione. Personalmente, quindi, ritengo che forse su questo punto abbiamo peccato.

Certo, in questa materia c'è da rifare tutto perché l'istituto della difesa d'ufficio nel nostro paese non è sentito. Troppo spesso sentiamo il difensore rimettersi alla clemenza del giudice. Questa è la realtà del nostro processo e rispetto ad essa non è sufficiente scaricarci la

coscienza con una delega al Governo. Ci vuole molto di più: si deve creare nel paese una sensibilità per la difesa d'ufficio: una difesa che regga all'aggressione di una parte civile agguerrita ed estesa alle associazioni ed agli enti, che regga alla aggressione del pubblico ministero, che regga al processo accusatorio. Questa è la realtà di cui dobbiamo tener conto.

Un ultimo pensiero prima di concludere: l'esigenza di un ritorno alla normalità attraverso l'attuazione del nuovo codice di procedura penale.

La legislazione di emergenza e le leggi sui pentiti hanno tolto al nostro sistema ogni sicurezza e la certezza nella prova, hanno introdotto al loro posto il sospetto e la paura. Questa è la realtà che constatiamo. Io confido, signor ministro, che si possa ritornare, proprio con l'avvio della nuova procedura penale, ad una situazione di normalità.

Ho concluso, ma non voglio sedermi prima di avere espresso un ringraziamento al relatore, onorevole Casini, che si è impegnato per anni, non solo in questa legislatura, per questa riforma (*Applausi*); un riconoscimento, onorevoli colleghi, a tutti i membri della Commissione, al di là delle parti politiche cui appartengono. Essi si sono impegnati per questa riforma; un ringraziamento al ministro della giustizia, onorevole Martinazzoli, e al sottosegretario Carpino (*Applausi*).

Mesi di intenso lavoro ci hanno uniti, e ci hanno portato a presentare in quest'aula una riforma che — lasciatemelo dire — noi tutti riteniamo sia fatta non solamente per regolare i rapporti tra cittadino e giudice, ma nell'interesse di tutti i cittadini, anche di coloro che non hanno nulla a che fare con la giustizia penale.

In questo senso mi auguro, onorevoli colleghi, che al più presto si possa arrivare all'approvazione da parte del Senato e al varo del nuovo codice di procedura penale (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dell'Andro. Ne ha facoltà.

RENATO DELL'ANDRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, va anzitutto notato che non può procedersi ad una qualsiasi riforma, specie se di carattere generale, con l'occhio volto prevalentemente al passato. Come è stato giustamente osservato nel dibattito, per procedere alla riforma del codice di procedura penale, occorre guardare soprattutto al futuro, e per far ciò è indispensabile sgombrare la mente dai preconcetti dovuti a quella inerzia mentale che considera dogma ciò che si è sempre verificato.

Questa mentalità conservatrice non è in grado certamente di provvedere a riforma alcuna. Anzi, credo vada almeno precisata l'affermazione della più autorevole dottrina, secondo la quale è vero che esistono sistemi processuali accusatori, inquisitori e misti, ma è anche vero che nel concreto esistono soltanto sistemi processuali misti.

Tutto ciò può essere condiviso solo in parte, giacché non vale tanto ricordare di ciascun sistema diversi dati caratterizzanti, e rilevare poi che in concreto i procedimenti penali realizzino soltanto alcuni dati del sistema accusatorio ed altri di quello inquisitorio, e che pertanto i procedimenti sono sempre di natura mista. Vale di più, a mio avviso, fissare un dato ed uno solo caratterizzante il sistema accusatorio ed un altro dato caratterizzante il sistema inquisitorio, e valutare i procedimenti concreti alla luce del dato essenziale dell'accusatorio o di quello dell'inquisitorio.

A me sembra che carattere essenziale del procedimento accusatorio sia il modo ed il momento di formazione della prova. Non c'è dubbio che nella normativa che stiamo per approvare la prova non è formata dalla parte, dal pubblico ministero, bensì è formata nel dibattimento e nel contraddittorio delle parti. Onorevole Reggiani, il pubblico ministero non rappresenta il Governo: è espressione del diritto subiettivo di punire o della potestà punitiva, che è una delle situazioni giuridiche subiettive oggetto della dialettica processuale.

L'abolizione, la soppressione dell'istruttoria come autonoma fase del nuovo processo, e la riduzione delle indagini preliminari all'acquisizione esclusiva delle fonti di prova, che saranno poi valutate nel dibattimento, caratterizza il nuovo processo penale. È ben vero che durante le indagini preliminari nella nuova normativa sono precisati, e forse anche ampliati, i poteri-doveri della polizia giudiziaria, spesso trattata con ingiustificata prevenzione, e che forse per questo si è alquanto deresponsabilizzata. È ben vero anche che ciò che è raccolto nelle indagini preliminari non è del tutto perduto. Ma ciò non solo non contrasta con il procedimento accusatorio, ma, estendendo anche alle indagini preliminari il principio di legalità, riafferma le garanzie dell'imputato, che nel sistema accusatorio hanno fondamentale importanza.

D'altra parte, la previsione dei meccanismi processuali differenziati come il giudizio immediato, il cosiddetto patteggiamento, il procedimento per decreto, evitano che l'adozione del rito accusatorio appesantisca il lavoro giudiziario: non sempre, onorevole Bozzi, il regime accusatorio del processo rende il medesimo più snello!

In questa sede, non è possibile sottolineare tutte le importanti novità del procedimento penale che si va a costruire: tuttavia sia consentito ricordare un attimo l'adozione della formula di assoluzione per insufficienza di prove. Il Pierino di turno continuerà a maledirci per tutto quanto in proposito si è asserito, a favore della predetta abolizione, ma non riuscirò mai a convincermi che, se il processo nasce — come Moro più volte ha insegnato —, per risolvere un momento di crisi, di dubbio nato dall'esperienza giuridica, possa poi concludersi (cioè, non concludersi) riproponendo e sancendo — anzi, formalizzando definitivamente ed irrevocabilmente — il dubbio; se vi fosse qualche giudice pigro, sappia che non sono consentite inerzie né scappatoie dal duro e necessario lavoro di responsabile superamento del dubbio.

Se non vi sono prove sufficienti a sconfiggere e superare la presunzione costituzionalmente sancita di innocenza dell'imputato, a quest'ultimo va restituita la sua piena dignità di cittadino, senza incertezze e senza dubbio alcuno!

Che dire poi della libertà personale dell'imputato, finalmente restituita al giudice e sottratta in sostanza al pubblico ministero? Si tratta dunque di un processo (il nuovo) che rappresenta un notevole, enorme balzo in avanti nella civiltà giuridica o, meglio, nella civiltà senza aggettivi. E tutto ciò è stato possibile raggiungere, anche per il lavoro svolto nelle precedenti legislature, ed ora per l'inflessibile, ferrea volontà, politica e non, del ministro Martinazzoli, per il contributo fondamentale dell'onorevole relatore Casini e di quello («quasi tedesco», non me ne voglia l'onorevole Riz) dell'insigne presidente della Commissione giudiziaria! (*Applausi al centro*).

Il sostegno delle iniziative del Governo e parlamentari, che il gruppo della democrazia cristiana ha dato sotto la guida vigile ed attenta di un giurista acuto e saggio quale l'onorevole Rognoni, e di un giurista infaticabile e scrupoloso come l'onorevole Gitti, è stato davvero eccezionale (*Applausi al centro*).

Questo disegno di legge va considerato insieme con il provvedimento sulla carcerazione preventiva, già tornato dal Senato, che presumibilmente diverrà definitivo tra pochi giorni, e con il provvedimento sulla competenza del pretore e sull'appello delle relative sentenze; ciò rappresenta un limpido tassello del vasto piano per la tanto attesa riforma della giustizia.

Si può dunque essere ottimisti? Non sono certo tanto ingenuo da non tener conto delle strizzatine d'occhi di alcuni (spero non molti) *laudatores temporis acti* e delle sconsolate conclusioni di chi pensa che rinnovare e cambiare sia un po' uccidere il passato, ma non siamo stati noi ad uccidere l'attuale processo! Già la legislazione d'emergenza, che deve definitivamente terminare, e gli interventi ripetuti dalla Corte costituzionale, hanno infranto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

la logica interna — è stato detto — dell'attuale processo e, del resto, di riforma del codice di procedura penale si parla, discute e legifera da oltre vent'anni, ma nulla ancora si è visto di effettivo nella realtà dell'esperienza giuridica; vi è motivo pertanto per spiegare i vari, diffusi pessimismi. Se tuttavia si guarda attentamente al contributo di tutti i gruppi parlamentari alla formulazione della normativa in esame (ciascun gruppo, ovviamente, con la propria sensibilità culturale e la propria ideologia), tutti con onesta volontà di cambiare, migliorando, per rispondere ad esigenze sociali tanto diffuse, c'è da sperare e, per un cristiano, la speranza è certezza, onorevole Reggiani!

D'altra parte, onorevole Reggiani, non siamo stati tanto lassisti: l'intervento è ammesso non a tutti gli enti, ma solo a quelli riconosciuti, per legge, e per gli interessi collettivi o diffusi in senso tecnico.

Un'ultima parola ai cosiddetti operatori dell'amministrazione giudiziaria: si riducono possibilmente gli atteggiamenti improntati a scetticismo, frutto della carenza di forza spirituale capace di voltar pagina per continuare a leggere e ad operare e si aumentino gli impegni al lavoro e la preparazione culturale e sociale al nuovo che sta nascendo. Le strutture verranno, né si può, in attesa delle strutture, ignorare sotto quali profili e per quale forma di processo le strutture debbano cambiare.

Concludendo vorrei ringraziare, a nome del gruppo della democrazia cristiana, ancora una volta tutti coloro che hanno collaborato per la nuova normativa ed in primo luogo il ministro Martinazzoli. Credo che non sia superfluo ricordare che la civiltà di un popolo si misura anche e principalmente dalle garanzie assicurate ai cittadini dalle norme penali sostanziali e processuali e, perché no, dai modi con i quali si applicano le sanzioni.

Si accetti, almeno moderatamente, la processualizzazione del diritto penale e sostanziale: non tema l'onorevole Bozzi: il

diritto romano ci ha insegnato che le azioni concesse dal pretore a situazioni previste dal diritto sostanziale, hanno condotto al nuovo diritto sostanziale romano. Insieme alle nozze ed alle are, tribunali e carceri sono e saranno sempre il segno più vivo, più evidente e più tangibile dello stato in cui versa la civiltà di un popolo (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. Passiamo ora alla votazione segreta finale del progetto di legge, cui seguirà la votazione segreta finale del disegno di legge di conversione n. 1853, come previsto al terzo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna.

Votazione segreta di progetti di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul progetto di legge n. 69-271-457 di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale» (691-271-457).

Presenti	372
Votanti	371
Astenuti	1
Maggioranza	186
Voti favorevoli	338
Voti contrari	33

(La Camera approva)

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge n. 196.

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1853.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 272, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, per la corresponsione ai rivenditori delle indennità per il trasporto dei generi di monopolio» (1853).

Presenti	378
Votanti	367
Astenuti	11
Maggioranza	184
Voti favorevoli	325
Voti contrari	42

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alborghetti Guido
 Alpini Renato
 Amalfitano Domenico
 Ambrogio Franco
 Amodeo Natale
 Angelini Vito
 Antoni Varese
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbalace Francesco

Barbato Andrea
 Barca Luciano
 Barzanti Nedo
 Battistuzzi Paolo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Berselli Filippo
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchi di Lavagna Vincenzo
 Bianco Gerardo
 Biondi Alfredo Paolo
 Bisagno Tommaso
 Bocchi Fausto
 Bochicchio Schelotto Giovanna
 Bonalumi Gilberto
 Boncompagni Livio
 Bonetti Andrea
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonferroni Franco
 Bortolani Franco
 Boselli Anna detta Milvia
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Bottari Angela Maria
 Bressani Piergiorgio
 Briccola Italo
 Brina Alfio
 Brocca Beniamino
 Bruni Francesco
 Bruzzani Riccardo
 Bubbico Mauro

Cabras Paolo
 Caccia Paolo
 Cafiero Luca
 Calonaci Vasco
 Calvanese Flora
 Campagnoli Mario
 Cannelonga Severino
 Canullo Leo
 Capecchi Pallini Maria Teresa
 Caprili Milziade Silvio
 Caradonna Giulio
 Cardinale Emanuele
 Carelli Rodolfo
 Caroli Giuseppe
 Carpino Antonio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Columba Mario
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
De Carli Francesco
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Giadresco Giovanni
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

La Russa Vincenzo
Lo Bello Concetto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredi
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Masina Ettore
Mattarella Sergio
Mazzone Antonio
Mazzotta Roberto
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Micheli Filippo
Minervini Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Proietti Franco
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Saretta Giuseppe
Sastro Edmondo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Boetti Villanis Audifredi
Costa Raffaele
Manna Angelo
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Muscardini Palli Cristiana
Pellegatta Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Poli Bortone Adriana
 Tringali Paolo
 Valensise Raffaele
 Zanfagna Marcello

Si è astenuto sul progetto di legge delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale testo unificato del D.D.L. e della P.D.L. 691-271-457:

Tamino Gianni

Sono in missione:

Balzamo Vincenzo
 Carlotto Natale
 Fracanzani Carlo
 Lobianco Arcangelo
 Patria Renzo
 Reina Giuseppe
 Santuz Giorgio
 Sanza Angelo Maria
 Scalfaro Oscar Luigi
 Scotti Vincenzo
 Signorile Claudio
 Zamberletti Giuseppe
 Zaniboni Antonino
 Zavettieri Saverio

**Annuncio di interrogazioni,
 di interpellanze e di una mozione.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, interpellanze e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annuncio di una risoluzione.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
 della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 19 luglio 1984, alle 16:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81 nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli. (1826)

— *Relatore:* Piro.
 (*Relazione orale.*)

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 271, recante ulteriore proroga della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania. (1852)

— *Relatore:* Fornasari.

4. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sui disegni di legge:*

S. 805 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, recante norme sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria (*approvato dal Senato*). (1909)

— *Relatore:* Vincenzi.

S. 808 — Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1984, n. 242, concernente interventi a favore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

portuali (*approvato dal Senato*). (1910)

— *Relatore*: Scaglione.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 554 — Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati (*approvato dal Senato*) (1677)

— *Relatori*: Lega e Felisetti.
(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 22,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 0,50
di giovedì 19 luglio 1984.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

*RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZiate*

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La X Commissione,

considerato che l'Alitalia ha presentato negli ultimi anni i propri bilanci in attivo, senza peraltro ritenere opportuno di prendere in esame la pressante richiesta avanzata dal Governo e dalle forze politiche e sindacali della Sicilia per una adeguata politica tariffaria, che non penalizzi l'economia siciliana in uno dei settori economici primari, qual è il turismo;

visto che l'Alitalia ritiene di persistere nel voler mantenere per i collegamenti con la Sicilia costi tariffari considerevolmente elevati rispetto alle tariffe aeree tra la Sardegna e il continente (valga d'esempio dare uno sguardo alle tariffe Roma-Palermo che ha un costo di lire 123 mila, Roma-Catania che ha un costo di lire 140.500 e alla tariffa Roma-Cagliari, che ha un costo di lire 74.500);

constatato che l'incidenza del costo del biglietto aereo induce il turista medio a scegliere le proprie vacanze in località più vicine e con minore spesa, essendo, evidentemente indotto a considerare il trasporto in termini di tariffa, comodità,

confort e tempi brevi di percorrenza, la qual cosa naturalmente porta ad escludere dalla scelta la Sicilia, che per la sua posizione geografica decentrata ha un elevato costo di trasporto;

atteso peraltro che il persistente atteggiamento dell'Alitalia nel non volere considerare una tariffa agevolata per la Sicilia, spinge, fra l'altro, a rilevare anche l'assurdo, e cioè che il biglietto Milano-Tunisi ha un costo inferiore a quello Milano-Palermo e Milano-Catania;

preso atto che il Governo della regione siciliana ha provveduto a sollecitare la compagnia di bandiera ad applicare per la Sicilia la stessa tariffa agevolata applicata per la Sardegna;

impegna il Governo

a predisporre gli atti amministrativi o gli strumenti normativi idonei a far sì che l'Alitalia appronti nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la fine dell'anno in corso, una tariffa agevolata per i servizi di trasporto aereo tra il continente e la Sicilia.

(7-00107) «AMODEO, PERRONE, ASTONE, ALAGNA, BARBALACE, D'ACQUISTO, D'AQUINO, FOTI, GIOIA, LO BELLO, LOMBARDO, MACALUSO, MADAUDO, MANCUSO, MANNINO ANTONIO, MANNINO CALOGERO, MATTARELLA, NICOTRA, RALLO, ROSSINO, RUBINO, RUFFINI, RUSSO GIUSEPPE, SPATARO, RUSSO FERDINANDO».

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

ZOPPETTI, BARCA, IANNI, POLI, BINELLI, BELLINI, COCCO, BONCOMPAGNI, POMA, RINDONE, ANTONELLIS E BARZANTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che la decisione presa dal Ministro con decreto del 22 giugno 1984 di far effettuare una rilevazione statistica sulla quantità di latte ritirato e lavorato dalle industrie, per accertare se l'Italia deve o meno pagare la supertassa stabilita dalla CEE e l'aver individuato nelle industrie la fonte e negli uffici regionali lo strumento dell'indagine stessa ha fatto esplodere insoddisfazioni e contestazioni da parte delle regioni (Emilia, Lombardia) e delle organizzazioni agricole, in quanto la decisione ministeriale invade una materia di competenza regionale, come stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e inoltre fa gestire la rilevazione delle quote dalle industrie e non dai produttori — se non ritenga di dover ritirare le decisioni sopracitate e preparare insieme alle regioni, anche in preparazione del piano agricolo nazionale, una strategia nazionale sul latte, che trovi concordi le organizzazioni agricole e in particolare si impegni in azioni comunitarie per la sostanziale modifica delle decisioni della Comunità adottate il 31 marzo 1984 per la produzione di latte e sia in grado di preparare, anche sulla base di una acquisizione di dati fatta dalle Regioni, un piano zootecnico nazionale e strumenti efficaci di governo della zootecnia e del latte.

(5-00975)

ANGELINI VITO E SANNELLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

per quale ragione ai militari del Centro Radar CRAM dell'Aeronautica di Otranto, non viene corrisposta l'indenni-

tà di disagio, indennità che viene corrisposta invece a quelli dell'adiacente Centro Radar della Marina;

se non intenda assicurare la parità di condizione e riconoscere il trattamento con carattere di retroattività. (5-00976)

CALONACI, PALOPOLI, DI GIOVANNI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, PASTORE, TAGLIABUE E MAINARDI FAVA. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — premesso che:

è forte fra gli apicoltori la preoccupazione per la presenza e l'espansione in diverse zone del nostro Paese della varroasi, malattia delle api giudicata molto grave e assai difficile a combattersi;

quando tale parassitosi manifesta i suoi sintomi, il danno è spesso già grave e, per lo più, irrimediabile; essa si propaga con facilità, e diminuisce fortemente la produttività degli alveari e la capacità impollinatrice delle api;

tutto ciò riduce la remunerazione degli apicoltori e la produzione nazionale di miele e dei prodotti collaterali proprio quando l'Italia spende ogni anno decine di miliardi per l'importazione del miele necessario a soddisfare il suo fabbisogno nazionale —:

1) quali misure hanno intrapreso ed intendano assumere, d'intesa con le regioni e le USL, per intensificare ed estendere l'informazione e l'educazione tra gli apicoltori al fine di sviluppare la profilassi, la diagnosi precoce e il controllo contro la varroasi ed incrementare i rapporti tra USL, Istituti zooprofilattici, Associazioni degli apicoltori e Istituto italiano di apicoltura;

2) quale programma abbiano approntato od intendano approntare per:

a) sviluppare lo studio della varroasi, mettere a punto nuovi metodi, soprattutto biologici, e nuovi mezzi terapeutici, composti particolarmente da prodotti naturali, ed individuare nuove tecni-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

che gestionali dell'alveare per combattere efficacemente la grave epidemia;

b) adeguare l'insegnamento universitario della medicina veterinaria al fine di poter disporre di un numero sufficiente di veterinari delle USL e di tecnici degli Istituti zooprofilattici specializzati anche nelle malattie delle api.

Gli interroganti desiderano inoltre sapere:

se risponda a verità che prodotti che hanno impiego nell'agricoltura come gli insetticidi, che sarebbero tossici per le api e, quindi, pericolosi per i consumatori, verrebbero usati talora quali presidi terapeutici contro la varroa, e, in caso affermativo, come intendano intervenire efficacemente e con tempestività per impedirne un tale uso;

quali iniziative intendano intraprendere per realizzare, di concerto con le regioni e le USL, il completo censimento nazionale degli allevamenti apistici, anche al fine di estendere il controllo degli alveari in funzione della prevenzione, del contenimento della diffusione e della lotta contro la varroasi e le altre malattie delle api. (5-00977)

COCCO, MACIS, MACCIOTTA, CHERCHI, BIRARDI E MANNUZZU. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se è a conoscenza della situazione drammatica esistente tra i produttori di grano in Sardegna. Le strutture di imma-

gazzinaggio risultano infatti intasate dalla produzione granaria acquistata dall'AIMA nel 1981. Non possono quindi accogliere la gran parte della produzione dell'attuale annata agraria, che peraltro è raddoppiata rispetto alle annate precedenti in termini di resa;

se non ritenga urgente dare disposizioni all'AIMA perché svuoti i magazzini e trasferisca il prodotto nel Continente rendendo così possibile l'ammasso del nuovo prodotto;

se non ritenga di intervenire per tutelare i produttori rispetto alle turbative di mercato ed all'inserimento nella situazione di commercianti senza scrupoli.

(5-00978)

CHERCHI, MACCIOTTA, BIRARDI, COCCO E MACIS. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere - con riferimento allo stato attuale e alle prospettive della Metalmeccanica del Tirso S.p.A., controllata dalla GEPI -:

1) i piani aziendali relativi agli anni 1984 e 1985, con specificazione dei programmi di attività, dei livelli occupazionali, degli investimenti e degli impegni finanziari;

2) quali iniziative siano state avviate per il recupero dell'attività produttiva di tutti gli impianti, compresi quelli non acquisiti dalla GEPI, anche attraverso il coinvolgimento di altri soggetti imprenditoriali. (5-00979)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA

CASALINUOVO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con legge 2 aprile 1980, n. 127, fu soppresso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche e fu disposta la nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche medesime;

il regolamento di esecuzione venne approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 settembre 1980;

successivamente, per circa due anni venne corrisposta alle aventi diritto la pensione aggiornata in complessive lire 1.170.000 annue ripartite in tredici mensilità, a norma dell'articolo 4 della citata legge —

quali siano i motivi che non hanno più consentito la puntuale applicazione della richiamata norma legislativa ed in base a quali nuove disposizioni sia stato sospeso il trattamento pensionistico, come aggiornato dalla legge 2 aprile 1980, n. 127. (4-05015)

GRIPPO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere nei confronti dell'ENEL al fine di accelerare procedure di allacciamento che specie nel Mezzogiorno e nelle zone rurali, dove più rapide esse dovrebbero essere, procedono con notevoli ritardi se non addirittura con sospensione di lavori iniziali.

Un esempio emblematico si è determinato nel comune di Mignano Montelungo in provincia di Caserta, dove, nella zona rurale di Moscuso, sin dal 16 maggio 1979 la comunità montana presentava alla direzione zonale di Sessa Aurunca richiesta di preventivo per la energizzazione di detta località.

La direzione rimetteva il preventivo richiesto dopo circa due anni, e cioè in data 13 novembre 1981.

La comunità montana, a seguito di deliberazione dell'organo collegiale, pagava l'importo richiesto di lire 8.023.550 in data 16 dicembre 1981 ed in anticipo rispetto all'esecuzione dei lavori.

Da quella data, fino ad oggi i lavori in una zona non sono neppure iniziati, mentre nella zona Chiesa sono stati lasciati a metà.

Questo dimostra quanto celere e preoccupato sia l'Ente nazionale per l'energia elettrica nel soddisfare l'esigenza dei cittadini e quanto premurosi siano i funzionari nel rispondere agli appelli delle autorità per risolvere i difficili e vitali problemi della popolazione; infatti resta ostinatamente sordo ad ogni sollecito telegrafico o epistolare adducendo pretestuose ed inaccettabili giustificazioni che non possono trovare accoglimento. (4-05016)

ALBERINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

Civilavia ha improvvisamente deciso di sospendere dal 18 luglio 1984 al 15 settembre 1984 i voli giornalieri della linea Bergamo-Roma-Bergamo, in concessione all'Aermediterranea e in gestione all'ATI;

detta decisione sopravviene a distanza di poche settimane dal completamento dell'impianto di radioassistenza e di ILS all'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) —

a) quali studi o quali rilievi siano stati eventualmente compiuti ed effettuati per una realistica previsione circa la potenzialità del traffico di merci e di passeggeri dell'aeroporto di Bergamo;

b) se non ritenga utile e rilevante sul piano economico, commerciale e turistico l'utilizzazione dell'aeroporto per la città di Bergamo e per l'area su di esso gravitante;

c) in quali tempi e quali contribuzioni siano state corrisposte dal Ministero dei trasporti alla SACBO o agli enti lo-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

cali bergamaschi per l'ammodernamento, l'adeguamento, il completamento delle piste e delle strutture aeroportuali per il potenziamento degli investimenti e il rilancio dei programmi operativi.

(4-05017)

CERRINA FERONI, GABBUGGIANI E PALLANTI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere —

premessi che il progetto di ripavimentazione di piazza Signoria in Firenze è da tempo sospeso in attesa del parere del Ministero dei beni culturali e ambientali;

valutato che sono parimenti sospese le valutazioni sulla opportunità dei lavori di scavo nella stessa piazza, sulla importanza dei reperti archeologici rinvenuti, nonché sulla previsione dei tempi e mezzi eventualmente necessari alle opere;

considerato che il sopralluogo effettuato circa 60 giorni or sono dai presidenti dei comitati di settore competenti non ha per il momento prodotto effetto alcuno, nonostante l'impegno ad una risposta entro 20 giorni —

quali siano le valutazioni del Ministero dei beni culturali in ordine alle due questioni sopra esposte;

quali iniziative intenda assumere per accelerare la decisione e garantire comunque in tempi rapidi certezza intorno al definitivo assetto di piazza Signoria.

(4-05018)

FALCIER. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere —

premessi che:

con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, sono state emanate le norme relative al trattamento economico del personale delle USL per il periodo 1° gennaio 1983 - 31 dicembre 1984;

detto accordo nazionale unico, così come precisato nell'articolo 1, discipli-

na il trattamento economico e gli istituti normativi di tutto il personale addetto alle unità sanitarie locali;

lo stesso decreto del Presidente della Repubblica afferma chiaramente che fino alla data del 30 giugno 1983 vige l'istituto delle « compartecipazioni » il quale — ai sensi dell'articolo 66, comma terzo — dal 1° luglio 1983 viene disattivato in quanto contestualmente è applicato l'istituto delle incentivazioni della produttività secondo quanto previsto dall'articolo 59;

accertato, quindi, che, da quanto sopra deriva:

che a tutti i dipendenti fino al 30 giugno 1983 competono le compartecipazioni e, a decorrere dal 1° luglio 1983, le incentivazioni;

che alcune USL tendono ad escludere, invece, dall'istituto delle compartecipazioni, per il periodo 1° gennaio 1983 - 30 giugno 1983, i dipendenti non provenienti dagli ospedali —

se non ritenga di intervenire per chiarire la corretta applicazione del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983 nel senso di assicurare l'applicazione dell'istituto delle compartecipazioni a tutti i dipendenti del comparto sanitario fino al 30 giugno 1983.

(4-05019)

DEMITRY. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se è a conoscenza della notevole carenza, sul mercato farmaceutico campano, e specialmente presso gli enti ospedalieri, dei prodotti derivati dal sangue e principalmente dell'albumina umana. Infatti i degenti che devono ricorrere a questo emoderivato hanno sensibilizzato la stampa che, nell'ultimo periodo, ha ampiamente riportato denunce relative a situazioni di speculazione che avviene nel settore da parte di non bene identificati operatori;

quali iniziative intenda intraprendere per far fronte a questa necessità sociale,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

onde impedire che periodicamente si debba assistere a questa mancanza di prodotti emoderivati fundamentalmente necessari ad una utenza obbligata;

se corrisponde al vero che i prodotti emoderivati siano più facilmente reperibili nel libero commercio, anziché presso gli enti ospedalieri, presidi naturali per la difesa degli ammalati;

se è stata avviata una campagna per incentivare le attività delle AVIS per una maggiore raccolta di sangue umano, la cui carenza costringe gli operatori ad approvvigionarsi mediante il ricorso al mercato estero, con conseguente aggravio di spesa sulla bilancia dei pagamenti;

quali iniziative siano state assunte per la lavorazione del sangue al fine della produzione degli emoderivati (albumina, plasma, globuli rossi, immunoglobuline, ecc.) in particolare in Campania, ove oltre alla storica, scarsa disponibilità di sangue intero, si registra la mancata utilizzazione delle strutture esistenti, che costringe gli addetti al ricorso al mercato del nord Italia e di quello estero.

(4-05020)

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere —

premessi che:

la signora Cavalleri Jole, nata a Bergamo il 26 agosto 1928, posizione CPDEL n. 2938117, già dipendente della disciolta ONMI dal 1° aprile 1950 al 31 dicembre 1975 e successivamente dipendente del comune di Bergamo dal 1° gennaio 1976 al 30 marzo 1979 è tuttora in attesa che sia definita la sua posizione, liquidato il trattamento di fine rapporto, e che a tutt'oggi non ha ricevuto alcuna comunicazione al riguardo;

in identiche condizioni si trova la signora Gambirasio Antonietta, nata a Bergamo il 5 agosto 1914, posizione numero 2822220;

il silenzio dell'INADEL è tanto più ingiustificato in considerazione del fatto che gli enti a suo tempo interpellati (comune di Bergamo, provincia di Bergamo, direzione provinciale del Tesoro) hanno prontamente risposto alle richieste di documentazione del Ministero del tesoro (Direzione generale degli istituti di previdenza);

più in generale versano in simili condizioni numerosi ex dipendenti della ONMI, la cui situazione deve essere rapidamente risolta;

considerato altresì che con sentenza n. 216 del 1984 il pretore di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, ha condannato l'INADEL a corrispondere a tre ex dipendenti ONMI l'indennità di buona uscita e a regolarizzare l'intero trattamento di fine rapporto —:

che cosa impedisca ad oltre cinque anni di distanza dalla fine del rapporto di lavoro, la rapida e soddisfacente conclusione dei casi sopra citati;

se non intenda provvedere al più presto affinché vengano soddisfatti i legittimi diritti in oggetto. (4-05021)

CASALINUOVO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che appare quanto mai giusto conoscere con precisione i risultati della inchiesta a suo tempo disposta sul ritenuto naufragio della nave *Campanella* e che, fino ad oggi, nessun provvedimento è stato adottato in favore delle famiglie dei marinai tragicamente scomparsi — quali siano stati i risultati specifici della inchiesta e quali iniziative intenda intraprendere in favore delle famiglie degli scomparsi. (4-05022)

LOPS. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere —

premessi che:

in data 13 giugno 1969 con decreto 178, posizione n. 4987/S il Ministero del-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

la difesa rigettava la domanda del signor Mintrone Felice, nato a Corato (Bari) il 25 maggio 1929, intesa ad ottenere un più favorevole trattamento pensionistico dal momento che egli percepisce una pensione di 5ª categoria in quanto invalido per servizio militare;

l'interessato nel mese di settembre 1972 ha prodotto ricorso n. 083631 alla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale pensioni militari, che il fascicolo in seguito fu trasmesso al Ministero;

tenuto conto che dal 7 marzo 1977 all'interessato non gli è pervenuta nessuna comunicazione salvo quella della Corte dei conti che aveva richiesto la restituzione del fascicolo dal Ministero -

se è possibile un sollecito della pratica citata. (4-05023)

LOPS. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere -

premessi che in data 25 ottobre 1983 il signor Tarricone Natale, nato a Milano il 16 luglio 1921 e residente a Corato (Bari), ha prodotto ricorso alla Corte dei conti - Segreteria generale pensioni di guerra, avverso il decreto numero 035771 RI-GE del Ministero del tesoro col quale gli è stato negato il trattamento pensionistico di guerra;

considerato che l'interessato, chiedendo la revoca del provvedimento oltre ad aver esposto le ragioni della sua malattia originata da causa di servizio, si è avvalso delle infermità riscontrate dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Bari in data 14 giugno 1973;

considerato il lungo tempo trascorso tra la visita medica, la emanazione del decreto ed il ricorso prodotto -

quali provvedimenti intenda attuare per la sollecita definizione della pratica anche perché le condizioni fisiche del soggetto si sono ulteriormente aggravate.

(4-05024)

LOPS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere -

premessi che quest'anno a differenza degli anni precedenti, lo SCAU e l'INPS di Bari e Andria, stanno ritardando i pagamenti di disoccupazione dei braccianti agricoli dipendenti (si ricorda che il 1983 nel mese di maggio le pratiche erano state tutte pagate);

considerato che allo stato attuale nel comprensorio di Bari sono state messe in pagamento solo 5.000 pratiche e per quello di Andria 2.200, per tutto il resto non è iniziata neanche l'istruttoria;

tenuto conto che di questo passo si arriverà certamente a liquidare la D.S. agricola nei mesi di settembre oppure ottobre con grave disagio per la categoria che risulta in disoccupazione per effetto stagionale e di conseguenza vi è uno stato di bisogno diffuso;

constatato che di tutto questo si è reso interprete la C.C.d.L. di Bari con un telegramma al prefetto chiedendo la convocazione del sindacato, dello SCAU e dell'INPS onde sbloccare la situazione del ritardo -

quali provvedimenti si intendono mettere in opera per aiutare lo SCAU e l'INPS di Bari ed Andria onde liquidare e mettere subito in pagamento la indennità di disoccupazione agricola. (4-05025)

MAZZONE, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, MANNA E MARTINAT. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere, - premesso che:

la *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 16 luglio 1984 ha pubblicato il decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa della compagnia di assicurazioni « Colombo », su conforme e motivato parere dell'ISVAP;

il decreto-legge n. 576 del 1978 ammette in questi casi il trasferimento del portafoglio e del personale ad una nuova

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

società assicuratrice costituita dalla « SOFIGEA », la finanziaria costituita dalle imprese di assicurazione;

la SOFIGEA non intende assumere la gestione della suddetta società « Colombo », esponendo i dipendenti (personale direttamente dipendente, agenti, produttori e collaboratori vari) alla sicura perdita del posto di lavoro;

le organizzazioni sindacali del settore, ed in particolare la « FISAI », hanno già espresso il loro parere favorevole all'assorbimento totale del personale da parte della SOFIGEA -

quali siano i motivi che inducono la SOFIGEA ad assumere il suddetto drastico atteggiamento;

se non si ritenga opportuno imporre alla SOFIGEA l'assorbimento di tutto il personale oggi dipendente dalla « Colombo », in considerazione anche del fatto che la stessa è finanziata con un sovrapprezzo dell'1 per cento sulle polizze di assicurazione auto pagate da tutti gli automobilisti, ed è quindi, sia pure indirettamente, un ente finanziato con danaro dei cittadini. (4-05026)

AMBROGIO E PIERINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se ritiene di dover assumere iniziative in ordine al fatto che da più di 7 mesi non si provvede alla nomina del pretore titolare della città di Cosenza. (4-05027)

ORSENIGO, BIANCHINI, TEDESCHI, NUCCI MAURO, GARAVAGLIA, REBULLA, CACCIA, SANGALLI, RUBINO, USELLINI, ROSSATTINI, NICOTRA, RAVASIO E NENNA D'ANTONIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - premesso che:

molti lavoratori dell'ENEL in Lombardia, Emilia-Romagna, Sicilia, Calabria, Abruzzo, ed in altre regioni, sono in stato di agitazione poiché, pur essendo in possesso di un idoneo titolo di studio, laurea o diploma di scuola media supe-

riore, riconosciuti dall'ente, sono di fatto discriminati rispetto ai lavoratori assunti con pari titoli di studio, mediante concorso esterno, e ciò a seguito dell'articolo 19 e norme transitorie del riferito contratto ENEL, del gennaio 1983;

tale ingiusta situazione svilisce la professionalità e la cultura acquisite dai lavoratori in servizio, non solo con costi personali, ma anche con costi aggiuntivi per l'ente (permessi di studio e per esami ecc.), e crea inoltre all'interno della azienda un clima di sfiducia, di disincantazione e di tensione, con pesanti riflessi negativi sul rendimento e sul normale svolgimento del servizio;

viene inserito personale privo del necessario periodo di esperienza e di apprendimento che dopo solo tre anni dall'assunzione è già al vertice della carriera aziendale, stroncando così anche le aspettative di chi ha pari titolo di studio ma con 15 o 20 anni di servizio -

se non ritenga opportuno adottare con urgenza iniziative (inserimento dell'argomento nella contrattazione integrativa in discussione) al fine di estendere la applicabilità dei sopra accennati articoli 19 e norme transitorie anche ai lavoratori in stato di servizio in possesso di titolo di studio per una sanatoria graduale ma globale delle varie situazioni. (4-05028)

CATTANEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quale sollecita, urgente iniziativa intenda intraprendere per porre finalmente rimedio all'illogica, anacronistica barriera per il pagamento del pedaggio esistente ancor oggi a Savona sull'autostrada Genova-Ventimiglia.

Essa è causa nei mesi estivi, nei giorni festivi, ma comunque sempre, di lunghi ingorghi (misurabili in molti chilometri), con grave disagio per gli utenti italiani e stranieri della citata autostrada, anche se di essa sono tuttora concessionarie due società diverse.

L'esempio dell'abolizione della barriera a Sestri Levante sull'autostrada Genova-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Livorno, anch'essa in concessione a due enti distinti, che ha eliminato gli inconvenienti segnalati con la presente interrogazione sull'autostrada del Ponente Ligure, dovrebbe esser illuminante ed ammaestrante. (4-05029)

COLONI E REBULLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che:

la SpA « Industria Triestina Gas compressi » con sede a Trieste, ha registrato negli ultimi tempi una contrazione produttiva e occupazionale;

la prosecuzione dell'attività di questa società a partecipazione statale appare utile e possibile innanzitutto per le esigenze della società « Fincantieri » e perché si tratta dell'unica azienda operante nel settore nella regione Friuli-Venezia Giulia —:

se si intende aggiornare e mettere in esecuzione il progetto Italcantieri - SIO;

se è in predisposizione un piano di investimenti che consenta l'ammodernamento e lo sviluppo su basi economiche dell'azienda. (4-05030)

VIRGILI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — in considerazione della domanda rivolta alla direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni il 16 marzo scorso dalla signorina Paola Dellamaria (residente nel comune di Scurelle nel Trentino, iscritta alle liste speciali di collocamento, diplomata alla scuola magistrale) per essere assunta in qualità di portalelettere ULA (in base all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, per le categorie protette) — quali sono gli orientamenti assunti, in merito a quanto sopra esposto dagli uffici del Ministero competente. (4-05031)

VIRGILI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

quali orientamenti e decisioni intenda assumere in merito alla richiesta di

riconoscimento dello stato di crisi dello stabilimento « Clevite » di Trento, da mesi all'attenzione del Ministero competente. Ciò è condizione determinante per consentire ogni procedura di prepensionamento del personale interessato;

le motivazioni per le quali, in presenza della crisi del settore produttivo dei pneumatici-gomma, non si sia ancora provveduto alla firma dei decreti di concessione della cassa integrazione per 11 dipendenti dell'azienda S.p.A. MARGO (profilato) e per 45 dipendenti della S.p.a. MARIC (ricostruzione) entrambi di Rovereto (con la rispettiva posizione n. 15361 e n. 15362) e la cui richiesta risale ai primi mesi dell'anno. La soluzione positiva di tali pratiche è urgente e necessaria per dare attuazione all'accordo intervenuto tra le parti sociali nel lontano gennaio 1983 e per impedire che, in carenza del riconoscimento della cassa integrazione, si dia luogo ad una ulteriore riduzione della manodopera occupata in un comprensorio che già accusa 1750 unità lavorative in cassa integrazione e ben 2.220 lavoratori iscritti all'Ufficio di collocamento. (4-05032)

MANNA E PARLATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la nuova pretura di Sorrento è costituita da una piramide rovesciata e da due cilindri laterali che fanno del tutto un autentico sgorbio architettonico;

l'intera struttura (pubblica!) costituisce un insulto arrogante anche per lo stile urbanistico complessivo della città, rimasto più o meno uniforme e di tutta dignità pure nella caotica proliferazione dell'«abusivo» e pure nella proposizione non rara di « linee di avanguardia »;

oltre a sostanzarsi nell'apoteosi del pessimo gusto, lo sgorbio in questione è anche un gioiello di disfunzionalità (stanze anguste, spazi « morti », una sola aula di udienza per due magistrati di carriera e per tre magistrati onorari, una sola li-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

nea telefonica, nessun ascensore, assenza totale di servizi igienici per il pubblico, niente luce e niente aria, uso perpetuo di luci artificiali e di artificiali « prese » di aria, senso di oppressione, impressione di trovarsi in una « segreta » carceraria...);

il « gioiello » in oggetto sarebbe dovuto costare (ai contribuenti, s'intende) 380 milioni di lire, e, a conti fatti, è costato circa un miliardo - :

1) se ad approvare il progetto dell'opera fossero, sei anni fa, individui tecnicamente e moralmente responsabili, o, comunque, nel pieno possesso delle umane facoltà mentali;

2) perché mai - rispondendo al vero che, mentre era in costruzione, il « gioiello » subì notevoli danni nelle strutture di cemento armato in seguito al sisma del 23 novembre 1980 - le autorità (comunali o dell'amministrazione giudiziaria che fossero) non esitarono a sborsare 57 milioni di lire, perché fosse accertata l'entità dei danni subiti dalle strutture anzidette, e non si preoccuparono di aprire una inchiesta volta all'accertamento delle responsabilità reali in ordine alle reali cause del « sinistro » ...;

3) se risponda al vero che l'archivio pretorile non sia stato ancora collaudato e che allo stato, non risulti protetto da alcun sistema antincendio;

4) se risponda al vero che nelle medesime condizioni si trovi l'impianto di riscaldamento centrale, alcune condotte del quale hanno già bisogno di essere riparate o addirittura sostituite;

5) se, infine, risponda al vero, che, a sette mesi dalla sua solenne inaugurazione, la mostruosa pretura di Sorrento sia ancora sprovvista di licenza di abitabilità. (4-05033)

MANNA E PARLATO. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, del tesoro, della sanità e della difesa.* — Per sapere quali iniziative intendano intraprendere al fine di consentire

il reinserimento e la ripresa delle istituzionali attività della Commissione medica per le pensioni di guerra di Pozzuoli che da più di un anno è costretta all'inerzia totale essendo stata dichiarata inagibile - causa il cosiddetto « bradismo » - la sua sede. Non risulta all'interrogante che si sia pensato, finora, di trovare una sede di emergenza per la suddetta Commissione e di scongiurare in tal modo il protrarsi di un nocumento che per centinaia di aspiranti pensionati (che devono essere sottoposti a visite mediche) si fa sempre più grave. (4-05034)

MUNDO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso che da Roma a Lamezia vi sono due voli giornalieri, alle ore 7,15 e 13,15 e che da Roma a Lamezia ve ne sono altri due alle ore 10,30 e 20,30 - se non ritenga opportuno adottare idonee iniziative, nei confronti dell'« Aermediterranea » per posticipare nel primo pomeriggio l'orario di partenza dei voli delle ore 13,15 e 10,30, al fine di meglio servire l'utenza in partenza da e per Lamezia. (4-05035)

PETROCELLI, GUALANDI, SCARAMUCCI, GUAITINI, ALBORGHETTI E PROVANTINI. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere - premesso che:

lo stabile demaniale ove ha sede il Servizio geologico di Stato, in largo Santa Susanna a Roma, è stato dichiarato, dagli uffici dell'ex genio civile, precario per quanto riguarda le strutture, la funzionalità degli impianti e la sicurezza complessiva per i beni e per le persone;

nella medesima sede sono ospitati anche il Servizio chimico di Stato, una banca-dati, una qualificata biblioteca, una collezione di minerali, rocce e fossili, nonché materiali preziosi di geofisica, geochimica, petrografia e fotogrammetria -

quali siano i motivi per cui l'immobile non è stato finora restaurato e non è stato dichiarato inagibile;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

se vi sono in corso iniziative adeguate per assicurare la continuità del servizio, la tutela del patrimonio pubblico e l'attività del personale addetto. (4-05036)

GUALANDI, BINELLI, SATANASSI, TOMA, BARZANTI, POLI, RINDONE E FITTANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che una grave crisi di mercato ha portato a forti giacenze di vino invenduto e ciò determina seria preoccupazione ed uno stato di agitazione fra i produttori vitivinicoli che si apprestano alla prossima vendemmia 1984 —:

quali misure intenda prendere per aiutare il superamento dello stato di difficoltà in un settore produttivo fonte di reddito per tanti agricoltori;

se non ritenga urgente provvedere avviando l'immediata distillazione sostegno — con finanziamenti CEE e nazionali — di parte consistente del prodotto immagazzinato. (4-05037)

FITTANTE. — *Ai Ministri della sanità e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

se e come intendono intervenire per porre un freno agli sperperi di risorse finanziarie che si verificano nella gestione dell'USL n. 17 di Lamezia Terme (Catanzaro) e per mettere fine alle lungaggini nella realizzazione del nuovo ospedale zonale in costruzione da circa dieci anni. Il comitato di gestione della suddetta USL, malgrado le ristrettezze di bilancio ed in presenza di un sistema sanitario che nella zona di competenza presenta gravi carenze di servizi, malgrado la disponibilità di immobili propri, facilmente adattabili per le esigenze di funzionalità di alcuni servizi amministrativi, continua ad acquisire locali in affitto per adibirli a propri uffici. Di recente, il comitato di gestione ha deliberato l'assunzione in fitto per un canone mensile di 13 milioni circa, parte di un immobile destinato a civile abitazione.

Inoltre, ha concesso una ulteriore proroga all'impresa che sta realizzando un lotto del nuovo ospedale, malgrado siano stati ampiamente superati i termini per la consegna dei lavori e siano stati concordati con la regione e la Cassa per il mezzogiorno le condizioni per un loro efficace e definitivo intervento per il completamento dell'opera che prevedono anche la preliminare chiusura di ogni rapporto con l'impresa alla quale si è concessa la dilazione;

se non ritengono, ciascuno per la parte di propria competenza:

a) di dovere disporre una ispezione della gestione dell'USL per conoscere: le condizioni finanziarie e come su di esse si riflettono i rapporti convenzionali istaurati con servizi esterni e la loro legittimità; lo stato dei servizi e il grado di utilizzazione; le modalità di applicazione delle norme di legge e contrattuali riguardanti il personale, ed ogni altro elemento utile per la individuazione di provvedimenti di risanamento da assumere;

b) di fare accertare alla Cassa per il mezzogiorno, nella sua qualità di ente erogante di finanziamenti, se e quali concreti motivi ricorrono per giustificare le continue proroghe concesse all'impresa appaltatrice dei lavori di costruzione del nuovo ospedale e per sollecitare la chiusura dei rapporti con la stessa anche ai fini di mettere in atto l'intesa triangolare USL-Regione-Cassa finalizzata al completamento dell'ospedale zonale. (4-05038)

TOMA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ostacolano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Cacciatore Vito, nato a Maglie il 28 marzo 1911. La pratica ha il numero 344780/D di posizione. (4-05039)

BERSELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se non ritenga opportuno assumere una precisa informativa in relazione alle vicende giudiziarie che hanno investito la

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Banca del Monte di Bologna e Ravenna ed in particolare se non ritenga doveroso predisporre un'immediata ispezione per verificare lo stato di salute del suddetto Istituto di credito;

se abbia ricevuto in merito una relazione della Banca d'Italia e comunque quale sia il parere dell'Istituto centrale sulla gestione del Monte di Bologna e Ravenna;

se non condivida la necessità di procedere immediatamente alla nomina di nuovi amministratori evitando ogni logica deteriore di lottizzazione e scegliendo consiglieri ad alto grado di professionalità e tecnici che ridiano credibilità e rappresentino garanzie di reale risanamento, restituendo fiducia sia al *management* interno che alla clientela gravemente disorientata dalle gravi notizie relative alla Banca del Monte di Bologna e di Ravenna. (4-05040)

RUBINACCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che vi sono pareri discordi sulla natura giuridica del Collegio americano del nord della Chiesa cattolica romana, sito in Roma, in via del Gianicolo 14 e in via dell'Umiltà 30, tanto che l'Intendenza di finanza di Roma respinge le istanze di rimborso che vengono avanzate dai dipendenti del collegio, a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, che hanno erroneamente versato tributi all'erario, nonostante che le istanze siano state accolte dalla Commissione tributaria di primo grado —:

quale sia l'esatta natura del sopra citato collegio (Seminario fondato con Rescritto Pontificio, in data 8 dicembre 1958) nell'ordinamento nazionale;

se detto collegio è da ritenersi una istituzione della Chiesa cattolica romana. (4-05041)

MATTEOLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per co-

noscere i motivi per i quali il sacerdote professor Rosselli Piètro, già insegnante presso l'Istituto magistrale Gino Capponi di Firenze, che ha chiesto le dimissioni dal servizio in ordine ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e 29 dicembre 1973, n. 27, e che all'uopo aveva già presentato all'istituto tutta la documentazione richiesta fin dall'ottobre 1983, sia ora invitato (lettera del 12 giugno 1984 protocollo 11047/C4/83/372/SPIN) dal Provveditorato agli studi di Firenze a ripresentare tutta la documentazione, già, a suo tempo, consegnata. (4-05042)

PIREDDA E CONTU. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che gli agricoltori della Sardegna incontrano gravissime difficoltà nel collocamento sul mercato del grano duro prodotto nell'annata 1983-1984 a causa della alta percentuale di bianconatura e di attenerimento;

atteso che il processo biologico che porta all'attenerimento e alla bianconatura trae origine dalle avverse condizioni atmosferiche (eccesso di pioggia e di umidità con temperature molto alte nella fase principale della maturazione della spiga);

constatato che la normativa che regola la indennizzabilità delle avversità atmosferiche non prevede il caso della fattispecie in argomento;

verificato che solo alcuni commercianti privati accettano questo grano, ma lo pagano quasi alle medesime quotazioni del grano tenero, con gravissimo danno ai coltivatori —

se sia a conoscenza del fenomeno di straordinaria bianconatura e attenerimento del grano duro prodotto in Sardegna nel 1984 e del fatto che l'AIMA non acquista questo grano, sia del fatto che i privati commercianti pagano a prezzi bassissimi e comunque in maniera non remunerativa delle spese sostenute dai produttori;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

se non ritenga opportuno imporre uno straordinario intervento dell'AIMA per il ritiro dal mercato del grano bianconato a prezzi non di molto inferiori al prezzo di mercato del grano duro.

(4-05043)

BOTTARI, BIANCHI BERETTA, BERNARDI ANTONIO E SPATARO. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro, della difesa e dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere:

1) se e da chi è stato dato in concessione il vecchio osservatorio sito in zona Labronzo nell'isola di Stromboli (Eolie);

2) a chi è stato dato in concessione e per quale uso o finalità;

3) se è vero - come risulta da notizie di stampa - che sono in corso lavori di costruzione e ristrutturazione e da chi sono stati disposti ed a quale fine;

4) se sono a conoscenza che il vecchio « osservatorio », oggi in disuso, è ubicato nel sentiero, che conduce al vulcano ed è mèta e passaggio di quanti si recano al cratere;

se anche in considerazione di ciò - oltreché per il fatto che questa è una zona dalla quale si possono agevolmente osservare le continue eruzioni - non ritengano che l'« osservatorio », opportunamente ristrutturato, debba avere una destinazione pubblica ed essere adibito a servizi di interesse ed utilità pubblici.

(4-05044)

CALVANESE E AULETA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza:

dello scandalo delle patenti false, in provincia di Salerno e nella regione Campania;

che gli atti del relativo procedimento sono stati trasferiti dalla Procura di Napoli a quella di Salerno.

Per sapere inoltre:

quali sono le eventuali responsabilità dell'Ispettorato della motorizzazione civile di Salerno;

perché i titolari di autoscuola imputati continuino a svolgere tranquillamente la propria attività come se nulla fosse accaduto.

(4-05045)

TOMA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere -

premessi che:

nelle prime ore del giorno 13 luglio 1984 a Ugento (Lecce) è stato ucciso dai carabinieri il giovane Salvatore Causo, episodio avvenuto durante una rapina in un'oreficeria situata a fianco dell'abitazione del giovane ucciso;

i carabinieri - subito dopo l'episodio - hanno accreditato la versione che si sia trattato di un conflitto a fuoco tra « un pericoloso pregiudicato » che fuggiva - una volta scoperto il furto - e le forze dell'ordine;

i fatti, le testimonianze e le prime indagini della magistratura dimostrano, invece, la estraneità all'episodio criminoso del Causo, il quale aveva precedentemente dato l'allarme del furto che stava avvenendo, telefonando ai proprietari del negozio e ingaggiato con i veri rapinatori un conflitto a fuoco;

da tali fatti pertanto è dimostrato che non si può chiudere l'episodio come una « tragica fatalità » -:

per quale motivo, una volta riconosciuto il Causo, riconosciutane, tra l'altro, anche la targa dell'auto che si allontanava, i carabinieri non abbiano interrotto l'inseguimento, lasciando a tempo successivo il chiarimento della posizione del giovane;

se tali episodi non avvengano anche per il fatto che chi incorre in errore verso la legge - molto spesso in età giovanile - e vuol lasciarsi alle spalle tali episodi, non viene assolutamente aiutato proprio da certi atteggiamenti e comporta-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

menti che considerano come « pericolosi pregiudicati », soggetti facilmente recuperabili alla società;

quali provvedimenti si intenda adottare verso chi si è reso responsabile di tale tragico episodio. (4-05046)

PILLITTERI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza dell'articolo pubblicato dal quotidiano *Il Giorno* lunedì 9 luglio 1984, a pagina due, a firma Valter Vecellio, e intitolato: « Quell'italiano *desaparecido* nel Nicaragua dei sandinisti »;

b) le iniziative che abbia adottato e intenda adottare per fare luce sulla vicenda di cui è protagonista-vittima il cittadino italiano Ettore Cesa Bianchi, ucciso lungo la strada Managua-Nueva Leon;

c) se il contenuto dell'articolo corrisponda a verità, in particolare riguardo al ruolo di William Prevato, già militante di Autonomia, inquisito dal giudice Calogero, e in un primo tempo sospettato dell'assassinio del giovane Cesa Bianchi; riguardo al ruolo di Felice Pegnarolo, anch'esso autonomo, colpevole, secondo alcuni, dell'omicidio, e attualmente latitante in Australia; riguardo al ruolo della nostra ambasciata, dei nostri consolati e comunque dei nostri uffici in Nicaragua durante e dopo l'amara tragica e misteriosa vicenda di un giovane cittadino italiano ucciso in un lontano paese del Centro America. (4-05047)

BALZARDI, BOTTA E ASTORI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere - premesso che:

gli organi di informazione torinesi hanno pubblicato recentemente alcune notizie molto allarmanti sul piano di ristrutturazione aziendale che la RAI-TV avrebbe proposto alle proprie rappresentanze sindacali;

considerato che tale piano metterebbe in discussione l'esistenza dell'orchestra sinfonica che vanta mezzo secolo di attività strettamente legato alla vita culturale della città e del Piemonte;

inoltre si prospetta lo spostamento da Torino a Roma della direzione amministrativa ed un ridimensionamento complessivo della sede « RAI » per il Piemonte;

tale progetto farebbe perdere circa ottocento posti di lavoro, penalizzando ulteriormente il terziario qualificato e privando la città di Torino di un altro polo dirigenziale di notevole livello;

ritenendo inaccettabile quest'ulteriore impoverimento sul piano culturale ed amministrativo della città di Torino;

vista la presa di posizione del sindacato aziendale -

quali iniziative abbia assunto od intenda assumere per scongiurare decisioni fortemente negative per Torino e per la regione Piemonte. (4-05048)

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica relativa alla pensione indiretta della signora Tagliani Gemma, nata il 16 marzo 1915 ad Albareto (Parma) ed ivi residente in via Centro, collaterale e vedova di Filipelli Augusto, nato il 5 agosto 1913 e deceduto durante la guerra 1940/1945.

Tenendo conto che in data 30 giugno 1979, il Ministero del tesoro chiedeva al comune dati riguardanti la situazione patrimoniale della vedova signora Tagliani Gemma, immediatamente inviati al Ministero del tesoro - Direzione generale pensioni di guerra, laddove finora l'interessata non ha avuto alcuna comunicazione in merito. (4-05049)

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica relativa alla reversibilità di pensione del signor Galeazzi Giuseppe, nato il 7 marzo 1917 a Monchio delle Corti

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

(Parma) ed ivi residente in frazione Casarola, collaterale di Galeazzi Galeazzo caduto in guerra.

Si precisa che la Direzione provinciale del tesoro di Parma, in data 19 aprile 1983, trasmise al Ministero del tesoro - Direzione generale pensioni di guerra l'istanza documentata, ma che sino ad ora l'interessato non ha avuto alcuna comunicazione in merito. (4-05050)

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere se e quando sarà definita la pratica di reversibilità di pensione della signora Curti Giovannina, nata il 23 maggio 1918 a Soragna (Parma) ed ivi residente in via Cavour 22, collaterale,orfana di Curti Giovanni caduto in guerra.

In data 9 marzo 1983, la Direzione provinciale del tesoro di Parma trasmise documentata istanza al Ministero del tesoro - Direzione generale pensioni di guerra, ma fino ad ora l'interessata non ha avuto alcuna comunicazione in merito. (4-05051)

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere se e quando sarà definita la pratica di pensione della signora Bo-

nelli Caterina, nata il 19 maggio 1896 a Fidenza (Parma) e residente a Baganzola in Piazza Sacco e Vanzetti 9 (iscrizione n. 1.389.810 - posizione n. 255.061).

La Direzione provinciale del tesoro di Parma, in data 25 marzo 1983, trasmise documentata istanza al Ministero del tesoro - Direzione generale pensioni di guerra, ma fino ad ora l'interessata non ha avuto alcuna comunicazione in merito. (4-05052)

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere se e quando sarà definita la pratica relativa alla reversibilità di pensione della signora Lusardi Elena, nata il 21 agosto 1914 a Tornolo (Parma) e residente a Santa Maria del Taro frazione Codorso, collaterale e sorella di Lusardi Pietro, nato nel 1908 e deceduto il 28 giugno 1980, già titolare di pensione con posizione n. 73.909.26.

Si fa presente che l'interessata ha inoltrato documentata domanda di reversibilità di pensione, direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale pensioni di guerra, in data 22 settembre 1981, ma sino ad ora non ha avuto alcuna comunicazione in merito. (4-05053)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

SANGUINETI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che:

il piano della Finsider prevede la chiusura entro il 30 luglio 1984 dell'impianto di Cornigliano a Genova;

la Finsider e l'IRI stanno da mesi trattando con un consorzio di privati (produttori o commercianti di acciaio), la vendita dell'impianto di Cornigliano;

il Parlamento ha approvato la recente legge « misure per la razionalizzazione del settore siderurgico ed intervento della GEPI SpA », per consentire l'operazione prepensionamento dei lavoratori del settore siderurgico, e l'erogazione di contributi alle aziende che smantellano impianti produttivi nel settore;

in particolare, questi contributi sono elevati ed utilizzati in prevalenza da privati che chiudono impianti per la produzione di acciaio con forni elettrici;

per quanto si conosce da notizie di stampa i partecipanti al consorzio dei privati che dovrebbero acquistare lo stabilimento di Cornigliano area a caldo sono tra i maggiori beneficiari della legge per la realizzazione del settore siderurgico;

la Finsider e l'IRI stanno trattando da mesi con il modesto esito di avere ottenuto solo la firma di una lettera di intenti, firma che, tra l'altro, è stata apposta alla vigilia delle nomine Finsider mentre, per quanto di mia conoscenza, poteva essere apposta molto prima, agevolando e quindi rendendo più concreta la trattativa;

l'attuale gruppo di privati ha fissato ripetutamente un incontro con le organizzazioni sindacali (FLM), successivamente sempre rinviato;

sempre da notizie di stampa, l'attuale presidente della Confindustria sarebbe intenzionato ad entrare con una quota nel consorzio;

a Genova, in occasione di un'assemblea della Confindustria, il presidente Lucchini aveva dichiarato questa sua intenzione ponendo però delle condizioni;

tutta la vicenda della trattativa è contrassegnata da incertezza e nebulosità;

la mancata definizione degli accordi Finsider-Italsider-Consortio dei privati, più volte annunciata come realizzata, ha provocato uno stato di forte tensione tra i lavoratori dell'Italsider e più generalmente nella città di Genova —

se non ritengano opportuno convocare urgentemente le parti: l'IRI, Finsider, privati (consorzio già costituito) e singoli interessati all'operazione, per superare le inefficienze degli Enti che, fino ad oggi, hanno condotto la trattativa e per esercitare quel ruolo che deriva loro dall'esercizio delle funzioni, non delegando una questione così importante per i riflessi che può avere su tutta la politica industriale siderurgica a chi, dopo mesi, non ha portato a termine l'operazione forse per mancanza di convinzione, forse per mancanza di autorevolezza; tutto ciò anche tenendo presente che il Governo è l'interlocutore « operativo » dei privati per l'applicazione della legge relativa al settore della siderurgia. (3-01093)

FITTANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere —

premessi che:

nel quadro delle indagini svolte dal sostituto procuratore della Repubblica di Vibo Valentia (Catanzaro) a carico delle cosche mafiose che operano nella zona litoranea del vibonese, una comunicazione giudiziaria è stata notificata al professor Domenico D'Amico, sindaco del comune di San Calogero (Catanzaro) e presidente del comitato di gestione dell'USL n. 23 di Tropea (Catanzaro);

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

a seguito di tali indagini, la magistratura ha già disposto numerosi arresti ed accertato reati gravissimi in uno dei quali - l'attentato alla caserma dei carabinieri di San Calogero - sarebbe coinvolto il D'Amico;

malgrado l'invito formale rivoltagli da diversi componenti del comitato di gestione, il D'Amico si è rifiutato di dimettersi dall'incarico e finanche di mettersi temporaneamente in aspettativa in attesa delle conclusioni dell'indagine che lo riguarda;

considerato che:

l'atteggiamento del citato D'Amico ha suscitato diffusa preoccupazione fra i membri del comitato di gestione dell'USL, e non poca tensione fra i vari componenti;

c'è il rischio di una paralisi dell'attività dell'ente sanitario proprio in un periodo in cui massimo deve essere il suo impegno per la presenza nella zona di decine di migliaia di turisti -:

quali iniziative intende assumere per riportare un clima di serenità nell'USL di Tropea e per diradare gli elementi che danno luogo alle preoccupazioni diffuse fra i membri del comitato di gestione;

se ritiene, a tal fine, di fare esercitare all'Alto commissario per la lotta alla mafia, il potere di accesso previsto dalla legge Rognoni-La Torre per accertare se atti compiuti dal D'Amico nell'esercizio delle sue funzioni di sindaco e di presidente dell'USL, abbiano potuto coprire o favorire attività di carattere mafioso. (3-01094)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

il pensiero del Governo anche in relazione alla revisione del codice di procedura penale in merito all'iniziativa dell'ufficio istruzione di Asti che, in evidente contrasto con quanto stabilito dal codice penale, ritiene che un privato cittadino possa commettere un reato di peculato

senza che tale reato sia stato compiuto da un pubblico ufficiale, laddove « si dimentica » che il peculato è un reato proprio, nel quale il privato può essere unicamente « in concorso » qualora il reato sia stato commesso dall'agente qualificato;

se sia a conoscenza di tale « disinvolta » interpretazione e che sono stati emessi mandati di cattura che paiono più mirati ad assecondare finalità politiche che ad accertare la verità su vicende che richiederebbero precisa e puntuale applicazione della legge ed adamantina volontà di perseguire i responsabili senza remore. (3-01095)

RIDI, SASTRO, FRANCESE, D'AMBROSIO, ZANINI, GUALANDI E GEREMICCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

l'esplosione di un ordigno collocato da ignoti criminali nella notte tra venerdì e sabato 14 luglio davanti alla caserma dei carabinieri di Marano (Napoli) ha in parte abbattuto e in parte gravemente lesionato tutte le strutture esterne ed interne della caserma e dell'attiguo ufficio postale, ubicati al piano terra e al primo piano in un edificio per civili abitazioni;

la esplosione ha altresì danneggiato pareti, infissi e serramenti degli appartamenti dei piani superiori e quelli dello stabile per civile abitazione di fronte all'edificio della caserma;

- nell'esplosione sono andate anche distrutte o sono state rese inagibili, insieme alle auto di servizio, anche quelle private dei militari e degli inquilini parcheggiate nel cortile fra i due edifici e nel sottostante garage;

il ministro dell'interno, avvicinato nel tardo pomeriggio di sabato da parlamentari, dal sindaco, dal comandante dei vigili urbani, da rappresentante del consiglio comunale e delle forze politiche locali, in occasione della sua visita ad un ente ospedaliero, ha palesato di possedere informa-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

zioni per lo meno carenti, sia sulla gravità dell'attentato, che solo per caso non si è risolto in una tragedia, sia sulla entità dei danni che la criminale esplosione ha provocato ai locali della caserma e agli appartamenti e ai beni degli inquilini degli stabili coinvolti -:

quali elementi siano emersi dalle indagini in corso per la individuazione dei responsabili, delle matrici e dei mandanti dell'attentato dinamitardo;

se si sia proceduto al rilevamento ed alla valutazione di tutti i danni provocati a beni e a cose ed agli inquilini degli stabili coinvolti nella esplosione;

come il Governo intenda intervenire affinché siano disposte adeguate misure a indennizzo dei suddetti danni;

come consideri il Governo la eventuale prospettata dall'amministrazione comunale di Marano, della donazione all'Arma dei carabinieri di un terreno per realizzare una nuova caserma utilizzando il programma quinquennale di costruzione di nuove caserme, recentemente approvato dalla Camera dei deputati ed ora all'esame del Senato, e ciò al fine di garantire più elevati livelli di efficienza e sicurezza a quanti sono chiamati a svolgere una funzione estremamente difficile in un'area ad altissimo rischio. (3-01096)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

quali iniziative ha adottato o intende adottare per accertare se, nei risultati elettorali per il Parlamento europeo, sussistono rilevanti contraddizioni tra i dati degli scrutini operati nei seggi elettorali installati nei paesi della Comunità e quelli comunicati dal Ministero dell'interno;

quali misure ha adottato o intende adottare per accertare se è vero che un numero molto alto delle 40.032 schede considerate nulle, riguarda, in realtà, schede per le quali non si è proceduto allo scrutinio.

(2-00386) « FERRARA, RODOTÀ, BASSANINI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere:

1) quali iniziative sono state intraprese in sede CEE per ottenere l'inclusione delle pesche « nettarine » nei ritiri di mercato, in considerazione della rilevanza che tale varietà ha assunto nel nostro paese raggiungendo il 15 per cento dell'intera produzione peschicola nazionale, con oltre 2,5 milioni di quintali, dei quali 1,5 milioni nella sola regione Emilia-Romagna con una incidenza fondamentale per l'intera economia della zona;

2) se è in grado di assicurare l'intervento subito, considerando la pesantezza del mercato, dovuta anche alla ritardata maturazione delle varietà precoci che ha determinato un ristretto periodo di commercializzazione per il settore peschicolo;

3) quali proposte sono state avanzate in sede comunitaria nel settore ortofrutticolo per variare i coefficienti di adat-

tamento varietali rimasti pressoché uguali da dieci anni e non più rispondenti alle nuove realtà produttive e di mercato;

4) inoltre se è stata chiesta la modifica delle vigenti norme di condizionamento per consentire la presentazione delle pesche in imballaggi diversi rispetto a quelli contemplati attualmente, con costi e oneri inutili per i produttori e per l'organismo di intervento;

5) quale atteggiamento riterrà di assumere circa la modifica del decreto ministeriale 8 agosto 1980 (che regola attualmente le operazioni di ritiro), inadeguato rispetto alle esigenze dei produttori, contraddittorio sia rispetto al regolamento CEE n. 1085, sia nei confronti della recente legge di riforma dell'AIMA e delle funzioni proprie delle Regioni, in vista della adozione di una nuova normativa nazionale, specificatamente nel caso dell'avvio della frutta alla distillazione in alcool.

(2-00387) « LOBIANCO, CRISTOFORI, PELLIZZARI, BRUNI, ZAMBON, ZUECH ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia, per sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sulle notizie apparse sul quotidiano *La Stampa* del 15 luglio 1984, circa le deviazioni verificatesi nel 1981 rispetto ai compiti istituzionali dei servizi per l'informazione e la sicurezza, ed in caso affermativo, se ci sia stato un avallo dei responsabili politici dell'epoca delle varie articolazioni dei servizi di sicurezza e dell'amministrazione carceraria, e se, in caso contrario, siano stati adottati provvedimenti adeguati nei confronti dei funzionari responsabili di tali deviazioni;

se e con quali mezzi siano state date alle Brigate Rosse ed alla camorra le contropartite che tali organizzazioni criminali avrebbero richiesto per il rilascio di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

Ciro Cirillo in termini di denaro, favoritismi per gli appalti per la ricostruzione delle zone terremotate dell'Irpinia ed indulgente trattamento processuale e carcerario;

se, vista la gravità delle deviazioni prospettate, ed il mancato chiarimento da parte della Commissione parlamentare P2 sul ruolo che tale associazione e relative coperture politiche hanno avuto sulle attività dei servizi segreti, non si ritenga indispensabile avviare una indagine approfondita, riferendone i risultati in Parlamento, al fine di valutare a fondo episodi che, se si fossero verificati, avrebbero ben poco a che fare con la sicurezza dello Stato e sui quali, quindi, non sarebbe appropriato invocare la copertura del segreto di Stato.

(2-00388)

« PATUELLI ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere -

data la enorme impressione prodotta nella pubblica opinione dalle notizie secondo le quali organi pubblici sarebbero scesi a patti con pericolosi brigatisti e potenti boss camorristi allo scopo di mercanteggiare la liberazione dell'assessore regionale campano *Ciro Cirillo*, prigioniero delle BR mentre centinaia e centinaia di fedeli servitori dello Stato sono caduti negli ultimi anni per difendere la sicurezza dei cittadini contro l'eversione di ogni segno e per reprimere, a tutela delle Istituzioni, la grande criminalità politica e comune -

se non ritenga, dopo aver esperito rigorosissime indagini, di riferire sollecitamente al Parlamento tutti i dati vecchi e nuovi in suo possesso in relazione a tale degradante episodio.

Poiché non appare attendibile che l'impulso alla eventuale immonda trattativa, la cui sola ipotesi non può non far inorridire la coscienza comune dei cittadini, possa essere pervenuta dall'esterno, ma è

invece verosimile che abbia eventualmente tratto origine e fondamento dall'interno stesso dell'apparato pubblico di sicurezza, si chiede in particolare di sapere:

1) quale autorità politica sovraordinata ai servizi abbia autorizzato per iscritto, o solo oralmente, la trattativa;

2) in quale direzione e in quante occasioni essa si sia sviluppata e se ad opera del SISMI o del SISDE o di entrambi i servizi;

3) quale sia stata l'origine dell'ordine impartito e se i direttori dei servizi, data la delicatezza del caso, ne informarono il Presidente del Consiglio e il responsabile nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica;

4) se sia ipotizzabile - come pure si afferma - che i servizi di sicurezza non solo avrebbero curato la trattativa per la liberazione dell'assessore Cirillo, ma addirittura avrebbero potuto provvedere al versamento di una quota del riscatto (aggirantesi su 1 miliardo e mezzo di lire) destinata parte alla camorra e parte alle BR;

5) se tale incredibile notizia risponda al vero, chi abbia per iscritto o oralmente dato l'ordine e al direttore di quale servizio.

Poiché gli interrogativi che si pongono in relazione alla poco esaltante vicenda sono drammatici, si chiede di sapere:

se negli ultimi sei anni i nostri servizi segreti non abbiano deviato dai loro compiti istituzionali, secondo una casistica che si arricchisce ogni giorno di più di episodi sconcertanti, che destano legittima preoccupazione nella pubblica opinione.

(2-00389)

« BELIUSCIO ».

I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per sapere -

considerata anche la latitanza sull'argomento dei precedenti governi -

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

quale fu la parte recitata dai servizi segreti nella vicenda Cirillo e se non ritenga di riferire al Parlamento;

chi furono coloro che contribuirono alla deviazione dei servizi segreti;

quali gli intrecci fra « brigate rosse » e malavita organizzata e se la guer-

ra per bande, combattuta anche nell'occasione, possa sciogliere i tanti interrogativi e verificare, com'è stato detto, il « grado di cottura » di ciò che bolle in pentola nel pentapartito.

(2-00390) « ZANFAGNA, SERVELLO, FRANCHI FRANCO, TREMAGLIA, PARLATO ».

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

MOZIONE

La Camera,

preso atto delle recenti risoluzioni del Parlamento europeo sui problemi dei lavoratori migranti (18 novembre 1983) e sulla condizione della donna (17 gennaio 1984);

considerato che sono trascorsi quasi dieci anni dallo svolgimento della prima Conferenza nazionale dell'emigrazione;

ritenuta quanto mai grave e precaria la condizione dei lavoratori stranieri immigrati - ivi compresi i lavoratori immigrati nel nostro Paese -, i cui diritti, ancorché sanciti nei trattati e nelle convenzioni internazionali, vengono spesso misconosciuti dai singoli Stati;

riaffermato che, per un Paese come l'Italia, l'emigrazione rappresenta una delle grandi questioni nazionali e come tale deve essere affrontata, anche nella realtà attuale, attraverso una organica politica di governo fondata su una strategia e una programmazione di lungo periodo che si dimostrino in grado di fare fronte al mutare delle situazioni e, in particolare, alle condizioni nuove determinate dalla crisi economica, in primo luogo in Europa, ove risiede la parte, forse, più numerosa e, certamente, più omogenea dell'emigrazione italiana - quasi due milioni e mezzo di connazionali - e dove più grave e preoccupante è la tendenza a fare dei lavoratori immigrati il primo capro espiatorio della crisi;

pur considerando che non tutte le situazioni sono omologabili a seguito del diverso grado di integrazione nella realtà locale, e anche delle diverse generazioni di emigrati;

sottolineata l'esigenza di una adeguata iniziativa dell'Italia in ogni sede internazionale nella quale essa è rappresentata

e nei confronti dei singoli Stati ove risiedono i nostri connazionali emigrati allo scopo di:

a) garantire per i nostri connazionali la parità dei diritti senza discriminazione alcuna politica, religiosa e di sesso, nonché il rispetto delle norme sui diritti dei lavoratori immigrati sanciti nei documenti dell'ONU, nella Carta di Helsinki e nelle indicazioni dell'OIL, oltre che nei trattati stipulati in sede internazionale, comunitaria e bilaterale fra l'Italia e gli altri Stati;

b) promuovere la rinegoziazione di tali diritti, con tutti gli Stati, tenendo conto delle profonde mutazioni avvenute nei flussi migratori negli ultimi anni e alla luce delle citate risoluzioni del Parlamento europeo;

c) stipulare o rinnovare le convenzioni di sicurezza sociale con tutti gli Stati esteri nei quali risiedono i nostri connazionali ed assicurarne la rapida applicazione nell'interesse dei pensionati che sono tra i più colpiti dalla crisi e dalla disorganizzazione e dal caos imperanti nel settore delle pensioni a regime internazionale;

considerato tutto ciò la Camera, raccogliendo le sollecitazioni avanzate da più parti,

impegna il Governo

a sollecitare gli adempimenti di legge per la realizzazione del Consiglio generale dell'emigrazione ed a indire la seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione, coinvolgendosi, fin dalla fase preparatoria, le regioni e le associazioni degli emigrati, dimostratesi interlocutori indispensabili alla crescita culturale e politica e alla promozione sociale dei nostri connazionali emigrati.

(1-00082) «PUJIA, CARIA, SANDIROCCO, DIGLIO, ANTONI, CONTE ANTONIO, RICCIUTI, BOSCO BRUNO, TREBBI ALOARDI, AMODEO, ZAVETTIERI».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1984

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma